SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 marzo 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2020, n. **193**.

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124. (21G00050) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella. (21A01790) . . . . *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2021.

Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati. (21A01721) . . . . *Pag.* 10

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2021.

Conferimento alla città di Procida del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2022. (21A01720) . . . . *Pag.* 11

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2021.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio colpito delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019. (21A01733) . . . . *Pag.* 12

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 febbraio 2021.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Broni a seguito del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Villa Nuova Italia - Ex Casa del Fascio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico. (21A01762) . . . . *Pag.* 13

Ministero dell'interno

DECRETO 18 marzo 2021.

Approvazione delle modalità di certificazione per assegnazione, nell'anno 2021, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali. (21A01783). . . . . . . *Pag.* 14

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 19 febbraio 2021.

Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca. (21A01803) *Pag.* 15

Ministero della giustizia

DECRETO 18 marzo 2021.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso l'Ufficio Nep della Corte di appello di Firenze. (21A01791) . . . . . . *Pag.* 24

Ministero della transizione ecologica

DECRETO 16 marzo 2021.

Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021. (21A01700) . . . . *Pag.* 24

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 marzo 2021.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 750). (21A01782). . . . . *Pag.* 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zantac» (21A01610) . . . . *Pag.* 31

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zantac» (21A01611). . . . . *Pag.* 31

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Doc Generici». (21A01612) . . . . . *Pag.* 31

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina EG». (21A01613) . . . . *Pag.* 31

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Alter». (21A01614). . . . . *Pag.* 31

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Pensa». (21A01615) . . . . *Pag.* 32

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raniben» (21A01616). . . . . *Pag.* 32

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Almus». (21A01617). . . . . *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (21A01618) . . . . *Pag.* 32

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Pfizer». (21A01619) . . . . *Pag.* 32

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gipsy» (21A01620) . . . . *Pag.* 32

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali - Triennio 2016-2018 (21A01688) . . . . *Pag.* 33

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (21A01644). . . . . *Pag.* 67

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (21A01645). . . . . *Pag.* 67

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. (21A01689) . . . . *Pag.* 68

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli oneri connessi con il rinnovo del C.C.N.L. Autoferrotranvieri - secondo biennio 2002/2003 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale per le aziende attive esclusivamente nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sicilia. Anno 2021. (21A01732) . . . . *Pag.* 74

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2020, n. **193**.

Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, e, in particolare, l'articolo 1, comma 174;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'articolo 6;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 62;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20;

Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110;

Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2020;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino dell'organismo e vigilanza

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del Ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione e importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

Art. 2.

Compiti

1. Il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme e regole tecniche e alle vigenti disposizioni normative, nonché gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

2. Il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidati mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni e organismi pubblici o privati.

3. Il Banco può stipulare, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con amministrazioni, enti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.

4. Il Banco può sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l'impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga, mettendoli a esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso predeterminati con regolamento interno e ferma restando la responsabilità esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite. Il regolamento può anche disciplinare modalità e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione in affiancamento a quello del Banco, garantendo lo svolgimento obiettivo e imparziale delle funzioni a esso demandate nonché il rispetto della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

5. Il Banco provvede, con oneri a proprio carico, all'acquisizione e conservazione presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi.

6. Il Banco dà comunicazione nel proprio sito internet dell'entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con la legge 12 dicembre 1973, n. 993.

Art. 3.

Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria

1. In considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione, ed è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della difesa.

3. Lo statuto determina le competenze dell'assemblea dei partecipanti, del Presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato tecnico e del direttore generale, i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari e l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative e tecniche, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

4. Lo statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal consiglio di amministrazione, in materia di:

a) criteri e modalità per la designazione del direttore generale in relazione a requisiti di professionalità e onorabilità;

b) gestione del personale;

c) definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;

d) definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;

e) disciplina dei servizi tecnici del Banco;

f) criteri e modalità per la stipula di accordi e convenzioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi del Banco:

a) il Presidente;

b) l'assemblea dei partecipanti;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il comitato tecnico.

2. Per i componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico non sono previsti compensi.

3. I compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 1 sono determinati dall'assemblea secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001.

Art. 5.

Presidente

1. Il Presidente del Banco è nominato dall'assemblea tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni.

2. Il Presidente è di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita i seguenti poteri:

a) convoca l'assemblea e il consiglio di amministrazione;

b) dà esecuzione alle delibere del consiglio;

c) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

Art. 6.

Assemblea dei partecipanti

1. L'assemblea è costituita da undici componenti nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è così composta: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico e della difesa; uno per la Camera di commercio di Brescia; uno per il Comune di Brescia; uno per il Comune di Gardone Val Trompia; tre rappresentanti dei produttori delle armi, di cui due in rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani; tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in rappresentanza dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni.

2. L'assemblea resta in carica quattro anni, è presieduta dal Presidente e delibera sulle seguenti materie:

a) adozione dello statuto e delle sue modificazioni;

b) approvazione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali;

c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

d) elezione e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del Presidente e del comitato tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5, 7 e 10;

e) determinazione dei compensi del Presidente e del collegio dei revisori, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, comma 3;

f) designazione di un componente del collegio dei revisori;

g) articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del consiglio di amministrazione;
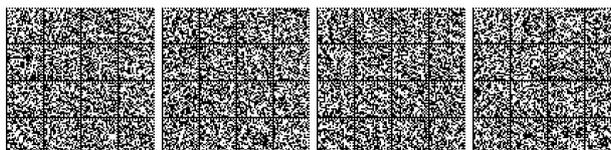
h) questioni ad essa sottoposte dal Presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione;

i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, incluso il Presidente, nominati dall'assemblea tra i propri componenti ed è così formato: un componente in rappresentanza dei produttori di armi, uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, uno in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza del Ministero della difesa e uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

2. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni e delibera in ordine a:

a) predisposizione del piano triennale di attività e aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea;

b) verifica dell'attuazione dei programmi;

c) atti organizzativi interni, anche attinenti alla gestione del personale;

d) redazione del bilancio preventivo annuale, corredato della relazione del collegio dei revisori, da sottoporre all'assemblea;

e) redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'assemblea;

f) determinazione delle tariffe per le prove, da proporre al Ministero dello sviluppo economico;

g) promozione di forme collaborative tra il Banco e altri organismi pubblici e privati;

h) regolamenti interni;

i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.

Art. 8.

Commissario straordinario

1. Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico può nominare, per un periodo non superiore a un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente e al consiglio di amministrazione, cui viene corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si compone di tre membri effettivi, di cui uno designato dall'assemblea, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.

Art. 10.

Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è nominato dall'assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.

2. Il comitato dura in carica quattro anni ed è composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 6, comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione. Al provvedimento di nomina accede un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma e i requisiti sono disciplinati dallo statuto.

2. Il direttore generale è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il direttore generale propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.

3. Il direttore generale è responsabile della gestione del Banco. Egli assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto.

4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.

5. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato tecnico e può chiederne al Presidente la convocazione.

6. Il direttore generale è membro di diritto e capo della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.

Art. 12.

Fonti di finanziamento

1. Il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso:

a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

b) corrispettivi per prestazioni di servizi;

c) rendite del patrimonio;

d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;

e) eventuali altre entrate.

2. Le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad esso imputabile e sono soggette ad adeguamento annuale automatico secondo l'indice di rivalutazione monetaria dell'ISTAT.

3. Eventuali utili sono reinvestiti nelle attività del Banco.

Art. 13.

Gestione finanziaria e personale

1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

3. È fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

Art. 14.

Vigilanza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, sono soggetti all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi:

a) statuto e sue modificazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2;

b) i piani di attività deliberati dall'assemblea;

c) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

d) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186;

e) la partecipazione a consorzi, società e associazioni;

f) l'istituzione di sezioni locali del Banco;

g) i compensi del Presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3;

h) i regolamenti interni di cui all'articolo 3, comma 4, fermo restando che i regolamenti di natura tecnica sono approvati sentito il Ministero della difesa;

i) il regolamento di amministrazione e contabilità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Fatte salve le deliberazioni dello statuto e delle sue modifiche, le restanti deliberazioni, di cui al comma 1, divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

3. Il Ministero dello sviluppo economico può sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.

4. Il Banco presenta semestralmente al Ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi del Banco sono costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In caso di mancata costituzione dell'assemblea o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1, e 2, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

4. Il consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

Art. 16.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 73
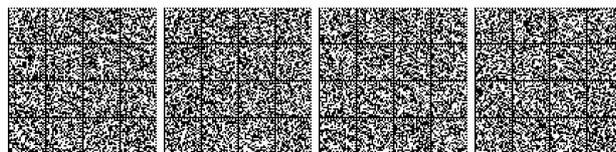
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 174 della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»:

«174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:

«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera *e)* del presente comma, nonché dall'art. 9, comma 1-*bis*, lettera *c)*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera *b)*;

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi;

h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento;

i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»:

«Art. 6 *(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella zona B dell'*ex* territorio libero di Trieste, nelle *ex* Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007, nonché alla Commissione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finan-

ziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
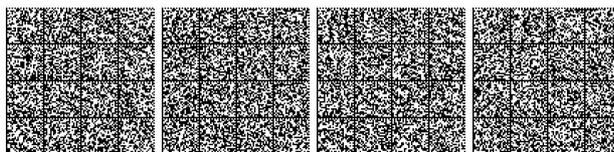
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'art. 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art. 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10.

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella

effettuata dalle università nonché a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di polizia tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle università.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

15. All'art. 41, comma 16-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, infine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato".

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42, e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-regioni partecipano due rappresentanti delle assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'art. 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'art. 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
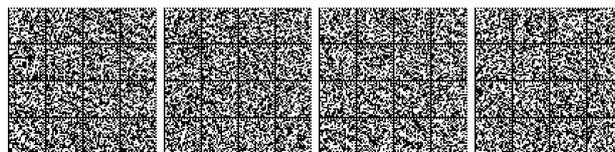
21-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21-*ter*.

21-*quater*.

21-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato art. 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21-*sexies*. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo art. 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 2, comma 589, e all'art. 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 27, comma 2, e all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto art. 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole agenzie.

21-*septies*. All'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: "immediatamente" è soppressa.».

— Si riporta il testo dell'art. 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»:

«Art. 62 *(Abrogazioni)*. — 1. A far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'allegata tabella A.».

— Si riporta il titolo del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20:

«Regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, che istituisce in Brescia un Consorzio per l'esercizio di un Banco prova per le armi portatili da fuoco».

— La legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: «Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, reca: «Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 23 febbraio 1960, n. 186, che contiene modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili».

— La legge 12 dicembre 1973, n. 993, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, con regolamento e annessi I e II, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969».

— La legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi».

— La legge 6 dicembre 1993, n. 509, reca: «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile».

— Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, reca: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini».

Note all'art. 1:

— Per il comma 174 dell'art. 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

— Per i riferimenti alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001, reca: «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante «Modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili»:

«Art. 3. Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'industria e commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del Banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile»:

«Art. 8 *(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)*. — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

2. I componenti della commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1.

6. All'onere per il funzionamento della commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.».

21G00050
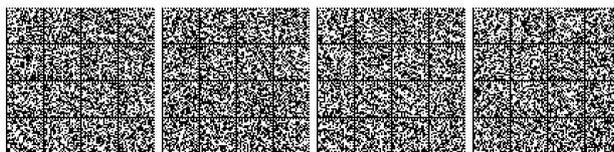
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 2021.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2019, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto a riposo dott.ssa Francesca Giovanna Buccino, dal viceprefetto dott.ssa Rosa Maria Falasca e dal dirigente di II fascia - Area I - dott.ssa Lucia Guerriero;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnata dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e della tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità, e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2021;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2021
Ministero dell'interno, foglio n. 546

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 2019, registrato dalla Corte dei conti il 14 novembre 2019, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata a una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalità organizzata.

Il prefetto di Caserta, con relazione dell'11 febbraio 2021, ha riferito sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla commissione straordinaria, rappresentando tuttavia che l'avviata azione di riorganizzazione e riconduzione alla legalità dell'ente locale non può ritenersi conclusa e, pertanto, ha proposto la proroga della gestione commissariale.

La situazione generale del Comune di Orta di Atella e le attività fin qui avviate dall'organo commissariale sono state oggetto di un approfondimento da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi l'11 febbraio 2021, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Napoli e del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli-Nord, a conclusione del quale è stato espresso unanime e favorevole parere alla proroga della gestione commissariale del predetto comune ai sensi dell'art. 143 TUOEL.

L'attività della Commissione straordinaria è stata da subito improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali sulla forte presenza dello Stato, con azioni rivolte a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa e a interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita dell'ente, con il prioritario obiettivo di ricostruire il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

L'organo commissariale, sin dal suo insediamento, ha avviato una generale azione di riorganizzazione degli uffici e dei servizi comunali al fine di razionalizzare le attività e migliorarne l'efficienza, nonostante la carenza di personale, avvalendosi anche dell'ausilio di unità di personale in posizione di sovra-ordinazione, *ex* art. 145 TUOEL, posto a presidio dei settori più nevralgici quali l'area tecnica, l'area amministrativa e sociale e quella finanziaria

In particolare, nell'ambito del settore tecnico dell'ente la commissione straordinaria ha improntato l'azione amministrativa al rispetto del codice degli appalti e della normativa antimafia, avviando le verifiche sugli affidamenti dei lavori ancora in corso e il controllo delle concessioni rilasciate dalla precedente amministrazione comunale, nominando a tale scopo un'apposita commissione.

In ambito urbanistico, ove sono state rilevate gravi criticità derivanti dalla speculazione edilizia che ha interessato massicciamente il territorio di Orta di Atella - speculazione conosciuta come il c.d. «sacco di Orta» e che riguarda circa 2.500 unità immobiliari prive di titolo edilizio e circa 1500 immobili già sottoposti a sequestro -, la terna commissariale ha annullato il vigente Piano urbanistico comunale, avviando la procedura per la redazione del nuovo strumento di pianificazione nonché la revisione delle pratiche edilizie collegate a quello annullato che dovranno essere eventualmente revocate, annullate o sanate.

L'organo straordinario ha altresì dato avvio alle procedure finalizzate ad implementare i sistemi di video sorveglianza da rendere operativi sul territorio in funzione di contrasto al fenomeno dello sversamento abusivo di rifiuti e per incrementare l'attività di tutela ambientale e la sicurezza urbana.

Particolare rilevanza ha assunto la complessiva opera di riordino e aggiornamento dei regolamenti comunali iniziata dalla commissione straordinaria che nell'anno 2020 ha adottato il regolamento generale delle entrate, il regolamento Tari, il regolamento dell'imposta municipale propria e quello di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive, mentre è in corso di elaborazione il regolamento di contabilità dell'ente.

Per ridurre la consistente fascia di evasione dei tributi locali, l'organo commissariale ha dato avvio ad una generale revisione delle banche dati tributarie del Comune di Orta di Atella, in particolare di quelle Tari e Imu; tale attività ha fatto emergere irregolarità in una consistente percentuale di utenze che risultano registrate senza la verifica del dato catastale, ovvero risultano incomplete, non corrette o non aggiornate.
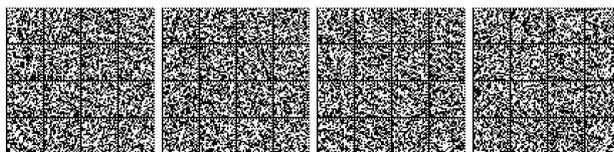
L'azione di risanamento così impostata ha già prodotto un accertamento di oltre 660.000 euro di imposte evase nel periodo 2016 - 2019, al quale si aggiungeranno gli importi che saranno dovuti per le omesse o infedeli dichiarazioni.

È necessario che l'azione di recupero delle risorse finanziarie dell'ente, con la ricostruzione delle relative banche dati comunali e l'attenzione alle fasi di riscossione dei tributi locali, venga completata dalla commissione straordinaria per dare continuità alla lotta all'evasione e consentire al Comune di Orta di Atella di proseguire il percorso di risanamento finanziario conseguente al pregresso dissesto deliberato nell'anno 2015; infatti, a conferma della difficile situazione finanziaria dell'ente, l'organo commissariale, con atto n. 36 del 31 dicembre 2020, ha dovuto deliberare il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-*bis* TUOEL.

La diverse iniziative tempestivamente avviate dall'organo straordinario non sono, quindi, tutte compiute, per cui il prefetto di Caserta ha auspicato la proroga dell'attività della commissione straordinaria.

Per i motivi sopra descritti risulta, pertanto, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella (Caserta), ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 22 febbraio 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A01790

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2021.

Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, e, in particolare, gli articoli 11 e 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle retribuzioni del predetto personale è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto il comma 4 del medesimo art. 24 della citata legge n. 448 del 1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura e agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;

Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223 della Corte costituzionale;

Vista la nota dell'11 gennaio 2021, protocollo generale n. SP/336599/21, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge n. 448 del 1998», con la quale l'Istituto nazionale di statistica - in riscontro e «a seguito della richiesta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Giancarlo Giorgetti del 1° dicembre 2018 (USS_Giorgetti 0001231) di valutare l'opportunità di procedere all'adozione di un nuovo indicatore statistico in grado di garantire la piena conformità delle decisioni da assumere in merito all'adeguamento di cui all'oggetto, nonché alla comunicazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei ministri (nota prot. DAGL 0001598P del 15 febbraio 2019) con la quale si comunicava la determinazione di affidare all'Istat l'incarico di elaborare un nuovo indicatore sulla base di una metodologia adeguata a risolvere le problematiche legate all'inclusione delle componenti accessorie, agli effetti sulle retribuzioni medie dovuti ai cambiamenti nel tempo della struttura occupazionale e alla tempestività della fornitura del dato rispetto alle scadenze previste dalla legge» - ha comunicato di aver «predisposto la metodologia per calcolare il nuovo indicatore per l'adeguamento triennale di stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati», trasmettendo tale documentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in allegato alla citata nota dell'11 gennaio 2021, dopo averla concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che ha condiviso - con nota prot. RGS 222779 del 24 novembre 2020 - la metodologia adottata dall'Istat e quindi trasmesso allo stesso Istat, con successiva nota prot. RGS 243025 del 22 dicembre 2020, «la tavola predisposta ai fini degli scambi informativi ISTAT_RGS in cui è indicato «l'incremento pro-capite del salario accessorio relativo alle
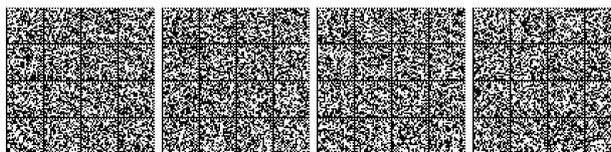
categorie del pubblico impiego per il triennio 2015-2017, da sommare alla componente contrattuale ai sensi della suddetta metodologia»;

Preso atto che, con la suddetta nota in data 11 gennaio 2021, protocollo generale n. SP/336599/21, l'Istat ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri «che, in base alla nuova metodologia applicata, la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, nel triennio 2015-2017, è pari a + 0,62 per cento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 agosto 2015, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennità del personale in riferimento per il triennio 2012-2014, con il quale il trattamento economico del personale stesso è stato aumentato dello 0,01 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura dello 0,00 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017;

Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale nella misura dello 0,62 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2015, senza bisogno di conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2018, degli acconti non corrisposti negli anni 2016 e 2017, perché pari allo 0,0 per cento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli acconti per gli anni 2019 e 2020 vanno determinati nella misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento triennale, da applicare dal 1° gennaio 2018, pari allo 0,62 per cento e che da tale determinazione risulta una percentuale di ulteriore aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari allo 0,19 per cento per ciascuno di detti anni, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020;

Considerato che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione di bilancio in applicazione dell'art. 21, comma 1-*ter*, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015 sono incrementate dello 0,62 per cento con decorrenza 1° gennaio 2018, senza bisogno di conguaglio, rispetto agli acconti degli anni 2016 e 2017, giacché per quegli anni non corrisposti.

Art. 2.

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennità integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, della percentuale dello 0,19 per cento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo.

Art. 3.

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2021

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 402

21A01721

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2021.

Conferimento alla città di Procida del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2021

Visto l'art. 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come novellato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che il
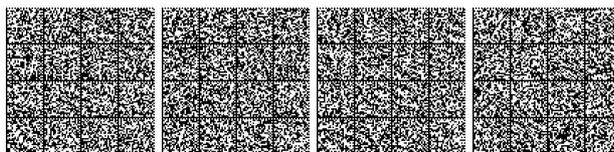
Consiglio dei ministri conferisca annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 16 febbraio 2016, recante modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» ai sensi del citato comma 3-*quater* dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come novellato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 ottobre 2019 recante ulteriore modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 183, comma 8, ha stabilito che la procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del decreto, si intende riferita all'anno 2022;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 1° ottobre 2020, di nomina della Giuria per la selezione della città «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2022;

Visto il verbale della predetta Giuria del 17 gennaio 2021, ove quest'ultima a conclusione dei lavori, ha comunicato agli uffici competenti, l'individuazione della città di Procida (Napoli), quale candidata da raccomandare al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per essere insignita del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2022, con la seguente motivazione: «Il progetto culturale presenta elementi di attrattività e qualità di livello eccellente il contesto di sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato, la dimensione laboratoriale, che comprende aspetti sociali e di diffusione tecnologica è dedicata alle isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe determinare, grazie alla combinazione di questi fattori, un'autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello per processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura, che dalla piccola realtà dell'isola si estende come un augurio per tutti noi, nei mesi che ci attendono»;

Vista la nota n. 2200 del 21 gennaio 2021, con la quale il Capo di gabinetto, d'ordine del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha formalizzato la proposta della designazione della città di Procida (Napoli) quale «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2022, sulla base del giudizio espresso dalla menzionata Giuria nominata con decreto ministeriale 1° ottobre 2020;

Delibera:

Il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2022 è conferito alla città di Procida (Napoli).

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 528

21A01720

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2021.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio colpito delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'11 MARZO 2021

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio colpito delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019 e con la quale sono stati stanziati euro 10.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 dicembre 2019, n. 619 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Viste le note del dirigente generale del Dipartimento regionale di protezione civile della Regione Siciliana – Commissario delegato del 13 novembre 2020 e del 28 gennaio 2021 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
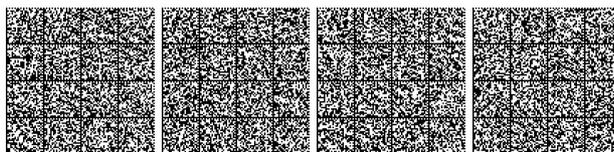
Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio colpito delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: DRAGHI

21A01733

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2021.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Broni a seguito del trasferimento di proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Villa Nuova Italia - *Ex* Casa del Fascio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 26 settembre 2019 dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Broni (PV), ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 81.182 del 17 dicembre 2019 del notaio Magnani in Stradella, con il quale l'immobile denominato «Villa Nuova Italia-*Ex* Casa del Fascio», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore del Comune di Broni (PV), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota di posta elettronica certificata dell'Agenzia del demanio-DSII del 16 aprile 2020, con la quale è stata trasmessa la lettera prot. n. 4480, in data 15 aprile 2020, della Direzione regionale Lombardia, che ha, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Villa Nuova Italia-*Ex* Casa del Fascio», era già in uso al Comune di Broni (PV) in forza del contratto di locazione rep. n. 233 del 18 ottobre 2005, con decorrenza 1° novembre 2005 e scadenza 31 ottobre 2011, a fronte della corresponsione di un indennizzo annuo di euro 15.099,16;

Visto l'art. 6 dell'atto rep. n. 81.182 del 17 dicembre 2019, secondo cui, con riferimento alle entrate erariali rivenienti dall'utilizzo dell'immobile oggetto del trasferimento e risultanti alla data della stipula del medesimo atto, le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Broni (PV) sono ridotte, a decorrere dalla data dell'atto di trasferimento dell'immobile, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento stesso e che, qualora non fosse possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procederà al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Lombardia, prot. n. 11706 del 15 ottobre 2020;

Vista la nota di posta elettronica certificata dell'Agenzia del demanio-DSII del 16 dicembre 2020;
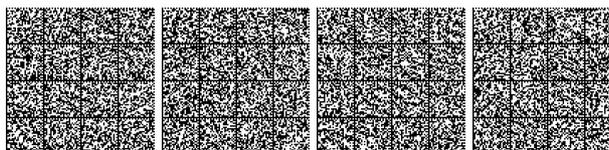
Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 17 dicembre 2019, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Broni (PV), sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «Villa Nuova Italia-*Ex* Casa del Fascio».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 15.099,16 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2019, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del comune.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 30.818,83 euro, nell'anno 2021 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 15.099,16 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Broni (PV).

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti al Comune di Broni (PV) e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, il Comune di Broni (PV) è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il Ministro: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 208

21A01762

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 marzo 2021.

Approvazione delle modalità di certificazione per assegnazione, nell'anno 2021, del contributo per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per il personale collocato in distacco per motivi sindacali.

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane nonché alle I.P.A.B. (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli m stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane»;

Ritenuto che Città metropolitane e liberi Consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto art. 1-*bis* del decreto-legge n. 599 del 1996;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente «Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna»;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Spesa ammissibile al rimborso

1. L'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal legislatore nell'art. 1-*bis* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all'istituto del «distacco sindacale», pertanto solo gli enti, di cui all'art. 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell'anno 2020, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di certificazione

1. È approvata la modalità di certificazione presente nell'Area riservata del Sistema certificazioni enti locali («Area certificati - TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all'attribuzione, per l'anno 2021, a favore di comuni, province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell'anno 2020, l'aspettativa per motivi sindacali - *rectius* distacco per motivi sindacali.

2. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli enti nell'ambito della predetta Area riservata a decorrere dal 12 aprile 2021 e fino alle ore 14,00 del 31 maggio 2021.

Art. 3.

Termini e specifiche di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le Città metropolitane, i liberi consorzi comunali, le comunità montane e le I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 2, richiesta di contributo a decorrere dal 12 aprile 2021 ed entro le ore 14,00 del 31 maggio 2021, a pena di decadenza.

2. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione «Configurazione Ente» dell'Area certificati - TBEL del sito web della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

4. È data facoltà agli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2021

Il direttore centrale: COLAIANNI

21A01783

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 febbraio 2021.

Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3 in materia di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

Visto l'art. 19, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, che prevedono che «All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare» e che «a disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla even-

tuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero».
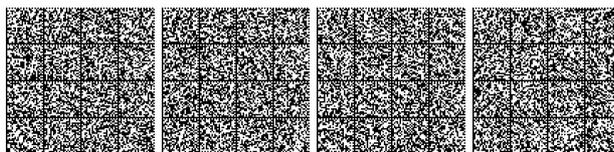
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» e, in particolare, l'art. 2 relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, comma 936, il quale prevede che «Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Rilevata l'esigenza di procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2020, n. 164;

Vista la proposta dei direttori generali interessati formulata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2020, n. 164;

Visto il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative;

Sentiti l'Organismo paritetico per l'innovazione e l'Organismo paritetico per l'innovazione - Area dirigenti;

Acquisito il parere positivo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato nella riunione del 4 febbraio 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto, non avente natura regolamentare, individua gli uffici di livello dirigenziale non generale e ne opera la distribuzione tra le strutture di livello dirigenziale generale, definendone i relativi compiti.

2. La dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale non generale definita dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, come modificato dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, così come integrata dall'art. 1, comma 936 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è ripartita secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

3. Gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero sono quelli individuati nell'allegato 2 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

4. Ciascuna direzione generale provvede, nelle materie di rispettiva competenza, alla cura del contenzioso, alla stipula di accordi e convenzioni assumendone le rispetti-

ve responsabilità, fermo restando quanto previsto in materia di coordinamento dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio 14 dicembre 2020, n. 164, nonché all'esercizio dei poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente; a supportare l'ufficio legislativo nell'attività di monitoraggio e coordinamento della normativa, dell'esame degli atti di sindacato ispettivo parlamentare, nonché all'istruttoria e alla redazione di provvedimenti di rilevanza generale.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2021

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 560

ALLEGATO *1*

RIEPILOGO DELLA DOTAZIONE ORGANICA
DEI POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE

	Uffici dirigenziali non generali
Segretariato generale	3
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore	6
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio	6
Direzione generale della ricerca	7
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione	4
Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali	6
Uffici di diretta collaborazione e Organismo indipendente di valutazione	6
totale	38

ALLEGATO *2*

UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

SEGRETARIATO GENERALE.

Il Segretariato generale è articolato in tre uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Organizzazione e programmazione strategica.

Coordinamento e supervisione dei flussi documentali in entrata e in uscita del Segretario generale.

Supporto al Segretario generale, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, nonché nello svolgimento delle funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e nell'elaborazione delle direttive dell'azione amministrativa nel monitoraggio della loro attuazione.

Coordinamento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, delle attività delle Direzioni generali al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della Conferenza permanente dei direttori generali, per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima sia nella fase di rilevazione delle problematiche emergenti sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Segretario generale.

Supporto al Segretario generale ai fini dell'esercizio dei poteri di impulso, sollecitazione e, previa diffida, sostituzione delle Direzioni generali, in caso di inerzia, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche avvalendosi del soggetto competente, ai sensi dell'art. 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai fini della risoluzione di ogni eventuale conflitto di competenza fra gli uffici dirigenziali di livello generale.

Predisposizione di documentazione idonea per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e formulazione, sentiti i direttori generali e, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Attività connesse, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, agli obblighi di trasparenza, incluse le verifiche sul rispetto degli stessi nonché attività connesse alle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance e degli atti regolamentari del sistema di valutazione del personale.

Supporto al Segretario generale nella predisposizione di circolari, direttive e linee guida.

Coordinamento dell'attività di *audit* interno finalizzato alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia della struttura ministeriale, nonché al miglioramento della gestione amministrativa, in raccordo con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali e con l'Organismo Indipendente di Valutazione.

Programmazione, assegnazione e ottimizzazione delle risorse umane del Segretariato generale.

Supporto, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, nella predisposizione, degli atti finalizzati all'adozione di provvedimenti di attribuzione *ad interim* dei Centri di responsabilità amministrativa, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei predetti Centri di responsabilità.

Supporto per l'adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche *ad interim*, dei provvedimenti di competenza delle Direzioni generali necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Attività del monitoraggio del contenzioso di particolare rilevanza per l'Amministrazione anche con riferimento alle conseguenti ricadute sulle risorse finanziarie.

Ufficio II - Programmazione economico - finanziaria. Supporto agli organismi consultivi.

Supporto al Segretario generale nelle attività connesse alla programmazione economica e finanziaria e nei conseguenti rapporti con gli organi competenti.

Programmazione, assegnazione e ottimizzazione delle risorse finanziarie e strumentali del Segretariato generale.

Coordinamento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e con le Direzioni generali, delle attività inerenti ai rapporti con le conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Attività di supporto alla segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con funzioni di rapporto tecnico al Segretario generale e di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e agli uffici di supporto degli organismi previsti dalla normativa in materia di formazione superiore e ricerca.

Supporto allo svolgimento delle funzioni e delle attività del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Coordinamento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, nelle attività di promozione e produzione artistica relativa al comparto delle Istituzioni AFAM, nonché eventi e manifestazioni, con la Direzione generale competente in materia di promozione artistica musicale e coreutica.

Ufficio III - Affari internazionali, comunicazione, digitalizzazione e statistica.

Coordinamento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, delle attività di internazionalizzazione della formazione superiore e della ricerca.

Coordinamento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e la Direzione generale competente per materia, dei rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale.

Coordinamento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e la Direzione generale competente in materia, delle attività di promozione di eventi, manifestazione e comunicazione ed informazione istituzionale.

Esame, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, dei protocolli di intesa, delle convenzioni e degli accordi, nonché verifica della relativa attuazione.

Supporto all'attività di studio, ricerca ed indagine in raccordo con la Direzione generale competente in materia di statistica.

Coordinamento nella definizione, in raccordo con la Direzione generale competente, delle linee strategiche in materia di digitalizzazione del Ministero.

Coordinamento delle istruttorie e dei pareri in merito alle richieste di patrocinio, in raccordo con le Direzioni generali.

Cura, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione, le relazioni istituzionali, con la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), con le conferenze dei Presidenti e Direttori delle Istituzioni AFAM, con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con particolare riferimento al programma annuale di attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), con l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero.

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE.

La Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali e coordinamento.

Coordinamento delle attività e dei progetti trasversali di competenza della Direzione, anche in relazione alle attività svolte su impulso degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Segretariato generale.

Coordinamento delle attività trasversali relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e del personale della Direzione generale, ivi inclusa la formazione, in raccordo con gli altri uffici, anche in relazione con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance, prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle materie di competenza della Direzione.

Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione.

Coordinamento degli affari legali degli uffici della Direzione generale e conseguenti rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali da parte della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

Istruttoria e pareri in merito alle richieste di patrocinio per le materie di competenza della Direzione generale.

Ufficio II - Assetti istituzionali.

Controllo statuti e regolamenti generali delle Istituzioni della formazione superiore (Università, Istituzioni AFAM), dei soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero (Fondazioni universitarie, Consorzi, etc.) e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Filiazione delle università estere.

Istruttoria dei procedimenti di nomina e designazione degli organi di governo e dei rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e controllo delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dei soggetti riconosciuti a vario titolo dal Ministero e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Professori emeriti e onorari.

Ufficio III - Programmazione e valutazione della formazione superiore.

Istituzione e accreditamento delle Istituzioni della formazione superiore operanti sul territorio nazionale, ivi compreso quello delle università estere.

Programmazione pluriennale degli obiettivi del sistema della formazione superiore e relativa valutazione, compresi i dipartimenti di eccellenza.

Elaborazione dei criteri per l'efficiente allocazione delle risorse alle Istituzioni della formazione superiore, compresa la promozione di interventi relativi al fondo giovani, alla no-tax area e, per quanto di competenza statale, ai servizi di orientamento, tutorato, *stage* e *job placement* delle Istituzioni del sistema della formazione superiore, anche mediante l'implementazione di specifici piani di intervento quali il piano lauree scientifiche e i piani orientamento e tutorato.

Programmazione, monitoraggio e gestione degli interventi relativi ai finanziamenti in conto capitale, inclusa l'edilizia.

Istruttoria relativa alla valutazione e alla approvazione del programma di attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e finanziamento dell'Agenzia.

Gestione delle attività di competenza nei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e con i Nuclei di valutazione.

Predisposizione, attuazione e verifica dello stato di realizzazione degli accordi di programma relativi al sistema della formazione superiore, ivi compresi gli accordi di programma quadro cofinanziati dal fondo di sviluppo e coesione e dai fondi strutturali.

Ufficio IV - Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore.

Coordinamento in materia di bilancio e rapporti con la Corte dei conti e con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di competenza dell'ufficio.

Definizione dei provvedimenti di assegnazione dei finanziamenti ministeriali alle Istituzioni della formazione superiore e ai consorzi.

Programmazione e controllo delle facoltà assunzionali, del fabbisogno e dei flussi finanziari delle Istituzioni della formazione superiore.

Supporto alla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle Università.

Controllo dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità.

Monitoraggio situazioni di bilancio e connesse procedure di verifica amministrativo-contabile.

Coordinamento delle attività dei rappresentanti del Ministero nei Collegi dei revisori dei conti per gli ambiti di competenza.

Gestione del programma "Rita Levi Montalcini".

Ufficio V - Stato giuridico ed economico del personale universitario.

Indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori, del personale dirigente, tecnico amministrativo e delle altre figure operanti presso le Istituzioni Universitarie previste dalla normativa nazionale.

Programmazione e gestione delle procedure nazionali per il reclutamento dei docenti universitari.

Chiamate dirette, anche per mobilità internazionale, nei ruoli della docenza universitaria.

Riconoscimento dei servizi all'estero.

Gestione delle nomine delle commissioni per la conferma in ruolo dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori.

Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM.

Stato giuridico e indirizzo, coordinamento, attuazione e monitoraggio della corretta applicazione delle norme relative allo stato giuridico, incluse la mobilità e la materia disciplinare, e al trattamento economico del personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Procedure relative alla programmazione e al reclutamento del personale AFAM.

Stato matricolare, riconoscimento cause di servizio, pensioni privilegiate, equo indennizzo del personale delle Istituzioni AFAM.

Rapporti con le Organizzazioni sindacali del settore AFAM.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
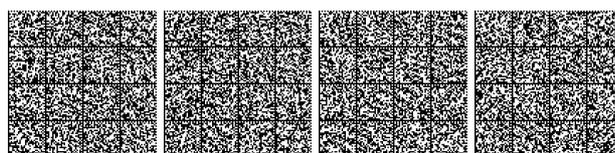
La Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali e coordinamento.

Coordinamento delle attività e dei progetti trasversali di competenza della Direzione, anche in relazione alle attività svolte su impulso degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Segretariato generale.

Coordinamento delle attività trasversali relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e del personale della Direzione generale, ivi inclusa la formazione, in raccordo con gli altri uffici, anche in relazione con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, nonché le attività correlate alla organizzazione della tecnostruttura di supporto all'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica di cui all'art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e ai rapporti convenzionali con le università a tal fine convenzionate con il Ministero, in raccordo con l'Ufficio V.

Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance, prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle materie di competenza della Direzione.

Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione.

Coordinamento degli affari legali degli uffici della Direzione generale e conseguenti rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali da parte della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

Istruttoria e pareri in merito alle richieste di patrocinio per le materie di competenza della Direzione generale.

Promozione, incentivazione e valorizzazione della produzione artistica e rapporti con la SIAE, programmi e premi specifici del sistema AFAM, ivi incluso il Premio nazionale delle arti.

Ufficio II - Studenti e interventi per il diritto allo studio.

Coordinamento e attuazione della normativa sul diritto allo studio per quanto di competenza statale, monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni e riparto del Fondo integrativo statale.

Valorizzazione del merito degli studenti nelle università e nelle istituzioni AFAM; iniziative ministeriali in tema di interventi a favore degli studenti. Politiche di sostegno per studenti diversamente abili.

Supporto all'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Riconoscimento e accreditamento dei collegi universitari di merito; definizione dei criteri per la ripartizione del contributo di funzionamento ai collegi di merito accreditati e relativa erogazione; nomina dei rappresentanti in seno agli organi istituzionali dei Collegi universitari di merito; rapporti con la Conferenza dei collegi universitari di merito, residenze universitarie per quanto di competenza statale.

Interventi dello Stato per alloggi e residenze per studenti universitari in relazione al cofinanziamento statale per la realizzazione di servizi abitativi a favore degli studenti della formazione superiore, e supporto alla Commissione ministeriale paritetica «alloggi e residenze per studenti universitari» tra MUR e Regioni di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 338.

Indirizzi e strategie in materia di rapporti delle università con lo sport. Promozione e sostegno delle attività dei Comitati universitari per lo sport di cui alla legge n. 28 giugno 1977, n. 394.

Ufficio III - Accesso programmato e procedure di valutazione dei titoli di studio universitari.

Attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in ambito medico e sanitario e cura dei rapporti con il Ministero della salute e con le Regioni.

Programmazione degli accessi e definizione delle procedure nazionali per l'accesso ai corsi di studio universitari di primo e secondo livello a numero programmato a livello nazionale.

Scuole superiori di mediazione linguistica e relativi corsi.

Procedure di corrispondenza, riconoscimento ed equivalenza dei titoli italiani di studio di primo, secondo e terzo ciclo anche i fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di formazione degli insegnanti.

Ufficio IV - Offerta formativa, ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio AFAM.

Controllo e vigilanza sui regolamenti e ordinamenti didattici, offerta formativa e procedure di accreditamento dei corsi di studio AFAM, inclusi quelli di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale.

Fornitura dei diplomi alle istituzioni AFAM.

Monitoraggio e coordinamento dei *master* rilasciati dalle Istituzioni AFAM.

Rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativamente alla pubblicità ingannevole per la tutela dei titoli accademici.

Procedure di corrispondenza, riconoscimento ed equivalenza dei titoli di studio AFAM italiani anche i fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Raccordo con il Ministero dell'istruzione in materia di formazione degli insegnanti.

Ufficio V - Scuole di specializzazione.

Attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in ambito medico e sanitario e cura dei rapporti con il Ministero della salute e con le regioni.

Istituzione e accreditamento delle scuole di specializzazione universitarie, ivi comprese le scuole delle professioni legali e programmazione e organizzazione dei relativi accessi per quanto di competenza ministeriale.

Scuole di psicoterapia e relativi corsi; supporto alla Commissione tecnica consultiva per la Psicoterapia.

Attuazione delle decisioni assunte dall'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica con il supporto della relativa tecnostruttura di cui all'art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ufficio VI - Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di stato e professioni.

Attuazione, per quanto di competenza, degli indirizzi e delle strategie in ambito medico e sanitario e cura dei rapporti con il Ministero della salute e con le regioni.

Regolamenti didattici, ordinamenti didattici, offerta formativa e procedure di accreditamento dei corsi di studio universitari (lauree, lauree magistrali, lauree magistrali a ciclo unico).

Procedure di accreditamento delle istituzioni autorizzate al rilascio del dottorato e accreditamento dei corsi di dottorato.

Istruttoria relativa ai procedimenti per il conferimento dei titoli accademici *ad honorem*.

Rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativamente alla pubblicità ingannevole per la tutela dei titoli accademici.

Monitoraggio e coordinamento dei master rilasciati dalle istituzioni universitarie.

Attuazione della normativa, programmazione e gestione degli esami di stato ai fini dell'iscrizione ad ordini e collegi professionali nonché procedure di accesso all'esercizio delle professioni e organizzazione degli esami di Stato per l'esercizio delle professioni.

Rapporti con ordini professionali e tirocini professionali. Supporto all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, curandone altresì l'attuazione delle delibere dal medesimo adottate.

Riconoscimento dei titoli esteri di livello universitario per l'ammissione al praticantato al fini dell'accesso agli esami di stato e applicazione della direttiva europea per la libera circolazione dei professionisti nonché riconoscimento delle abilitazioni conseguite all'estero.

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA.

La Direzione generale della ricerca è articolata in sette uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Bilancio e contabilità. Coordinamento staff della Direzione.

Coordinamento dei progetti trasversali di competenza della Direzione, anche in relazione alle attività svolte su impulso degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Segretariato generale.

Coordinamento delle attività trasversali relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e del personale della Direzione generale, ivi inclusa la formazione, in raccordo con gli altri uffici, anche in relazione con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance, prevenzione della corruzione e trasparenza nelle materie di competenza della Direzione.

Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione.

Coordinamento degli affari legali degli uffici della Direzione generale e conseguenti rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali da parte della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

Istruttoria e pareri in merito alle richieste di patrocinio per le materie di competenza della Direzione generale.

Rapporti con le Organizzazioni sindacali del settore Ricerca.

Rapporti con le Regioni e il mondo imprenditoriale nei settori di competenza dell'Ufficio.

Fabbisogno finanziario, monitoraggio dei flussi di cassa e gestione dei relativi rapporti col Ministero dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza.

Coordinamento delle proposte di previsione di spese per la predisposizione del disegno di legge (DDL) di bilancio annuale dello Stato e delle proposte normative di settore comportanti spese.

Coordinamento delle attività di referto al Parlamento e agli Organi di controllo sull'impiego degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero.

Gestione contabile delle risorse finanziare della Direzione generale.

Gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'art. 1, comma 870, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Gestione del conto di contabilità speciale afferente al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con conseguente gestione diretta di tutte le erogazioni in favore dei progetti con agevolazioni in forma mista di contributo nella spesa/credito agevolato.

Attività di recupero e certificazione dei crediti.

Rilevazione dei fabbisogni, elaborazione del piano acquisti e logistica della Direzione.

Autorità di pagamento e certificazione dei Programmi operativi nazionali co-finanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei e dei Piani e Programmi finanziati con le risorse nazionali della politica di coesione (Fondo per lo sviluppo e la coesione e Fondo di rotazione).

Ufficio II - Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e della cooperazione pubblico/privato in ambito nazionale.

Agevolazione della ricerca delle imprese e di altri soggetti pubblici e privati in ambito nazionale anche sulla base di accordi internazionali.

Incentivazione della collaborazione tra soggetti pubblici della ricerca e soggetti privati e del coordinamento nazionale in ambiti affini, anche tramite la promozione di accordi di programma istituzionali e per interventi pubblico-privati.

Cura dei rapporti con altri Ministeri, le regioni, gli enti locali ed altri soggetti, in materia di specializzazione, cooperazione e coesione territoriale della ricerca.

Supporto alla stipula dei connessi atti di negoziazione e di programmazione (protocolli di intesa, accordi di programma, intese e convenzioni, etc.), in coordinamento con gli altri uffici della Direzione.

Promozione della collaborazione tra i soggetti pubblici della ricerca e tra questi ed i soggetti privati, al fine di incentivare lo sviluppo di clusters tecnologici nazionali e di laboratori pubblico-privati.

Promozione di accordi e misure di coordinamento con le Amministrazioni regionali, ai fini della creazione di distretti di alta tecnologia e di reti d'impresa e di innovazione territoriali, tenendo conto della Strategia di specializzazione intelligente.

Monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati, valutazione d'impatto degli investimenti promossi. Attuazione e monitoraggio del Programma nazionale della ricerca (PNR) e supporto informativo nella definizione degli interventi attuativi in coordinamento con gli altri uffici della Direzione generale.

Attività connesse alla gestione degli interventi finanziati a valere su fondi strutturali e di investimento europei e sui fondi nazionali della politica di coesione (Fondo per lo sviluppo e la coesione e Fondo di rotazione) per le materie di competenza.

Assunzione dei compiti di ufficio studi per la Direzione finalizzati alla redazione di report, pubblicazioni, contributi ed elaborazione di posizioni, anche a beneficio delle Istituzioni europee e dell'OCSE.

Coordinamento, in collaborazione con gli uffici della Direzione, delle attività in materia di aiuti di Stato e assolvimento degli oneri connessi al Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Ufficio III - Incentivazione della ricerca pubblica e promozione delle carriere e della mobilità dei ricercatori, in attuazione delle priorità dello Spazio europeo della ricerca.

Sostegno alle attività di ricerca pubblica di base e strategica.

Definizione, promozione e gestione delle iniziative a favore dei ricercatori a valere su fondi pubblici e privati nazionali, in raccordo con le iniziative europee ed internazionali.

Programmazione, bandi, procedure di monitoraggio, selezione, attribuzione ed erogazione delle risorse. Definizione ed attuazione delle verifiche *ex post* degli interventi e dei progetti finanziati; valutazione d'impatto degli investimenti promossi.

Supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) e dei comitati di selezione da esso nominati.

Azioni di coordinamento delle attività di valutazione a beneficio delle singole misure di finanziamento in capo alla Direzione, per la verifica della omogeneità e celerità delle fasi *ex ante* dei progetti di ricerca.

Disciplina e gestione della banca dati degli esperti.

Attività connesse alla costituzione e gestione delle infrastrutture di ricerca funzionali alla ricerca di base.

Gestione e cura delle organizzazioni, operanti nell'alveo dello spazio europeo della ricerca, cui la Direzione garantisce un contributo finanziario ordinario a valere sui fondi di cui ha la disponibilità.

Attività connesse alla gestione degli interventi finanziati a valere su fondi strutturali e di investimento europei e sui fondi nazionali della politica di coesione (Fondo per lo sviluppo e la coesione e Fondo di rotazione) per le materie di competenza.

Ufficio IV - Programmi operativi nazionali finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e Piani e Programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e dal Fondo di rotazione, nell'ambito della politica di coesione.

Coordinamento con gli altri Ministeri e le Autorità nazionali in merito alle attività connesse alla *governance* della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Gestione dei rapporti con l'Unione europea, le amministrazioni nazionali centrali e locali interessate nonché con le parti economiche e sociali ai fini della formulazione, predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione co-finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dai fondi nazionali per la politica di coesione (Fondo per lo sviluppo e la coesione e Fondo di rotazione).

Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali per la ricerca co-finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei e dai fondi nazionali per la politica di coesione.

Gestione dei rapporti con la BEI e con il FEI.

Formulazione, attuazione e sorveglianza delle attività di comunicazione e di valutazione previsti per i Programmi operativi nazionali co-finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei. Coordinamento del sistema informativo per il monitoraggio degli interventi e gestione dei rapporti con il MEF - RGS - IGRUE.

Coordinamento delle azioni di rafforzamento amministrativo del personale della Direzione.

Gestione del sito istituzionale dedicato ai Programmi operativi nazionali e ai Piani e Programmi finanziati con risorse nazionali nell'ambito della politica di coesione.

Raccordo con la Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione per l'aggiornamento dei siti informativi del Ministero rivolti alla comunità scientifica. Gestione della piattaforma *Research Italy* – il portale della ricerca italiana.

Coordinamento e supporto informativo alla Segreteria tecnica per la valutazione e la revisione del PNR, in coordinamento con gli altri uffici della Direzione generale.

Attività connesse alle funzioni di controllo degli interventi a regia finanziati a valere sui Piani e Programmi di competenza.

Ufficio V - Programmazione, finanziamento e vigilanza degli enti e delle istituzioni pubbliche di ricerca e degli organismi di ricerca.
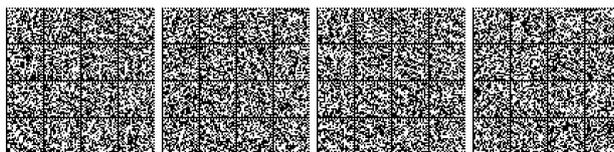
Valutazione e finanziamento dei piani annuali e pluriennali di attività degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Supporto alla definizione dei criteri di valutazione dei programmi in collaborazione con gli organismi di valutazione. Vigilanza e controllo sulle attività gestionali.

Ispezioni amministrativo-contabili che si rendano necessarie o funzionali in ragione della richiamata attività di vigilanza e controllo.

Attuazione dei provvedimenti di riordino degli EPR e controlli di legittimità e di merito sui relativi regolamenti e statuti.

Istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori degli enti e istituzioni pubbliche di ricerca.

Sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale e supporto all'attività di indirizzo del relativo settore, vigilanza e finanziamento.

Attività connesse alla gestione degli interventi finanziati a valere su fondi strutturali e di investimento europei e sui fondi nazionali della politica di coesione (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e Fondo di Rotazione) per le materie di competenza.

Supporto alla funzione di indirizzo nonché vigilanza, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, e finanziamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Finanziamento con fondi nazionali dei consorzi europei per le infrastrutture di ricerca (ERIC) e relativo coordinamento normativo e regolamentare in raccordo con l'Ufficio VII.

Attività relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche in raccordo con l'Ufficio VI.

Ufficio VI - Promozione e incentivazione alla diffusione delle attività e dei risultati della ricerca. Contributi triennali al funzionamento degli Enti privati di ricerca. Programmi speciali.

Attuazione dei procedimenti previsti dalla legge 28 marzo 1991, n. 113 per la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura scientifica, ivi compresa la definizione e la gestione, anche contabile, dei relativi accordi di programma, ed altri atti negoziali e di programmazione.

Concessione ed erogazione dei contributi previsti dal decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44 per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca.

Attività connesse alla normativa relativa al cinque per mille del gettito IRPEF e alle agevolazioni fiscali per soggetti finanziatori della ricerca scientifica.

Gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, in raccordo con il servizio di statistica della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, con particolare riferimento alla raccolta, valorizzazione e diffusione dei risultati e degli effetti degli interventi e delle ricerche finanziate.

Studio, analisi e comparazione dei dati presenti nel sistema informativo, per le materie di competenza.

Individuazione e proposizione di progetti speciali di ricerca finanziabili con il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

Completamento delle procedure relative al Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Completamento degli interventi speciali nelle aree meridionali, anche ai sensi della normativa relativa agli interventi straordinari nel mezzogiorno.

Approvazione, monitoraggio e controllo sul finanziamento erogato e valutazione dell'attuazione del Programma nazionale ricerche aerospaziali (PRORA), nel rispetto di quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7, del Programma ricerca in Artico (PRA) e del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA).

Attività connesse alla costituzione e gestione dei consorzi europei per le infrastrutture di ricerca.

Attività connesse alle funzioni di controllo degli interventi a titolarità, finanziati a valere su fondi strutturali e di investimento europei e sui fondi nazionali della politica di coesione in coordinamento con gli altri uffici della Direzione per le specifiche competenze di ciascuno.

Ufficio VII - Accordi e programmi di finanziamento di consorzi, fondazioni e enti di ricerca privati.

Autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione, nell'ambito di competenza del Ministero, delle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 511/2014.

Tenuta dei rapporti con le altre autorità nazionali competenti e partecipazione al tavolo tecnico interministeriale di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019.

Attività di vigilanza e monitoraggio della conformità degli utilizzatori, in qualità di punto di controllo.

Attività di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 153, nei casi di violazione delle norme del regolamento (UE) n. 511/2014.

Gestione e monitoraggio dei consorzi europei per le infrastrutture di ricerca connessi alle scienze della vita, finanziati con fondi nazionali.

Azioni di implementazione del PNR per le attività connesse alle scienze della vita.

Promozione e attuazione delle misure connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Indirizzo, normazione generale, coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni private di ricerca, e compiti di vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria sull' "Agenzia Italia Meteo".

Vigilanza, in coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sull'Agenzia nazionale per la ricerca.

Analisi, predisposizione e gestione di accordi per il finanziamento di attività di ricerca realizzata da consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati, quali il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), lo *Human Technopole*, l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e gli altri organismi operanti nel comparto della ricerca, riconosciuti da apposite norme e finanziati dal Ministero.

Gestione dei finanziamenti per attività di ricerca, previsti da specifiche disposizioni normative, realizzati da consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati.

Analisi della normazione generale e di attuazione, analisi e approvazione degli statuti e dei regolamenti di contabilità, vigilanza amministrativa, contabile e finanziaria afferente ai consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati.

Valutazione e finanziamento dei piani annuali e pluriennali di attività di consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati e relativa vigilanza e controllo.

Istruttoria per la designazione dei rappresentanti del Ministero nei consigli di amministrazione e nei collegi dei revisori di consorzi, fondazioni ed enti di ricerca privati che ricevono contributi a carico del bilancio del Ministero.

Analisi e rendicontazione delle attività degli ERIC e relativo coordinamento regolamentare in raccordo con l'Ufficio V.

DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE.

La Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione è articolata in quattro uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali e coordinamento.

Coordinamento delle attività e dei progetti trasversali di competenza della Direzione, anche in relazione alle attività svolte su impulso degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Segretariato generale.

Coordinamento delle attività trasversali relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e del personale della Direzione generale, ivi inclusa la formazione, in raccordo con gli altri uffici, anche in relazione con la Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance, prevenzione della corruzione e trasparenza nelle materie di competenza della Direzione.

Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione.

Coordinamento degli affari legali degli uffici della Direzione generale e conseguenti rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali da parte della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

Istruttoria e pareri in merito alle richieste di patrocinio per le materie di competenza della Direzione generale.

Monitoraggio della normativa europea in materia di formazione superiore, ricerca e comunicazione, curandone la divulgazione agli uffici delle Direzioni generali competenti per materia.

Cura delle attività legate all'individuazione degli esperti e degli addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e supporto alle attività istituzionali degli esperti con incarico di addetto scientifico e di addetto spaziale.

Promozione internazionale della lingua italiana e della sua certificazione, con riferimento ai settori di competenza del Ministero e rapporti con gli enti certificatori ed in raccordo con i competenti uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Cura delle relazioni istituzionali con le Amministrazioni centrali e regionali, con gli organismi pubblici e privati, ed, in particolare, con quelli operanti in materia di istruzione superiore e ricerca.

Ufficio II - Internazionalizzazione della formazione superiore.

Cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di internazionalizzazione della formazione superiore e integrazione delle autonomie delle istituzioni della formazione superiore nello spazio europeo della Formazione superiore ed in relazione con lo spazio europeo dell'educazione.

Riferimento nazionale per l'attuazione e il coordinamento del processo di Bologna e della Convenzione di Lisbona firmata dall'Italia l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148, e cura dei rapporti con il Centro nazionale di informazione (Enic-Naric) di cui all'art. IX.2 della Convenzione stessa.

Rapporti con gli organismi dell'Unione europea e predisposizione della fase ascendente del Consiglio dei ministri dell'Unione europea in materia di istruzione superiore.

Predisposizione della relazione annuale al Parlamento in merito alle attività europee per la parti di propria competenza.

Rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con le Agenzie nazionali nelle materie di competenza relative all'internazionalizzazione del sistema della formazione superiore e promozione internazionale dell'offerta formativa delle istituzioni della formazione superiore.

Programmi di cooperazione interuniversitaria ed internazionali in materia di formazione superiore.

Supporto alla definizione della posizione nazionale nei programmi dell'Unione europea correlati alla formazione superiore, e cura dei programmi di mobilità accademica internazionale con particolare riferimento al Programma *Erasmus plus* dell'Unione europea.

Rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nelle sedi internazionali e dell'Unione europea.

Interventi per l'attuazione degli accordi intergovernativi di cooperazione culturale tra l'Italia e i Paesi esteri, e collaborazione alla definizione dei protocolli bilaterali culturali in materia di formazione superiore in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Procedure di corrispondenza, riconoscimento, equivalenza ed equipollenza dei titoli di studio rilasciati da istituzioni estere della formazione superiore di primo, secondo e terzo livello, anche ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Riconoscimento dei titoli confessionali e dei titoli accademici italiani per uso all'estero.

Formazione transnazionale e monitoraggio delle iniziative relative alla costituzione delle università binazionali.

Ufficio III - Internazionalizzazione della ricerca.

Promozione e armonizzazione delle politiche della ricerca nell'ambito dell'Unione europea ed attività relative al programma quadro di ricerca e innovazione.

Cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, nonché delle partnership europee.

Supporto alla definizione della posizione nazionale nei programmi dell'Unione europea correlati alla ricerca, compreso il settore aerospaziale, in collaborazione e d'intesa con le altre Direzioni generali competenti per la parte nazionale.

Rapporti con gli organismi dell'Unione europea e predisposizione della fase ascendente del Consiglio dei ministri dell'Unione europea in materia di ricerca.

Predisposizione della relazione annuale al Parlamento in merito alle attività europee per le parti di propria competenza e dei rapporti annuali realizzati in collaborazione con gli esperti del Programma quadro e dei Programmi europei.

Cura dei rapporti e finanziamento degli organismi internazionali correlati alla ricerca e all'innovazione ed in particolare l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), l'Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN), l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), il Centro internazionale di fisica teorica (ICTP), l'Agenzia spaziale europea (ESA), il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), l'Istituto internazionale di scienze amministrative (IAS), l'European XFel e ogni altro organismo ed istituzione similare cui l'Italia aderisca in materie correlate alla ricerca.

Coordinamento della partecipazione italiana agli organismi di gestione delle *Partnership* europee, di EUREKA, delle *Eranet Cofund*, per la parte già avviata sotto l'egida del Programma quadro *Horizon* 2020, delle organizzazioni *ex* art. 185 TFUE e similari, compreso il coordinamento e supporto alle piattaforme tecnologiche e alle JTI previste nei Programmi quadro.

Interventi per l'attuazione e collaborazione alla definizione degli accordi intergovernativi di cooperazione bilaterale scientifico/tecnologica tra l'Italia e i Paesi esteri; partecipazione alle relative commissioni miste in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ufficio IV - Coordinamento e pianificazione delle attività di comunicazione.

In raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con il Segretariato generale, nonché in coordinamento con le Direzioni generali del Ministero, progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale rivolte ai cittadini, alla comunità scientifica ed accademica, e alle imprese, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, finalizzate alla promozione dell'istruzione superiore, della ricerca scientifica e tecnologica e delle attività del Ministero.

In raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e con il Segretariato generale, cura dei rapporti con gli organi di informazione in relazione all'attività di comunicazione del Ministero.

Cura di pubblicazioni, produzione editoriale, riviste, eventi, convegni e congressi in materia di istruzione superiore, ricerca e comunicazione.

Promozione e formazione della cultura della comunicazione negli ambiti di competenza del Ministero.

Elaborazione del piano di comunicazione annuale e gestione editoriale del sito istituzionale, degli strumenti multimediali e dei siti tematici.

Studi, analisi e raccolte di dati e informazioni sulle attività di comunicazione e misurazione della soddisfazione dell'utenza.

Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DEL BILANCIO E DEI SERVIZI STRUMENTALI.

La Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale che svolgono i compiti di seguito individuati.

Ufficio I - Affari generali, pianificazione strategica delle risorse umane, reclutamento e relazioni sindacali.

Affari generali e del personale del Ministero.

Coordinamento delle attività e dei progetti trasversali di competenza della Direzione, anche in relazione alle attività svolte su impulso degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Segretariato generale.
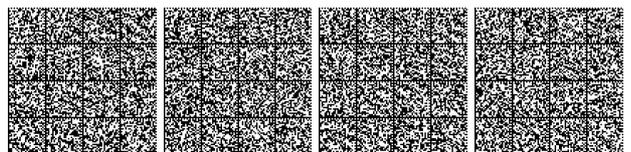
Coordinamento delle attività trasversali relative alla programmazione e gestione delle risorse finanziarie e del personale della Direzione generale.

Coordinamento degli adempimenti relativi al ciclo della performance, prevenzione della corruzione e trasparenza nelle materie di competenza della Direzione.

Istruttoria e pareri in merito alle richieste di patrocinio per le materie di competenza della Direzione generale.

Organici del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero.

Attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo, dirigenziale e non, del Ministero.

Pianificazione e allocazione delle risorse umane del Ministero.

Programmazione triennale dei fabbisogni di personale e richieste di autorizzazione.

Nomine in ruolo e periodo di prova.

Ruolo di anzianità, stato matricolare e fascicolo personale.

Stato giuridico e rapporto di lavoro.

Mobilità, comandi e distacchi e rapporti con il Dipartimento per la funzione pubblica.

Autorizzazione all'accettazione di incarichi.

Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale.

Predisposizione, per l'adozione da parte del direttore generale, degli atti di incarico e dei contratti individuali di lavoro per i dirigenti di seconda fascia.

Predisposizione degli interpelli dirigenziali per gli uffici della Direzione.

Gestione e adempimenti relativi alle procedure concorsuali di selezione e di reclutamento del personale delle aree e del personale dirigenziale.

Gestione presenze e posizioni di stato.

Assunzioni obbligatorie.

Relazioni sindacali e contrattazione integrativa nazionale e di sede, per il comparto funzioni centrali, per il personale dirigenziale e non dirigenziale.

Studio, analisi e attuazione dei CCNL.

Ufficio II - Contezioso, disciplina, formazione e controllo di gestione.

Welfare aziendale e rapporti con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) e con l'Organismo paritetico per l'innovazione.

Commissione sussidi.

Predisposizione del Piano triennale di formazione del personale amministrativo del Ministero.

Attivazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione previsti dal Piano, monitoraggio e valutazione dei processi formativi.

Rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione per la formazione del personale dirigenziale e delle aree funzionali.

Gestione degli affari legali degli uffici della Direzione Generale.

Predisposizione degli atti finalizzati alla liquidazione delle spese legali da parte dell'Ufficio V.

Supporto all'attività di coordinamento normativo nelle materie di competenza della Direzione.

Rapporti con l'Avvocatura dello Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Esecuzione delle sentenze ed ordinanze.

Procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione e del personale dirigenziale.

Tentativi obbligatori di conciliazione. Incarichi ispettivi amministrativi.

Attività di *audit* interno finalizzato alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia della struttura ministeriale, nonché al miglioramento della gestione amministrativa anche in raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione.

Ufficio III - Trattamento economico, di previdenza e quiescenza.

Trattamento economico fondamentale e accessorio del personale.

Funzione di sostituto d'imposta per il personale dell'Amministrazione.

Supporto tecnico-finanziario alla contrattazione nazionale integrativa del personale dell'Amministrazione con la predisposizione delle relazioni tecniche connesse.

Acquisizione dei dati relativi alle somme versate all'erario per i compensi spettanti al personale dirigente, per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi in regime di onnicomprensività retributiva.

Gestione contabile delle competenze accessorie del personale e assegnazione delle risorse.

Supporto al direttore generale nella valutazione dei dirigenti.

Riconoscimento di infermità per causa di servizio ed equo indennizzo.

Cessazioni dal servizio.

Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero.

Predisposizione della parte contabile dei contratti individuali di lavoro del personale dirigenziale.

Spese missioni del personale.

Liquidazione compensi relativi agli incarichi istituzionali.

Ufficio IV - Contratti e servizi generali.

Programmazione acquisti comuni a tutti i centri di responsabilità dell'Amministrazione ed elaborazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Programmazione acquisti di beni e servizi IT e gestione amministrativo-contabile dei contratti che afferiscono al sistema informativo e alle infrastrutture di rete.

Gestione delle procedure amministrativo-contabili relative alle attività strumentali, alle attività contrattuali e convenzionali dell'Amministrazione, compresi gli affidamenti anche in favore di soggetti *in house*, nonché quelli afferenti al sistema informativo e alle infrastrutture di rete.

Gestione contrattuale dei servizi, strutture e compiti strumentali dell'Amministrazione.

Gestione amministrativo-contabile dei contratti di locazione degli immobili in uso all'Amministrazione.

Ufficiale rogante per l'Amministrazione.

Gestione dei servizi generali: consegnatario, cassiere, corrispondenza, portineria, automobilistico e centralino telefonico.

Interventi di piccola manutenzione degli immobili in uso all'Amministrazione.

Coordinamento dei servizi di prevenzione e protezione, in materia di sicurezza, degli uffici dell'Amministrazione.

Ufficio V - Risorse finanziarie.

Gestione contabile delle risorse finanziarie della Direzione generale.

Supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il Documento di Economia e Finanza.

Rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle Direzioni generali e coordinamento dell'attività di predisposizione del budget economico, della relativa revisione e del consuntivo economico.

Predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, supporto alla redazione delle proposte per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro.

Predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie in relazione alle destinazioni per essi previste; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento.

Predisposizione degli atti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo.

Analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa.

Gestione unificata delle spese strumentali del Ministero, individuate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Attività di assistenza sulle materie giuridico-contabili di competenza delle diverse Direzioni generali.

Gestione del pagamento delle spese processuali, del risarcimento dei danni e degli accessori relativi al contenzioso inerente alle Direzioni generali del Ministero.

Ufficio VI - Pianificazione strategica dei servizi IT, gestione infrastruttura, rete e sicurezza.

Servizio di statistica.

Pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo, ivi compresa la rete intranet.

Monitoraggio dei contratti afferenti al sistema informativo e infrastrutture di rete.

Svolgimento dei compiti di responsabile per la transizione digitale ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Promozione di progetti e di iniziative comuni nell'area delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Cura dei rapporti con l'AgId - Agenzia per l'Italia digitale.

Progettazione e sviluppo di nuovi servizi e applicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi a supporto del sistema della formazione superiore.

Gestione dell'infrastruttura di rete del Ministero, definizione di standard tecnologici per favorire la cooperazione informatica e i servizi di interconnessione con altre amministrazioni.

Attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione del Ministero, con particolare riferimento ai processi connessi all'utilizzo del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione documentale e alla gestione degli archivi digitali nonché alla firma digitale.

Indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza del sistema informativo, anche attraverso l'implementazione delle misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Gestione dell'infrastruttura del sito istituzionale dell'Amministrazione.

Servizio di statistica istituito a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del Ministero.

Gestione dell'Anagrafe nazionale degli studenti della formazione superiore, dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, in raccordo con le Direzioni generali competenti e cura delle intese per l'accesso ai dati delle anagrafi da parte dei soggetti esterni, nel rispetto della tutela della privacy.

Raccordo con altri enti e organismi per la raccolta e diffusione di dati riguardanti il settore della formazione superiore e ricerca.

Elaborazione di studi e analisi funzionali all'attività delle Direzioni generali, relativamente ad aspetti inerenti alle tematiche di rispettiva competenza.

Raccolta, rilevazione ed elaborazione dati nel settore della formazione superiore come previsto nell'ambito della programmazione statistica nazionale (PSN).

21A01803

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 marzo 2021.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso l'Ufficio Nep della Corte di appello di Firenze.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Firenze dell'8 marzo 2021 dalla quale risulta che, a causa della positività al COVID-19 di un dipendente dell'Ufficio Nep della stessa Corte, è stata disposta a decorrere dall'8 marzo 2021 e fino al 13 marzo 2021 la chiusura dei locali dell'Unep e sono state sospese le attività dell'ufficio, in attesa della sanificazione dei locali e dell'esito dei tamponi cui tutti i dipendenti sono stati sottoposti;

Vista la contestuale richiesta di sospensione dei termini di decadenza;

Considerato che, in conseguenza delle precauzioni adottate al fine di evitare il propagarsi del contagio da COVID-19, è stata disposta la sanificazione dei locali e l'isolamento domiciliare del personale;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per la concessione della proroga dei termini di decadenza relativamente al compimento degli atti presso il predetto ufficio ovvero a mezzo del personale ad esso addetto;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP presso la Corte di appello di Firenze nel periodo dall'8 marzo 2021 al 13 marzo 2021, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di personale addetto allo stesso scadenti in tale periodo o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dispone la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2021

La Ministra: CARTABIA

21A01791

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 16 marzo 2021.

Determinazione delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o prodotti petroliferi, per l'anno scorta 2021.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greg-

gio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3, comma 1, il quale dispone che le scorte petrolifere di sicurezza e specifiche del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014, ed in particolare l'art. 25 recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilità di ampliare la tenuta delle scorte all'estero anche per le scorte specifiche non attribuite all'OCSIT;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 2, modifica l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, stabilendo che «in deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2020, n. 82, di determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020;

Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 29 settembre 2020 concernente la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure per la detenzione delle scorte in altri paesi dell'Unione europea e delle scorte tenute sul territorio nazionale per conto di altri paesi dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 di attuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio, che all'art. 1, punto 8, modifica l'allegato I (di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249), stabilendo che per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, ci si avvale del metodo che dalla somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale, prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione del 7 novembre 2017, adattata per tenere conto di eventuali variazioni delle scorte, viene dedotta a scelta dello Stato membro dell'Unione europea una delle tre cifre seguenti: *a)* 4%; *b)* il tasso medio di resa della nafta; *c)* il consumo netto effettivo di nafta;

Considerato che dalla applicazione delle tre diverse deduzioni citate si ottengono i seguenti valori di novanta giorni di importazioni giornaliere nette:

a) 8.560.000 tep;

b) 8.242.000 tep;

c) 8.053.000 tep;

Considerato di voler adottare il metodo più favorevole di deduzione, che per l'anno 2020 risulta essere il consumo effettivo netto di nafta, si è calcolato che le importazioni nette dell'Italia dell'anno 2020 sono pari a 32.748.774 tonnellate equivalenti di petrolio, di seguito denominate tep di cui 8.053.000 tep corrispondono a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie;

Considerato che tale metodo scelto consente in ogni caso di rispettare anche gli obblighi di scorte obbligatorie derivanti dall'appartenenza all'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.) del 16 febbraio 2021 che riporta i consumi finali dell'Italia dell'anno 2020, pari a 43.499.000 tep, di cui 7.249.833 tep corrispondono a sessantuno giorni di consumo nazionale;

Visto il documento applicativo scorte petrolifere – Regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dello sviluppo economico e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa, per conto del Ministero dello sviluppo economico – DGSAIE, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo https://mise.ocsit.it/scorte/

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 che all'art. 2, comma 2, ha previsto tra i compiti del Ministero della transizione ecologica quelli della «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica»;

Considerato che la competenza sulla «gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica» rientra tra quelle della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, del Dipartimento per l'energia ed il clima, del Ministero della transizione ecologica;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione delle scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2021

1. L'anno scorta 2021 inizia il 1° luglio 2021 e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2022.

2. Avendo verificato che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e II del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, con riferimento all'anno 2020, il valore di novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie corrisponde a 8.053.000 tep e che il valore di sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio corrisponde a 7.249.833 tep, in forza dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che dispone che il livello di scorte di sicurezza equivale al quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio, le scorte per l'anno scorta 2021, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie.

3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessità di raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, si riportano i seguenti valori necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche tra i soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 7 dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati:

a) l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, valore *a)*, da costituire e mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno scorta 2021, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è determinato in complessive 8.053.000 tep equivalenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie dell'Italia nell'anno 2020;

b) sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8 e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1 dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il valore dell'aggregato totale Italia di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di seguito denominati prodotti soggetti all'obbligo, valore *b)*, è determinato in 34.425.722 tep;

c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tep di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore *c)*, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2021 è determinato pari a 0,2339.

4. La contabilizzazione del livello delle scorte complessivamente detenuto per l'anno scorta 2021 è effettuata con il metodo riportato nell'allegato III.1 lettera *a)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, includendo tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modifiche, stabilendone l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065.

5. Sulla base delle dichiarazioni effettuate dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici, si rileva che il totale dell'immesso in consumo comprensivo del GPL e dei quantitativi ricadenti in franchigia e quindi esclusi dall'obbligo di scorta, nell'anno 2020 è stato pari a 35.411.426 tonnellate.

Art. 2.

Valutazione annuale degli ulteriori obblighi di scorta per il prodotto GPL

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, non si ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta per l'anno scorta 2021 relativamente al prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL).

Art. 3.

Identificazione dei prodotti petroliferi che compongono le scorte specifiche

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno scorta 2021:

a) benzina per motori;

b) jet fuel del tipo cherosene;

c) gasolio (olio combustibile distillato);

d) olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo),

che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2020 calcolato secondo il metodo di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Art. 4.

Obbligo di detenzione di scorte specifiche a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, per l'anno scorta 2021 all'OCSIT, istituito ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, è assegnato un obbligo di detenzione di scorte specifiche pari a ventisette giorni.
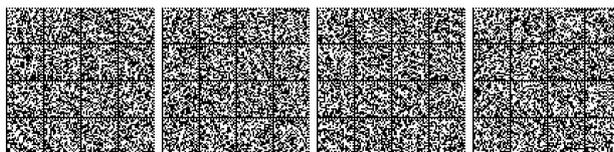
2. Per l'anno scorta 2021 le scorte in prodotti con le stesse caratteristiche delle scorte specifiche, di seguito denominate «scorte in prodotti», di proprietà dei soggetti obbligati sono conseguentemente pari a tre giorni.

3. Conseguentemente, per l'anno scorta 2021 a carico dei soggetti obbligati sono disposti, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo di cui al comma 1, obblighi di delega nei confronti dell'OCSIT stesso per un ammontare pari a ventisette giorni.

Art. 5.

Determinazione della quota individuale di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2021

1. In esito all'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, la quota individuale dell'obbligo di scorta complessiva di cui all'art. 1, comprensiva della quota parte di prodotto inestraibile, è determinata per ogni soggetto obbligato secondo i seguenti criteri:

a) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo delle diverse tipologie di prodotti di cui all'art. 3, comma 1, che complessivamente ammontano a 32.557.282 tep, ai fini della determinazione delle scorte in prodotti che i soggetti obbligati devono detenere;

b) in misura proporzionale al relativo immesso in consumo di tutte le tipologie di prodotti energetici, ai fini della determinazione delle rimanenti scorte di sicurezza.

2. Le scorte in prodotti di cui al comma 1 ammontano complessivamente, a livello Paese per l'anno scorta 2021, a 2.684.333 tep, di cui le scorte specifiche dell'OCSIT ammontano a 2.415.900 tep, mentre le rimanenti scorte di sicurezza ammontano complessivamente a livello Paese a 6.565.432 tep. La trasformazione in tep delle tonnellate di scorte specifiche e di scorte in prodotti e delle scorte di sicurezza è effettuata attraverso i coefficienti riportati rispettivamente negli allegati 1 e 2.

3. La quota individuale nelle sue componenti di scorte specifiche, di scorte in prodotti e di scorte di sicurezza è comunicata all'OCSIT e ad ogni soggetto obbligato esclusivamente attraverso la piattaforma informatica citata in premessa, alla quale l'OCSIT ed ogni soggetto obbligato accedono in via esclusiva per gli obblighi di propria competenza.

4. A tal fine, il soggetto obbligato accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta individuale suddiviso nelle due fattispecie di scorte di sicurezza (valore X_{60}) e scorte in prodotti (valore X_3), con l'indicazione delle relative quote massime detenibili nel territorio di altri stati membri dell'Unione europea. L'OCSIT accedendo con le proprie credenziali alla citata piattaforma informatica è tenuto a prendere visione del proprio obbligo di scorta nella fattispecie di scorte specifiche (valore X_{27}) detenibile esclusivamente nel territorio nazionale.

5. La quota individuale di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2021 deve essere costituita a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2021. Parimenti le scorte specifiche dell'OCSIT per l'anno scorta 2021 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del 1° luglio 2021.

6. Entro la data di cui al comma 4 i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2 la dislocazione delle scorte di sicurezza e scorte in prodotti a copertura della propria quota individuale complessiva d'obbligo. Pari obbligo di comunicazione è disposto in capo all'OCSIT relativamente alle scorte specifiche.

7. Qualora le scorte di sicurezza e le scorte in prodotti siano dislocate presso depositi fiscali la cui titolarità risulti essere di operatori economici diversi dal soggetto obbligato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo è necessaria una conferma della costituzione di tali scorte effettuata dai titolari degli stessi depositi fiscali presso cui le scorte sono dislocate, tramite la piattaforma informatica di cui al comma 2. Pari obbligo di conferma è disposto anche relativamente alle scorte specifiche dell'OCSIT.

8. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte di sicurezza, delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti potrà essere disposta previa le modalità operative e tempistica previste nella stessa piattaforma.

Art. 6.

Valutazione annuale del limite massimo percentuale di scorte di sicurezza e di scorte in prodotti detenibili all'estero

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 5 e 6 e dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto dell'andamento del mercato delle scorte di sicurezza e dell'attuale direttiva comunitaria, per l'anno scorta 2021, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri stati membri dell'Unione europea è fissato al 100 per cento.

2. L'OCSIT detiene le scorte di cui all'art. 4, comma 1, esclusivamente nel territorio nazionale.

Art. 7.

Limite dei biocarburanti detenibili a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono indicati i seguenti limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti per l'anno scorta 2021 relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori:

a) biocarburanti miscelabili con il gasolio: 25 per cento;

b) biocarburanti miscelabili con la benzina per motori: 10 per cento.
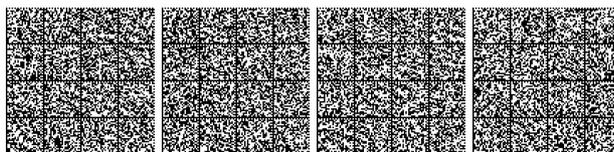
2. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta di sicurezza (valore X_{60}) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

3. I biocarburanti, nelle misure massime previste dal comma 1, possono essere fatti valere a copertura dell'obbligo di scorta in prodotti (valore X_3) qualora siano stoccati, anche in siti diversi, in relazione a benzina per motori e gasolio destinati ad essere utilizzati nel settore dei trasporti, sia nel territorio nazionale che nel territorio di un diverso Paese dell'Unione europea.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

Il Ministro: CINGOLANI

Allegato I

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti	**Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)**
Jet Fuel tipo cherosene	1,2
Benzina per motori	1,2
Gasolio (autotrazione/riscaldamento e altri gasoli)	1,2
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,2
Biocarburante per gasolio	1,2
Biocarburante per benzina	1,2
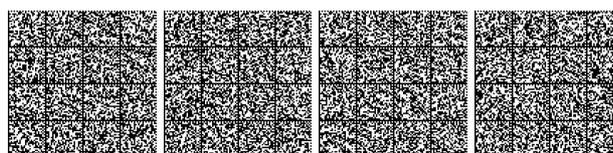
Allegato II

Elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'articolo 3, comma 8 e articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

Prodotti	**Coefficiente di trasformazione delle tonnellate in tonnellate equivalenti di petrolio (tep)**
Petrolio Greggio	0,96
LGN	0,96
Semilavorati (prodotti base di raffineria)	0,96
Altri Idrocarburi	0,96
Gas di raffinerie	1,065
Etano	1,065
GPL	1,065
Nafta	0
Benzina per motori	1,065
Benzina Avio	1,065
Jet Fuel tipo Benzina	1,065
Jet Fuel tipo Kerosene	1,065
Altro kerosene	1,065
Gasolio	1,065
Gasolio autotrazione	1,065
Gasolio riscaldamento e altri gasoli	1,065
Olio combustibile (ATZ/BTZ)	1,065
Acqua ragia minerale e benzine speciali	1,065
Lubrificanti	1,065
Bitume	1,065
Cere paraffiniche	1,065
Coke di Petrolio	1,065
Biocarburante per gasolio (solo copertura obbligo)	1,065
Biocarburante per benzina (solo copertura obbligo)	1,065

21A01700

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 marzo 2021.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze. (Ordinanza n. 750).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio, ricadenti nella città metropolitana di Firenze nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 con la quale il medesimo stato di emergenza è stato prorogato di dodici mesi;

Considerato che con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 è stato, altresì, disposto, ai sensi del dell'art. 24, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, pari ad euro 7.450.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, ai fini del completamento delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* e per l'avvio degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020 e n. 661 del 6 aprile 2020;

Viste le note della Regione Toscana prot. n. 351006 del 14 ottobre 2020 e prot. n. 421729 del 1° dicembre 2020;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure di protezione civile necessarie per fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627/2020

1. Al comma 7 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il termine di cui sopra può essere prorogato dal Comune, al massimo di ulteriori due mesi, su istanza motivata del beneficiario del contributo.».

2. Il comma 14 dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 16 gennaio 2020, è sostituito dal seguente:

«14. Tra le unità immobiliari danneggiate e possibili destinatarie dei contributi di cui ai commi 1 e 2, sono da intendersi anche quelle destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, nonché le unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, abituale e continuativa, la cui riparazione dei danni sia strumentale al recupero della funzionalità dell'intera unità strutturale di cui fanno parte. Per gli immobili di cui al presente comma l'erogazione dei contributi è subordinata al parere del competente settore della Regione Toscana in merito alla verifica dei progetti ai sensi delle norme tecniche vigenti e che, una volta realizzati, consentano la revoca dell'ordinanza di sgombero.».

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione dell'art. 1 si provvede a valere sulle risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 citata in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A01782

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zantac»

Con la determina n. aSM - 13/2021 - 2937 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale:

medicinale: ZANTAC;

confezione A.I.C. n. 038486027;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse,

della BB Farma S.r.l.

21A01610

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zantac»

Con la determina n. aSM - 12/2021 - 200 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: ZANTAC;

confezione: A.I.C. n. 024448021; descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione: A.I.C. n. 024448033; descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale;

confezione: A.I.C. n. 024448058; descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione: A.I.C. n. 024448060; descrizione: «150 mg/10 ml sciroppo» flacone 200 ml;

confezione: A.I.C. n. 024448072; descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse,

della Glaxosmithkline S.p.a.

21A01611

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Doc Generici».

Con la determina n. aSM - 2/2021 - 898 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANITIDINA DOC GENERICI;

confezione A.I.C. n. 034471019; descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione A.I.C. n. 034471021; descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

confezione A.I.C. n. 034471045; descrizione: «75 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione A.I.C. n. 034471058; descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse,

della DOC Generici S.r.l.

21A01612

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina EG».

Con la determina n. aSM - 11/2021 - 1561 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANITIDINA EG;

confezione: A.I.C. n. 035387012; descrizione: 10 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387024; descrizione: 20 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387036; descrizione: 28 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387048; descrizione: 30 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387051; descrizione: 50 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387063; descrizione: 56 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387075; descrizione: 60 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387190; descrizione: 60 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387087; descrizione: 100 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387202; descrizione: 100 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387099; descrizione: 112 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387101; descrizione: 500 compresse rivestite con film da 150 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387214; descrizione: 500 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387113; descrizione: 10 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387125; descrizione: 14 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387137; descrizione: 15 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387149; descrizione: 20 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387152; descrizione: 28 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387164; descrizione: 30 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387176; descrizione: 50 compresse rivestite con film da 300 mg;

confezione: A.I.C. n. 035387188; descrizione: 56 compresse rivestite con film da 300 mg,

della EG S.p.a.

21A01613

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Alter».

Con la determina n. aSM - 10/2021 - 2753 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANITIDINA ALTER;

confezione: 035702012;

descrizione: 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da da 150 mg;

confezione: 035702024;

descrizione: 10 compresse rivestite con film da 300 mg in blister AL/AL;

confezione: 035702036;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

della Laboratori Alter S.r.l..

21A01614
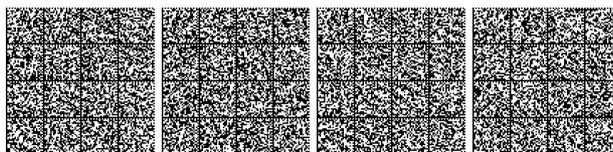
Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Pensa».

Con la determina n. aSM - 1/2021 - 3018 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANITIDINA PENSA;

confezione: 035334034;

descrizione: «300 mg compresserivestite con film» 20 compresse;

confezione: 035334022;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

della Pensa Pharma S.p.a..

21A01615

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raniben»

Con la determina n. aSM - 6/2021 - 211 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANIBEN;

confezione: 025241050;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

confezione: 025241086;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse

della F.I.R.M.A. S.p.a..

21A01616

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Almus».

Con la determina n. aSM - 9/2021 - 2812 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANITIDINA ALMUS;

confezione: 035701010;

descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

confezione: 035701022;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

confezione: 035701034;

descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

della ALMUS S.r.l..

21A01617

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 41/2021 - 3810 del 10 marzo 2021 è stata revocata, su rinuncia della New Pharmashop S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: STILNOX.

Confezione: 043343019.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: TOBRADEX.

Confezione: 043319019.

Descrizione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: TOBRAL.

Confezione: 043317015.

Descrizione: «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A01618

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Pfizer».

Con la determina n. aRM - 42/2021 - 40 dell'11 marzo 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DOCETAXEL PFIZER;

confezione: 039627017;

descrizione: «10mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2ml;

confezione: 039627029;

descrizione: «10mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 8ml;

confezione: 039627031;

descrizione: «10mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 16ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A01619

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gipsy»

Con la determina n. aSM - 4/2021 - 3260 del 9 marzo 2021 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e seguenti del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: GIPSY;

confezione: 036332029;

descrizione: «150 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

confezione: 036332031;

descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

confezione: 036332043;

descrizione: «300 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

della Farmakopea S.p.a.
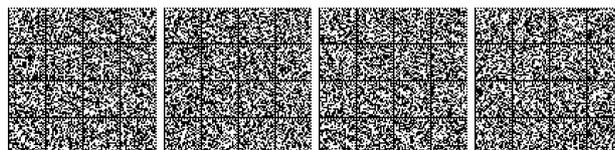
21A01620

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali - Triennio 2016-2018

Il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 12,30 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) nella persona del Presidente Cons. Antonio Naddeo *(firmato)*e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative dell'area delle funzioni locali.

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
FP CGIL *(firmato)*	CGIL *(firmato)*
CISL FP *(firmato)*	CISL *(firmato)*
UIL FPL *(firmato)*	UIL *(firmato)*
FEDIR SANITÀ *(firmato)*	COSMED *(firmato)*
DIREL *(firmato)*	CODIRP *(firmato)*
DIRER *(firmato)*	COSMED *(firmato)*
UNSCP *(firmato)*	

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area delle funzioni locali (art. 7, comma 3, CCNQ 13 luglio 2016) relativo al triennio 2016-2018.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'AREA FUNZIONI LOCALI

Periodo 2016-2018

Indice

I. Parte comune

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Capo I Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3. Obiettivi e strumenti
Art. 4. Informazione
Art. 5. Confronto
Art. 6. Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 7. Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
Art. 8. Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
Art. 9. Clausole di raffreddamento
Capo II Diritti sindacali
Art. 10. Contributi sindacali
Art. 11. Diritto di assemblea
Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI
Capo I Disposizioni comuni su istituti normativi
Art. 12. Contratto individuale
Art. 13. Orario di lavoro
Art. 14. Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 15. Unioni civili
Art. 16. Ferie e festività
Art. 17. Ferie e riposi solidali
Art. 18. Servizio militare
Art. 19. Assenze retribuite
Art. 20. Assenze per malattia
Art. 21. Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Art. 22. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
Art. 23. Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero
Art. 24. Congedi dei genitori
Art. 25. Aspettative per motivi personali o di famiglia
Art. 26. Norme comuni sulle aspettative
Art. 27. Assenze previste da particolari disposizioni di legge
Art. 28. Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Capo II Disposizioni comuni su istituti economici
Art. 29. Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
Art. 30. Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato
Art. 31. Clausola di salvaguardia economica
Art. 32. *Welfare* integrativo
Capo III Responsabilità disciplinare
Art. 33. Principi generali
Art. 34. Obblighi
Art. 35. Sanzioni disciplinari
Art. 36. Codice disciplinare
Art. 37. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Art. 38. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 39. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 40. La determinazione concordata della sanzione
Art. 41. Norme finali in tema di responsabilità disciplinare
Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE COMUNE
Art. 42. Conferme e disapplicazioni

II. Sezione dirigenti

Titolo I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Art. 43. Destinatari della Sezione «Dirigenti»
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 44. Confronto materie
Art. 45. Contrattazione integrativa: materie
Art. 46. Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale
Art. 47. Relazioni sindacali delle unioni di comuni
Titolo III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 48. Incarichi dirigenziali
Art. 49. Recesso per responsabilità dirigenziale
Art. 50. Comitato dei garanti
Capo II Formazione
Art. 51. Linee guida generali in materia di formazione
Capo III Disposizioni su istituti economici
Art. 52. Incentivi alla mobilità territoriale del dirigente
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 53. Struttura della retribuzione

Art. 54. Trattamento economico fisso
Art. 55. Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 56. Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato
Art. 57. Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
Art. 58. Incarichi *ad interim*
Art. 59. Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada
Art. 60. Onnicomprensività del trattamento economico
Art. 61. Trattamento economico del personale in distacco sindacale
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI
Art. 62. Conferme e disapplicazioni

III. Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali

Titolo. I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Art. 63. Destinatari della Sezione «Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali»
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 64. Confronto materie
Art. 65. Confronto regionale
Art. 66. Contrattazione integrativa: materie
Titolo III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 67. Il contratto individuale di lavoro
Art. 68. Ricostituzione del rapporto di lavoro
Capo II Sistema degli incarichi dirigenziali
Art. 69. Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale
Art. 70. Tipologie d'incarico
Art. 71. Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure
Art. 72. Dirigente ambientale
Art. 73. Sostituzioni
Capo III Verifica e valutazione dei dirigenti
Art. 74. Obiettivi e principi della valutazione
Art. 75. Procedure di valutazione
Art. 76. Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti
Art. 77. Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione
Art. 78. Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del Collegio tecnico
Art. 79. La valutazione negativa
Art. 80. Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'Organismo indipendente di valutazione
Art. 81. Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del Collegio tecnico
Capo IV Disposizioni su istituti economici
Art.82. Patrocinio legale
Art. 83. Copertura assicurativa per la responsabilità civile
Capo V Attività di consulenza
Art. 84. Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo
Art. 85. Altre attività dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 86. Struttura della retribuzione
Art. 87. Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima unificata
Art. 88. Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 89. Nuova disciplina della retribuzione di posizione
Art. 90. Fondo retribuzione di posizione
Art. 91. Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori
Art. 92. Pronta disponibilità
Art. 93. Indennità per incarico di direzione di struttura complessa
Art. 94. Indennità ufficiale polizia giudiziaria
Art. 95. Indennità di bilinguismo
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI
Art. 96. Disapplicazioni e norme finali

IV. Sezione segretari comunali e provinciali

Titolo I INTRODUZIONE ALLA SEZIONE
Art. 97. Destinatari della Sezione «Segretari comunali e provinciali»
Titolo II RELAZIONI SINDACALI
Art. 98. Confronto materie
Art. 99. Contrattazione integrativa: materie
Titolo III RAPPORTO DI LAVORO
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 100. Tenuta ed aggiornamento dei *curricula*
Art. 101. Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario
Art. 102. Nomina nell'incarico
Art. 103. Revoca dell'incarico
Capo II Disposizioni su istituti economici
Art. 104. Patrocinio legale
Titolo IV TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 105. Struttura della retribuzione
Art. 106. Incrementi dello stipendio tabellare
Art. 107. Retribuzione di posizione
Art. 108. Effetti dei nuovi trattamenti economici
Art. 109. Previdenza complementare
Art. 110. Commissione paritetica per la revisione della struttura della retribuzione del segretario
Titolo V DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Art. 111. Conferme e disapplicazioni
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5

I.
Parte comune

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
APPLICAZIONE, DURATA, TEMPI E DECORRENZA

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13 luglio 2016.

2. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le pubbliche amministrazioni, ricomprese nell'Area Funzioni Locali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016.

3. Con il termine «amministrazioni del Comparto sanità» si intendono, ove non specificato, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III.

4. Con il termine «ente/i», si intendono, ove specificato, le amministrazioni del Comparto delle Funzioni Locali, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II.

5. Con il termine «dirigente/i», senza ulteriori specificazioni, si intendono i dirigenti degli enti e delle amministrazioni, destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II.

6. Con il termine «dirigenti amministrativi, tecnici e professionali» si intendono esclusivamente i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità.

7. Con il termine «segretario/i» si intendono i segretari comunali e provinciali, iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, cui è applicato il presente CCNL ai sensi del comma 1. Con esclusivo riferimento ai segretari, per amministrazione/amministrazioni si intendono altresì tutte le amministrazioni, non ricomprese tra quelle di cui al comma 2, che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

8. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come «decreto legislativo n. 165/2001».

9. I riferimenti al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267 sono riportati come riferimento al decreto legislativo n. 267 del 2000.

10. Il riferimento al Ministero interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, è riportato come «Ministero dell'interno».

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dell'Area II e dell'Area III, e dei segretari comunali e provinciali, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 2.
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito *web* dell'ARAN e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate tre mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se il presente contratto è firmato dopo tale scadenza, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando - per il triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia dall'art. 1, comma 440, della legge n. 145/2018.

7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Capo I
SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 3.
Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche dell'Area e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito ai dirigenti, ai segretari o ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonché della peculiarità delle relative funzioni, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti e che sia in grado di favorire la piena collaborazione al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni dell'Area a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;

si migliora la qualità delle decisioni assunte;

si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.

4. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni dell'Area si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione integrativa.

5. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

informazione;

confronto; il confronto può essere anche regionale per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, secondo le previsioni dell'art. 65, della distinta Sezione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali;

organismi paritetici di partecipazione.

6. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8.
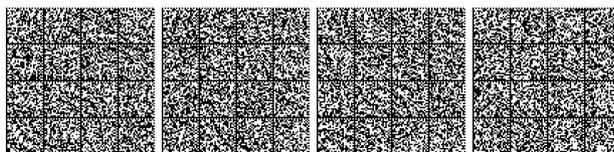
7. La contrattazione integrativa è sostituita da confronto nell'ipotesi di cui all'art. 45, comma 4.

8. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-*ter*, decreto legislativo n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.

9. Le clausole del presente titolo, nonché quelle previste, rispettivamente, nel Titolo II della Sezione II, nel Titolo II della Sezione III e nel Titolo II della Sezione IV sostituiscono integralmente, per il personale destinatario del presente CCNL, tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.

Art. 4.

Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.

3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.

4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 44 e 45, 64 e 66, 98 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL, prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva le materie di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001.

5. I soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, del presente CCNL ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, nonché, nelle amministrazioni ove non è istituito l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6, i dati generali sugli andamenti occupazionali, anche in riferimento alle dotazioni organiche ed alle procedure concorsuali programmate ed inoltre, i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 29.

Art. 5.

Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli articoli 44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL.

4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale.

Art. 6.

Organismo paritetico per l'innovazione

1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, presso le amministrazioni pubbliche con almeno dodici unità di personale destinatario del presente CCNL, una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione integrativa su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo.

2. L'organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi - anche con riferimento al lavoro agile, alle politiche formative, allo stress lavoro correlato - al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

3. L'organismo paritetico per l'innovazione:

a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali titolari della contrattazione integrativa, di cui all'art. 7, comma 2, lett. *a)*, nonché da una rappresentanza dell'amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;

b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;

c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;

d) può adottare un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lett. *a)* e dall'amministrazione. In tali casi, l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. *c)*.

5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali del personale ed i dati sulle assenze di tutto il personale di cui all'art. 29.

Art. 7.

Contrattazione collettiva integrativa: soggetti

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, ad un unico livello presso ciascuna amministrazione, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. La contrattazione integrativa può svolgersi, ai sensi dell'art. 46, anche a livello territoriale per i dirigenti degli enti e delle amministrazioni destinatarie dei CCNL della pre-esistente Area II. Per i segretari comunali è prevista una contrattazione integrativa di livello nazionale che si svolge presso il Ministero dell'interno, con la partecipazione, anche, di rappresentanti designati dall'Anci e dall'Upi.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL;

b) le rappresentanze sindacali aziendali costituite espressamente per la presente area contrattuale ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dalle organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa area dirigenziale, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001. Tale previsione non si applica per la contrattazione integrativa dei segretari comunali;

c) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL per la contrattazione integrativa di livello nazionale dei segretari.

3. La disciplina di cui al comma 2, lett. *b)* trova applicazione fino alla costituzione delle specifiche rappresentanze sindacali unitarie del personale destinatario del presente CCNL, ai sensi dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. Il dirigente che sia componente di una delle rappresentanze sindacali di cui al comma 2 non può essere soggetto di relazioni sindacali in nome dell'ente per l'area della dirigenza.

5. Sono oggetto di contrattazione integrativa le materie indicate dagli articoli 45, 66 e 99, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
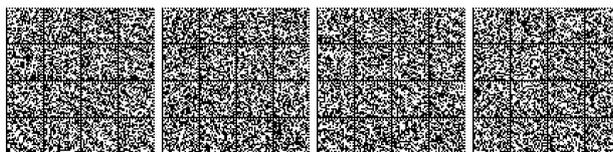
Art. 8.

Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli articoli 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. *a)*, ed all'art. 66, comma 1, lett. *a)* sono negoziate con cadenza annuale.

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 4 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 2 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL.

5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle distinte sezioni del presente CCNL ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001 è fissato in trenta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.

Art. 9.

Clausole di raffreddamento

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.

3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Capo II

DIRITTI SINDACALI

Art. 10.

Contributi sindacali

1. I destinatari del presente CCNL hanno facoltà di rilasciare delega, in favore dell'organizzazione sindacale da essi prescelta, a riscuotere una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.

2. La delega rilasciata è trasmessa, a cura dei soggetti di cui al comma 1, al Ministero dell'interno per i segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilità ed alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

3. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, ai soggetti di cui al comma 2 nei casi ivi previsti, e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l'amministrazione o con i soggetti di cui al comma 2.

5. Le amministrazioni, ivi comprese quelle del comma 2, sono tenute, nei confronti dei terzi, alla riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 11.

Diritto di assemblea

1. 1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.

2. Il personale destinatario del presente CCNL ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro-capite previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali nel tempo vigente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI
SU ISTITUTI NORMATIVI ED ECONOMICI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI NORMATIVI

Art. 12.

Contratto individuale

1. Il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione o il Ministero dell'interno, per i segretari, e l'interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell'Unione europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL.

2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio;

b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari;

c) l'inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari il riferimento è alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia;

d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova;

e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di pre-

avviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
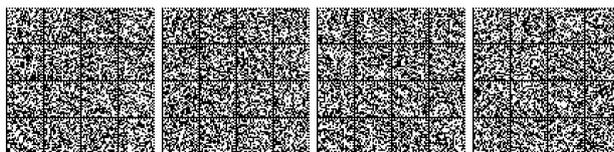
4. L'amministrazione o il Ministero dell'interno, prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità, previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilità, l'interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazione. Scaduto il termine sopra indicato, l'amministrazione o il Ministero dell'interno comunica all'interessato di non procedere alla stipulazione del contratto.

5. La presente disciplina non trova applicazione per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 67.

Art. 13.

Orario di lavoro

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.

Art. 14.

Congedi per le donne vittime di violenza

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire su base giornaliera nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.

3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento.

4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

5. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.

6. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l'aspettativa per motivi personali e familiari, di cui all'art. 25 nonché, per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con l'aspettativa per motivi personali o di famiglia, di cui all'art. 10 del CCNL del 10 febbraio 2004 come integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL del 3 novembre 2005 della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative.

Art. 15.

Unioni civili

1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni dei CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Art. 16.

Ferie e festività

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.

2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata delle ferie è di ventotto giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977.

3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del periodo di ferie è di trentadue giorni, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera «a», della legge n. 937/1977.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche al Ministero dell'Interno o altra amministrazione che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

5. Per il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è rispettivamente di ventisei e di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dai commi 2 e 3.

6. Dopo tre anni di servizio, anche presso altre pubbliche amministrazioni, anche a tempo determinato e/o in qualifiche non dirigenziali, spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.

7. Sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/1977.

8. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

9. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario che hanno usufruito delle assenze retribuite di cui all'art. 19 conservano il diritto alle ferie.

10. Le festività nazionali e la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il personale presta servizio sono considerate giorni festivi e, se coincidenti con la domenica, non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione. Analogo effetto si determina nell'ulteriore caso di coincidenza della ricorrenza del Santo Patrono con una festività nazionale. Nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera festivo il Santo Patrono del comune capofila.

11. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie. La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario.

12. Al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario, nel rispetto della programmazione adottata e ferma restando, comunque, la verifica della conciliabilità con le esigenze di servizio, è consentita anche la possibilità di fruire di almeno quindici giorni di ferie consecutivi nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
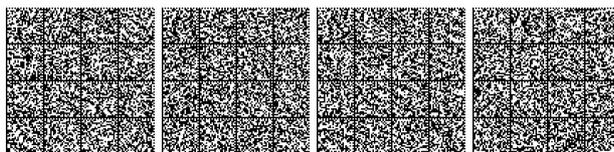
13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2.

14. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il personale ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie nonché al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute.

15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo.

16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell'interessato informare tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1, lett. *b)*.

17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui all'art. 20, comma 2, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 15.

Art. 17.

Ferie e riposi solidali

1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dirigente e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono cedere, in tutto o in parte, ad altra unità di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:

a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 66/2003; tali giornate eccedenti sono quantificate in 8 giorni sia nel caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni sia nel caso di articolazione su sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all'art. 16.

2. Il personale di cui all'art. 1 che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota a tutto il personale di cui all'art. 1 l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.

4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il personale richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché delle assenze retribuite di cui all'art. 19, comma 1, lett. *c)*.

8. Una volta acquisite fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

11.Per i segretari, la disciplina del presente articolo trova applicazione nei soli enti con dirigenza e per la cessione delle ferie esclusivamente tra dirigenti e segretario.

Art. 18.

Servizio militare

1. Il personale richiamato alle armi ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al predetto personale l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799 del decreto legislativo n. 66/2010.

2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, al personale richiamato alle armi l'amministrazione corrisponde l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'amministrazione militare.

3. Alla fine del richiamo il personale deve porsi a disposizione dell'amministrazione o del Ministero dell'interno, nel caso dei segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è retribuito.

Art. 19.

Assenze retribuite

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno diritto di assentarsi nei seguenti casi:

a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;

b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado o del convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50, della legge n. 76/2016: giorni tre per evento, anche non consecutivi, da fruire entro sette giorni lavorativi dal decesso;

c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di tre giorni nell'anno.

2. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno altresì diritto ad assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale congedo può essere fruito anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono cumularsi nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell'anzianità di servizio.

4. Durante i predetti periodi di assenza al dirigente, ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed al segretario spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione.

Art. 20.

Assenze per malattia

1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali non in prova ed i segretari assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al personale che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.

3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio.

4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. Per i segretari comunali, a tal fine, l'amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell'interno il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta permanente inidoneità specifica al solo svolgimento dell'incarico di segretario.

5. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno, a seguito della specifica comunicazione della stessa da parte dell'amministrazione, con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l'indennità di preavviso.

6. L'amministrazione può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneità psicofisica dell'interessato, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione.

7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell'attività in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5.

8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

10. Il trattamento economico spettante al personale assente per malattia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è stabilito come segue:

a) intera retribuzione mensile, per i primi nove mesi di assenza; per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l'intera retribuzione di cui alla tabella allegata 3 al CCNL del 3 novembre 2005, come aggiornata dal protocollo d'intesa dell'11 aprile 2007, dell'Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa;

b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi tre mesi di assenza;

c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori sei mesi di assenza;

d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;

e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l'attività di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine;

f) sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero.

11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a *day-hospital*, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di *day-surgery*, *day-service*, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza o all'amministrazione di assegnazione, per i segretari, tempestivamente e comunque all'inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

13. Il personale che, durante l'assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.

14. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari assenti per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, sono tenuti a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.

15. Qualora l'interessato debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

16. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dall'interessato è versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.

17. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

Art. 21.

Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di *day-hospital*, nonché giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il personale ha diritto all'intero trattamento economico.

2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.

3. Rientrano nella disciplina del comma 1 anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.

4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è stata effettuata la terapia o dall'organo medico competente.

5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dall'interessato e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.

6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.

Art. 22.

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, l'interessato ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo previsto dall'art. 20, commi 1 e 2. Tale disciplina si applica anche alle fattispecie di infortunio in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza.

2. In tale periodo spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 20, comma 10, lett. *a)*. La retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l'attività di
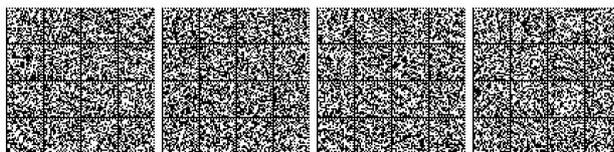
dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine;

3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 201/2011, convertito nella legge n. 124/2011, solo al personale che ha avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore delle citate disposizioni.

4. Il personale di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 20, commi 1 e 2 e alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al comma 10, lett. *a)* del medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto.

5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all'art. 20.

6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di ai commi 1 e 4, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5.

7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell'art. 7, comma 1, e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque applicazione la speciale disciplina dell'art. 7, comma 2-*ter*, della legge n. 48/2017.

Art. 23.

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all'estero

1. Il personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 1, il cui coniuge presti servizio all'estero può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'amministrazione non ritenga poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o, qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione, anche in altra amministrazione.

2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero da parte dell'interessato in aspettativa.

3. L'Amministrazione informa il Ministero dell'interno dell'avvenuta concessione dell'aspettativa di cui al comma 1 al segretario e la durata della stessa.

4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nel caso di segretari utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

Art. 24.

Congedi dei genitori

1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente articolo.

2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli articoli 16, 17 e 28, del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati e la retribuzione di posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine.

3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 3.

5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del decreto legislativo n. 151/2001.

Art. 25.

Aspettative per motivi personali o di famiglia

1. Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al segretario che ne faccia formale richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di sei mesi in un biennio.

2. l'aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.

3. Ai fini del calcolo del biennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.

4. Dopo la fruizione di un periodo di aspettativa, di cui al comma 1, il godimento di periodi di ferie è consentita solo dopo il decorso di un periodo di servizio attivo di trenta giorni.

5. La presente disciplina:

a) si applica anche ai segretari utilizzati direttamente dal ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 7, comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 oppure ai segretari di cui si avvalgono altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;

b) non si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali continua a trovare applicazione l'art. 10 del CCNL 10 febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL 3 novembre 2005, con esclusione della lett. *b)* del comma 8 del predetto articolo;

c) si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base, di questa da altre previsioni contrattuali.

Art. 26.

Norme comuni sulle aspettative

1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al decreto legislativo n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
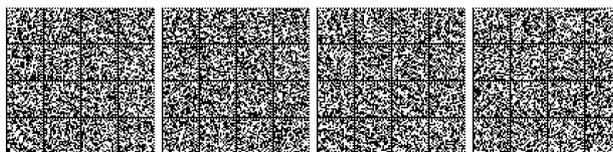
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'amministrazione invita l'interessato a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni. L'interessato, per la stessa motivazione e negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa.

3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei segretari, l'amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell'interno la mancata ripresa del servizio per i conseguenti provvedimenti.

Art. 27.

Assenze previste da particolari disposizioni di legge

1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari, ove ne ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell'attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'inizio di ogni mese.

3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

4. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della retribuzione nei casi previsti da specifiche leggi, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'8 della legge n. 219/2005 e dall'art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001 nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera b.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari che fruiscono dei permessi di cui al comma 4 comunicano i giorni in cui intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

Art. 28.

Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali con rapporto a tempo indeterminato ed i segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui all'art. 25 se utilizzata allo stesso titolo.

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI SU ISTITUTI ECONOMICI

Art. 29.

Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

1. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell'anno successivo, non siano stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a tutto il personale dell'amministrazione, l'ammontare complessivo delle risorse variabili di alimentazione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e di risultato ed ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di sezione, non può essere incrementato rispetto alla sua consistenza riferita all'anno precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza non siano stati effettivamente conseguiti.

2. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 6, le parti analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino significativi e non motivabili scostamenti rispetto a *benchmark* di settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale e nei periodi in cui è più elevata la domanda di servizi da parte dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi di miglioramento.

3. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei Segretari.

Art. 30.

Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della *performance* conseguiti dai dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.

3. La misura percentuale di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. *b)* e di cui all'art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. *b)*.

4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.

5. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. *b)* è possibile correlare l'effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. *d)*, al raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti dell'azione dell'ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili.

6. Per le Camere di Commercio, gli obiettivi di cui al comma 5 possono essere individuati e misurati anche sulla base di indirizzi nazionali per tutto il sistema camerale.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di risultato.

Art. 31.

Clausola di salvaguardia economica

1. Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura

organizzativa dell'ente o dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 2 a 6.

2. Il differenziale di cui al comma 1 è definito in un importo che consenta di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione inizialmente in una percentuale compresa tra il 50 e il 100% di quella connessa al precedente incarico, che si riduce progressivamente come previsto dal comma 3.

3. Il differenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a seguito della individuazione delle risorse a copertura dell'onere ai sensi del comma 5 e nei limiti delle stesse, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto. Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3 il primo anno, di un ulteriore terzo il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.

4. Nella retribuzione connessa al precedente incarico di cui al comma 2 non sono computati i differenziali di posizione eventualmente già attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. L'onere per i differenziali di posizione di cui al comma 2 è posto a carico dei fondi di cui all'art. 57 e all'art. 90. In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. *g)* e dell'art. 66, comma 1, lett. *g)*, sono individuati i criteri per la determinazione della percentuale di cui al comma 2, nonché le risorse a copertura del conseguente onere, dando priorità alle eventuali somme destinate a retribuzione di posizione e di risultato resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1 ed a quelle non utilizzate a fine anno destinate a retribuzione di posizione.

6. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa.

7. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei confronti dei Segretari.

Art. 32.
Welfare *integrativo*

1. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. *d)* e di cui all'art. 66, comma 1, lett. *d)*, possono essere definiti criteri per la formulazione di piani di *welfare* integrativo individuando in tale sede le tipologie di benefici e le complessive risorse ad essi destinate.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per la medesima finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi di cui agli articoli 57 e 91, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, primo periodo.

Capo III
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 33.
Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed in considerazione della particolare natura e della rilevanza delle funzioni e delle responsabilità dei segretari, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele al dirigente e al segretario nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 165/2001.

2. Per i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui alle vigenti disposizioni legislative, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, la qualità del contributo assicurato alla *performance* generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilità dirigenziale è accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente.

3. Per i segretari costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di valutazione dell'attività svolta, dei risultati e degli obiettivi conseguiti e quelli relativi alla responsabilità disciplinare. La procedura relativa alla responsabilità disciplinare è altresì distinta da quella per la revoca dell'incarico di segretario, ai sensi dell'art. 100 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 103 del presente CCNL.

4. Per il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.

5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal presente CCNL, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 34.
Obblighi

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui, osservando, altresì, il codice di comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001 nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall'amministrazione nella quale presta servizio.

2. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL conforma altresì la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela dell'interesse pubblico.

3. Il comportamento dei dirigenti, dei segretari e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di miglioramento dell'organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL deve, in particolare:

a) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;

b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'amministrazione, con tutto il personale (dirigenziale e non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all'immagine dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 ;

d) nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, ed all'espletamen-

to dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa legislativa, contrattuale e delle disposizioni di servizio; in particolare, tutto il personale destinatario del presente codice è tenuto al rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro;

e) astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o allo svolgimento di attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

f) sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;

g) informare l'amministrazione, il Ministero dell'Interno o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, salvo quelli d'uso purché nei limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore;

i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;

j) il segretario, inoltre, comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; analogo obbligo sussiste anche nei confronti delle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

5. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL deve assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'amministrazione o da quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, perseguendo direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.

6. I dirigenti, i segretari e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sono tenuti comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo. Tutto il personale destinatario del presente capo è comunque tenuto ad osservare tali norme.

7. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, anche con riferimento all'art. 1, commi 60 e successivi, della legge n. 662/1996, in quanto applicabile.

Art. 35.

Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni, da parte del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, degli obblighi disciplinati nell'art. 34, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 500;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 36;

c) licenziamento con preavviso;

d) licenziamento senza preavviso.

2. Sono altresì previste, dal decreto legislativo n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 7;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-*sexies*, comma 1;

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-*sexies*, comma 3.

3. Per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001.

4. Il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini previsti dalla legge, nonché contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL degli elementi addebitati e consentire l'esercizio del diritto di difesa.

6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

7. I provvedimenti di cui al presente articolo non sollevano il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali lo stesso sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

8. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 55-*quater* del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 36.

Codice disciplinare

1. Le amministrazioni ed il Ministero dell'interno, per i segretari, sono tenuti al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:

l'intenzionalità del comportamento;

il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;

la rilevanza dell'infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;

le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale o con quello di segretario ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'amministrazione o delle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;

l'entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;

l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente, dal segretario, dal dirigente amministrativo, tecnico e professionale o al concorso di più persone nella violazione.

2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.

3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. La sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 500 si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura

e all'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-*quater*, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo n. 165/2001;

b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli organi di vertice dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;

c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

d) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione, al Ministero dell'interno o alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;

e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario del presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo;

f) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all'Amministrazione.

L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell'amministrazione e, per i segretari, nel bilancio del Ministero dell'interno ed è destinato ad attività sociali a favore dei segretari.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-*bis*, comma 7 del decreto legislativo n. 165/2001.

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55-*sexies*, comma 3 - salvo i casi più gravi, ivi indicati, *ex* art. 55-*quater*, comma 1, lettera f-*ter*) e comma 3-*quinquies* - e dall'art. 55-*septies*, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, o degli organi di vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c) manifestazioni offensive nei confronti dell'amministrazione o delle amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non) o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;

d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-*sexies*, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001;

e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall'Amministrazione;

f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità, di reggenza o di supplenza; l'entità della sanzione è commisurata alla durata dell'assenza ed alla entità del danno causato all'amministrazione;

g) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

h) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-*quater*, comma 1, lett. *b)* del decreto legislativo n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi di cui all'art. 34 del presente CCNL, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;

i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;

l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'amministrazione o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;

m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;

n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;

o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;

p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell'erogazione di servizi all'utenza.

q) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo a provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009.

9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

A) con preavviso, per:

a) le ipotesi considerate dall'art. 55-*quater*, comma 1, lett. *b)*, *c)*, da f-*bis*) sino a f-*quinquies* del decreto legislativo n. 165/2001 e 55-*septies*, comma 4 del medesimo decreto legislativo;

b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;

c) l'ipotesi di cui all'art. 55-*quater* comma 3-*quinquies* del decreto legislativo n. 165/2001;

d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013;

e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità;

B. senza preavviso, per:

a) le ipotesi considerate dall'art. 55-*quater*, comma 1, lett. *a)*, *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo n. 165/2001;

b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 38, fatto salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 1;

c) condanna, anche non passata in giudicato:

per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012;

quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

per gravi delitti commessi in servizio;

per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001;

d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi di cui all'art. 34, nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
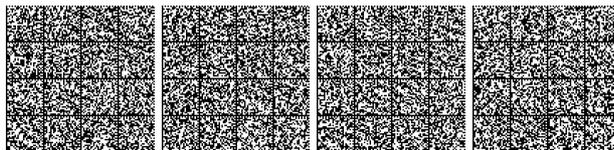
11. Ai sensi dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 165/2001, al codice disciplinare di cui al presente articolo, nonché ai codici di comportamento, deve essere data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione o del Ministero dell'interno. Tale pubblicità equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro.

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua affissione o dalla pubblicazione nel sito *web* dell'amministrazione, fatte salve le sanzioni già previste dalle norme di legge.

Art. 37.

Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell'art. 55-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001, l'amministrazione, o, per i segretari, il Ministero dell'interno, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, al segretario, al dirigente amministrativo, tecnico o professionale, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione ai medesimi soggetti, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso personale, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità. Della intervenuta sospensione, disposta dal Ministero dell'interno per i segretari, viene data tempestiva comunicazione all'amministrazione o a quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 38.

Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori, che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno, non proceda direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 9 e dell'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL può essere sospeso dal servizio e, ove previsto, dall'incarico conferito, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001, salvo che l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non proceda direttamente ai sensi dell'art. 39, comma 2 e dell'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012 e fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9, qualora l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dell'art. 39.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. È fatta salva l'applicazione dell'art. 36, comma 9, punto B, qualora l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001 nonché dell'art. 39 del presente CCNL.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55 ter del decreto legislativo n. 165/2001, comma 1, ultimo periodo.

6. Ove l'Amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 36, comma 9, punto B, la sospensione del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 36, comma 9, punto B, l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno ritenga che la permanenza in servizio del personale di cui all'art. 1 del presente CCNL provochi un pregiudizio alla credibilità dell'amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivare alle stesse da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa o del Ministero dell'interno. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 36.

7. Al personale sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché la retribuzione individuale di anzianità e gli assegni familiari, qualora ne abbia titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o «l'imputato non lo ha commesso» o «il fatto non costituisce reato», quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione, con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 39, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL precedentemente sospeso viene conguagliato rispetto a quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione e con esclusione, per i segretari, dei compensi collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato nonché, per i segretari, le indennità o i compensi connessi ad incarichi o a funzioni speciali o di carattere straordinario.

10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 39.

Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni degli articoli 55-*ter* e quater del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale ir-

revocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale» o che «l'imputato non lo ha commesso», l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell'art. 55-*ter*, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 36 comma 9, punto B e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il «fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale» o che «l'imputato non lo ha commesso», ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in soprannumero, nella medesima sede o in altra sede, nonché, ove previsto, all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento; dalla data della sentenza di assoluzione, i segretari hanno diritto alla riammissione in servizio, eventualmente anche in soprannumero rispetto alle previsioni concernenti la quantità complessiva di segretari iscritti all'Albo, nella Sezione Regionale di appartenenza o in altra di suo gradimento, con collocazione nella fascia professionale e nella posizione economica di appartenenza all'atto del licenziamento e con decorrenza dell'anzianità posseduta sempre all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i dirigenti ed i dirigenti amministrativi tecnici e professionali hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché, ove prevista, della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento, ed è reinquadrato, nella medesima qualifica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Sono escluse, ove previste, le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero i compensi per il lavoro straordinario. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.

5. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, i segretari hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, i compensi spettano agli eredi legittimi.

6. A seguito della riammissione in servizio ed alla reiscrizione nell'Albo, fino alla nomina presso una nuova sede, ai segretari sono erogati tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento, per tutto il periodo di messa in disponibilità, di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Ove, a seguito della riammissione in servizio, i segretari conseguano la nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella d'iscrizione, allo stesso competono tutti gli assegni, esclusi quelli collegati alla titolarità della sede ed alla attività di servizio effettivamente prestata, e la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento. Restano a carico del Ministero dell'interno gli oneri relativi alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento prima del licenziamento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente di nuova assegnazione.

8. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al personale di cui all'art. 1 del presente CCNL altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dall'art. 55-*ter* del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 40.

La determinazione concordata della sanzione

1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, secondo il proprio ordinamento ed il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, in via conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso. La procedura non ha natura obbligatoria.

2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al comma 1 non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.

3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari, o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, o il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL può proporre all'altra parte l'attivazione della procedura conciliativa di cui al comma 1, entro il termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dirigente, del dirigente, del segretario o del dirigente amministrativo, tecnico o professionale per il contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dell'Ufficio del Ministero dell'interno specificatamente competente in materia e tutti gli altri atti della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalità dell'art. 55-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.

4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità dell'art. 55-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata accettazione comporta la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.

6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, quello del Ministero dell'interno specificamente competente in materia, convoca nei tre giorni successivi il personale di cui all'art. 1 del presente CCNL, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.

7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo raggiunto è formalizzato in un apposito verbale, sottoscritto dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal dirigente, o dalla competente autorità per i procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno e dal segretario, e la sanzione concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, per i segretari, dalla competente autorità per i procedimenti disciplinari del Ministero dell'interno.

8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art. 55-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001.

9. In ogni caso, la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta l'estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi ulteriormente della stessa.

Art. 41.

Norme finali in tema di responsabilità disciplinare

1. L'amministrazione o i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, prevista dall'art. 63, comma 2, terzo
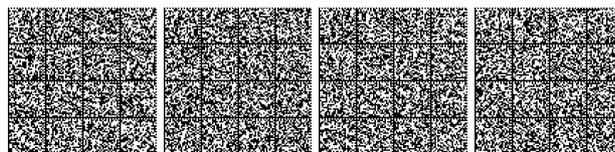
periodo del decreto legislativo n. 165/2001, il pagamento a favore dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età dei dirigenti o dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:

7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;

6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;

5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;

4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione di posizione già in godimento dei dirigenti dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali al momento del licenziamento.

4. I dirigenti ed i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che accettino l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non possono successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'amministrazione non può assumere altro dirigente o dirigente professionale, tecnico ed amministrativo nel posto precedentemente coperto da quello cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. I dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato la nullità o l'annullabilità del licenziamento, possono avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra amministrazione, i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali hanno diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

6. La presente disciplina non trova applicazione per i segretari.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE COMUNE

Art. 42.
Conferme e disapplicazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina del presente titolo:

A) è confermata, in particolare, la seguente norma previgente:

art. 10 del CCNL 10 febbraio 2004, come integrato dall'art. 24, comma 15, del CCNL 3 novembre 2005, con esclusione della lett. *b)* del comma 8, dell'Area III riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa (Aspettativa).

B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti:

b1) Disposizioni contrattuali dell'Area II:

art. 14 del CCNL del 10 aprile 1996 (Il contratto individuale di lavoro);

art. 16 del CCNL del 10 aprile 1996 (Orario di lavoro);

art. 17 del CCNL del 10 aprile 1996, come modificato ed integrato dall'art. 8 del CCNL del 12 febbraio 2002 (Ferie e festività);

art. 21 del CCNL del 23 dicembre 1999 (Altre aspettative disciplinate da specifiche disposizioni di legge);

art. 18 del CCNL 10 aprile 1996 (Assenze retribuite e assenze previste da particolari disposizioni di legge);

art. 20 del CCNL 10 aprile 1996 (Assenze per malattia);

art. 9 del CCNL 12 febbraio 2002 (Integrazione alla disciplina delle assenze per malattia - terapie salvavita);

art. 21 del CCNL 10 aprile 1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);

art. 5 del CCNL del 12 febbraio 2002 (Congedi dei genitori);

art. 19 del CCNL 23 dicembre 1999 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia);

art. 20 del CCNL 23 dicembre 1999 (Aspettativa per dottorato di ricerca e borsa di studio);

art. 22 del CCNL 23 dicembre 1999 (Cumulo di aspettative);

art. 7, del CCNL 12 febbraio 2002 (Congedi per eventi e cause particolari);

le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo II del CCNL del 22 febbraio 2010, primo biennio economico;

b2) disposizioni contrattuali dell'Area III riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:

art. 14 del CCNL 3 novembre 2005 e art. 15 del CCNL del 3 novembre 2005 (Orario di lavoro dei dirigenti e orario di lavoro dei dirigenti con incarico di struttura complessa);

art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico, art. 24, comma 3 del CCNL del 3 novembre 2005, articolo 16, comma 1 del CCNL del 6 maggio 2010 integrativo dell'Area III (ferie e festività);

art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, come integrato dall'art. 24, comma 4 CCNL 3 novembre 2005 (Servizio militare);

art. 22, del CCNL 5 dicembre 1996, I biennio economico, art. 14, comma 3 del CCNL 10 febbraio 2004, art. 24, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005, art. 28, comma 3 CCNL 17 ottobre 2008, (Assenze retribuite);

art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico (Assenze per malattia);

art. 9 del CCNL 10 febbraio 2004 (Assenze per malattia - terapie salvavita);

art. 24 del CCNL 5 dicembre 1996 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);

art. 11, commi 1 e 2 3 e 4 del CCNL 10 febbraio 2004 (Altre aspettative previste da specifiche disposizioni di legge);

art. 15 del CCNL 10 febbraio 2004 (Congedi dei genitori);

le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo II del CCNL del 6 maggio 2010 (integrativo del CCNL del 17 ottobre 2008) riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:

b3) disposizioni contrattuali dei segretari comunali e provinciali:

art. 15 del CCNL 16 maggio 2001, primo biennio economico (Il contratto individuale di lavoro);

art. 19 del CCNL 16 maggio 2001 (Orario di lavoro);

art. 20 del CCNL 16 maggio 2001 (Ferie e festività);

art. 21 del CCNL 16 maggio 2001 (Assenze retribuite e assenze previste da particolari disposizioni di legge;

art. 22 del CCNL 16 maggio 2001 (Congedi dei genitori);

art. 23 del CCNL 16 maggio 2001 (Assenze per malattia e terapie salvavita);

art. 24 del CCNL 16 maggio 2001 (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio);

art. 26 del CCNL 16 maggio 2001 (Servizio militare);

art. 27 del CCNL 16 maggio 2001 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia);

art. 28 del CCNL del 16 maggio 2001 (Aspettativa per dottorato di ricerca e borsa di studio);

art. 29, del CCNL 16 maggio 2001 (Altre aspettative previste da disposizioni di legge);

art. 30 del CCNL del 16 maggio 2001 (Cumulo di aspettative).

le disposizioni contrattuali contenute nel Titolo II, Capo I del CCNL del 14 dicembre 2010, primo biennio economico.
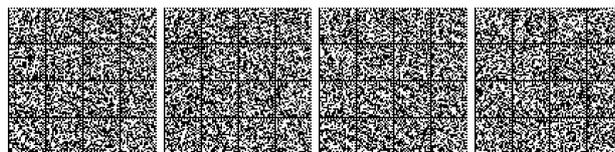
II.
Sezione dirigenti

TITOLO I

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 43.
Destinatari della Sezione «Dirigenti»

1. La presente sezione si applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, degli enti e delle amministrazioni, già destinatarie dei precedenti CCNL della pre-esistente Area II.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 44.
Confronto materie

1. Sono oggetto di confronto:

a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;

b) i criteri dei sistemi di valutazione della *performance* dei dirigenti;

c) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

e) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;

f) le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione delle disponibilità dei dirigenti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di *performance* individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico;

g) le materie oggetto di contrattazione nella specifica ipotesi dell'art. 45 comma 4.

2. Nell'ambito della graduazione della posizione di cui alla lettera *a)*, si terrà conto della specificità della funzione svolta dai dirigenti della Polizia locale con una pesatura adeguata alla complessità degli enti e dell'incarico svolto, nonché della complessità dell'attività svolta dalle Avvocature degli enti.

Art. 45.
Contrattazione integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 57;

b) i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30;

c) la definizione della percentuale di cui all'art. 58 comma 2, in ragione dell'impegno richiesto, ai fini dell'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico *ad interim* per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32;

e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;

f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito dell'Area dirigenziale II del 7 maggio 2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;

g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;

h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014;

i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 61 in materia di trattamento economico del personale in distacco sindacale.

2. La materia a cui si applica l'art. 8 comma 4, è quella di cui al comma 1, lettera *f)*.

3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1 lett. *a) b) c) d) e)*, *g)*, *h)*, *i)*.

4. Negli enti con meno di tre dirigenti in servizio, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di confronto, ai sensi dell'art. 44, salvo che non trovi applicazione la disciplina dell'art. 46 sulla contrattazione integrativa di livello territoriale.

Art. 46.
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale

1. La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 45, comma 1, può svolgersi anche a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati, ivi compresi quelli di cui al comma 4 del precedente art. 45, e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto. L'iniziativa può essere assunta, oltreché dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa, ivi compresa l'Unione dei comuni nei confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali.

2. I protocolli devono precisare:

a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, lett. *b)* (RSA);

c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all'art. 8, comma 6.

d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.

3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità di partecipazione alla contrattazione di livello territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie o gli eventuali aspetti specifici che si intendono comunque riservare alla contrattazione presso ciascun ente, la composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della contrattazione a carico dei rispettivi fondi e bilanci.

4. Alla contrattazione territoriale si applica comunque quanto previsto dall'art. 8, comma 5 (atto unilaterale) nelle materie di cui all'art. 45, comma 2.
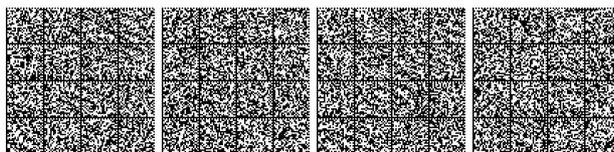
Art. 47.

Relazioni sindacali delle unioni di comuni

1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni con personale dirigenziale sono disciplinate dalle disposizioni del Titolo II della Parte comune e del Titolo II della Sezione Dirigenti del presente CCNL, con riferimento a tutti i modelli relazionali ivi disciplinati.

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 48.

Incarichi dirigenziali

1. Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale.

2. L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.

3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall'art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015.

4. Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.

5. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 49.

Recesso per responsabilità dirigenziale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 e quanto definito dagli enti nei propri ordinamenti sulla base del citato art. 21, la responsabilità particolarmente grave del dirigente, accertata secondo le procedure adottate da ciascun ente, costituisce giusta causa di recesso.

2. Prima di formalizzare il recesso, l'ente contesta per iscritto l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, per essere sentito a sua difesa. Il dirigente può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove lo ritenga necessario, l'ente, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.

3. L'atto di recesso è adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 50 commi 2 e 3, del presente CCNL.

4. Costituisce condizione risolutiva del recesso l'annullamento della procedura di accertamento della responsabilità del dirigente, come autonomamente disciplinata da ciascun Ente.

Art. 50.

Comitato dei garanti

1. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono il collegio dei garanti secondo le previsioni dell'art. 22 del decreto legislativo n. 165/2001, anche attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, e ne disciplinano la composizione ed il funzionamento prevedendo in ogni caso la partecipazione di un rappresentante eletto dai dirigenti.

2. I provvedimenti di cui all'art. 21, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001 conseguenti all'accertamento di responsabilità dirigenziale, sono adottati sentito il comitato dei garanti che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.

3. Il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al precedente comma 2, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.

Capo II

FORMAZIONE

Art. 51.

Linee guida generali in materia di formazione

1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione costituisce un fattore decisivo di successo e una leva fondamentale nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia delle amministrazioni. Con riferimento alla risorsa dirigenziale tale carattere diviene più pregnante per la criticità del ruolo della dirigenza nella realizzazione degli obiettivi anzidetti.

2. In relazione alle premesse enunciate al comma 1, la formazione e l'aggiornamento professionale sono assunti dalle amministrazioni come metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei rispettivi ruoli.

3. Le iniziative di formazione hanno carattere continuo e obbligatorio. A tali iniziative sono destinati adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.

4. Gli interventi formativi, secondo le singole finalità, hanno sia contenuti di formazione al ruolo, sia contenuti specialistici in correlazione con specifici ambiti e funzioni su cui insiste l'attività del dirigente.

5. Ciascuna amministrazione, secondo i rispettivi strumenti di bilancio e le specifiche sfere di autonomia e di flessibilità organizzativa ed operativa, definisce annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di aggiornamento e di formazione dei dirigenti, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 3, tenendo conto dei propri obiettivi di sviluppo organizzativo, dell'analisi dei fabbisogni formativi e delle direttive generali in materia di formazione. Nell'ambito dei piani della formazione sono indicati gli obiettivi di ore di formazione da erogare nel corso dell'anno.

6. Le politiche formative sono definite da ciascuna amministrazione in conformità alle proprie linee strategiche e di sviluppo. Le iniziative formative sono realizzate, singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell'amministrazione, le Università ed altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli ordini professionali.

7. La partecipazione alle iniziative di formazione, inserite in appositi percorsi formativi, anche individuali, viene concordata dall'amministrazione con gli interessati ed è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il personale può, inoltre, partecipare, senza oneri per l'amministrazione, a corsi di formazione ed aggiornamento professionale che siano, comunque, in linea con le finalità indicate nei commi che precedono. A tal fine può essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi. Qualora l'amministrazione riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione e aggiornamento svolte dal personale ai sensi del comma 7 con l'attività di servizio e l'incarico affidato, può concorrere con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

8. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. È comunque fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per la formazione.
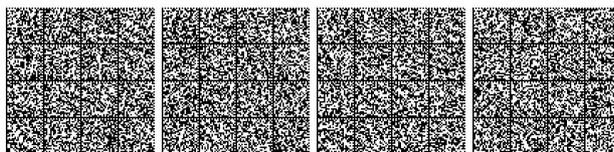
Capo III

DISPOSIZIONI SU ISTITUTI ECONOMICI

Art. 52.

Incentivi alla mobilità territoriale del dirigente

1. Al fine di agevolare i processi di mobilità di personale con qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e di favorire e garantire la operatività e la funzionalità degli uffici e dei servizi, gli enti che presentino situazioni oggettive di particolari difficoltà organizzative e funzionali, connesse anche al limitato numero di posizioni dirigenziali previste dal proprio ordinamento o al disagio del contesto ambientale e geografico o a situazioni anche transitorie di calamità naturale o di difficoltà socio-economiche e/o che abbiano necessità di avvalersi di dirigenti in possesso di specifiche competenze ed esperienze professionali, possono prevedere l'erogazione di uno specifico incentivo, *una tantum*, al dirigente interessato dagli stessi.

2. L'incentivo del comma 1 può essere stabilito in una misura non superiore a sei mensilità della retribuzione di posizione minima di cui all'art. 54, comma 6 e, comunque, in misura non superiore alle mensilità di vacanza del posto stesso. Esso è corrisposto ad integrazione della retribuzione di risultato ed i relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 57.

3. Qualora, successivamente e prima della scadenza del nuovo incarico, il rapporto di lavoro con l'ente ricevente, cessi, per volontà del dirigente, anche a seguito di un nuovo processo di mobilità, è dovuta la ripetizione dell'incentivo.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 53.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione della dirigenza di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci:

1) stipendio tabellare;

2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

3) retribuzione di posizione;

4) retribuzione di risultato, ove spettante.

Art. 54.

Trattamento economico fisso

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui all'art. 3 del CCNL del 3 agosto 2010, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2016 di euro 24,70;

rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in euro 74,90;

rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00.

2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare.

3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per 13 mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti è rideterminato in euro 45.260,77.

4. L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1° gennaio 2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a euro 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

5. Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4.

6. In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1° gennaio 2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 3 agosto 2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di euro 11.942,67 e nel valore massimo di euro 45.512,37.

Art. 55.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 54 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, del trattamento di fine rapporto o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 56.

Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3 agosto 2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione.

2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

Art. 57.

Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili — negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-*bis*, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 — destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano *una tantum* le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo.

4. Le camere di commercio stanziano le risorse di cui al comma 2, lett. *e)* subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017.

5. Gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 58.

Incarichi ad interim

1. Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all'ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.

2. La percentuale di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1 lett. *c)*.

Art. 59.

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. *c)*, e 5, del decreto legislativo n. 285/1992, limitatamente alla parte destinata al personale indicato dalle predette norme e destinatario della presente sezione, sono utilizzati per le seguenti finalità:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del dirigente di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;

b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di *welfare* integrativo, secondo la disciplina dell'art. 32;

c) erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art. 60.

Onnicomprensività del trattamento economico

1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.

2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale.

3. Le somme risultanti dall'applicazione del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, riferite anche ai compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, secondo la disciplina dell'art. 57, garantendo comunque una quota a titolo di retribuzione di risultato al dirigente che ha reso la prestazione.

Art. 61.

Trattamento economico del personale in distacco sindacale

1. Il trattamento economico del personale di cui alla presente sezione in distacco sindacale si compone:

a) dello stipendio tabellare nonché degli eventuali assegni *ad personam* o RIA in godimento;

b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

2. La misura percentuale dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. *b)*, è definita in sede di contrattazione integrativa ed il relativo onere è posto a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58.

3. In sede di contrattazione integrativa è definita altresì la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. *b)* erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote che compongono l'elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci retributive precedentemente attribuite all'interessato; pertanto, non si determinano, in relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri.

5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui attivazione sia avvenuta prima del 2016, la percentuale di cui al comma 1, lett. *b)* è applicata al valore medio nell'anno 2015 delle voci retributive corrisposte a carico delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 58, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

6. In caso di distacco *part-time* o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione integrativa di cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI

Art. 62.

Conferme e disapplicazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:

A) è confermata, in particolare, la seguente norma previgente:

art. 27, commi 1 e 5 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006;

B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti:

art. 22 del CCNL 10 aprile 1996, sostituito dall'art. 13 del CCNL 23 dicembre 1999 ed integrato dall'art. 10 CCNL 22 febbraio 2006 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali);

art. 23-*bis* del CCNL 10 aprile 1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL 22 febbraio 2006 (Effetti degli accertamenti negativi);

art. 23-*ter* del CCNL 10 aprile 1996, introdotto dall'art. 13 del CCNL 22 febbraio 2006 (Sospensione degli incarichi dirigenziali);

art. 3 del CCNL 22 febbraio 2010 (Recesso per responsabilità dirigenziale);

art. 15 del CCNL 23 dicembre 1999, come modificato dall'art. 14 del CCNL 22 febbraio 2006 (Comitato dei garanti).

art. 32 del CCNL 10 aprile 1996, come modificato dall'art. 23 del CCNL 23 dicembre 1999 (Formazione).

art. 33 del CCNL del 10 aprile 1996 (struttura della retribuzione);

art. 20 del CCNL del 22 febbraio 2010 (Onnicomprensività del trattamento economico);

art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) ;

art. 27 del CCNL del 23 dicembre 1999 come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006 ad esclusione dei commi 1 e 5 (Retribuzione di posizione);

art. 28 del CCNL del 23 dicembre 1999 (finanziamento della retribuzione di risultato).

III.

Sezione dirigenti amministrativi, tecnici e professionali

TITOLO I

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 63.

Destinatari della Sezione «Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali»

1. La presente sezione si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari dei precedenti CCNL della pre-esistente Area III.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 64.

Confronto materie

1. Sono oggetto di confronto:

a) i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità;

b) i criteri dei sistemi di valutazione della *performance* dei dirigenti;

c) le condizioni, i requisiti ed i limiti per il ricorso alla risoluzione consensuale;

d) i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle vigenti previsioni di legge, nonché i criteri e le procedure per il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

e) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

f) le linee generali di riferimento per la pianificazione di attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;

Art. 65.

Confronto regionale

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle amministrazioni nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, le Regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo agli enti o aziende — anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa, ove prevista ai sensi dell'art. 66 — nelle seguenti materie:

a) metodologie di utilizzo da parte delle amministrazioni di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 90 ed art. 91;

b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e di *performance* dei dirigenti;

c) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per le quali è necessario l'intervento regionale che tengano anche conto della perequazione e compensazione a livello regionale;

d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6 maggio 2010 delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, relativo alle aspettative per motivi di assistenza umanitaria, all'emergenza e alla cooperazione;

e) indicazioni per la realizzazione della formazione manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento professionale e la formazione permanente;

f) modalità di incremento del Fondo in caso di aumento della dotazione organica o dei servizi anche ad invarianza di essa, ai sensi dell'art. 90 e dell'art. 91.

Art. 66.

Contrattazione integrativa: materie

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90 e di quelle di cui all'art. 91;

b) i criteri per la determinazione e attribuzione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresì definite le misure percentuali di cui all'art. 30;

c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito delle risorse da queste stabilite, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;

d) i criteri generali per la definizione dei piani di *welfare* integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32;

e) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti all'organizzazione dei servizi;

f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 25 settembre 2001 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa.

g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo.

h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate.

i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente in ragione dell'impegno richiesto, nel caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico *ad interim* per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 73, commi 7 e 8; eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

j) i criteri generali per l'attribuzione dei proventi dell'attività di supporto alla libera professionale intramuraria dei dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall'Azienda;

k) l'eventuale elevazione della misura prevista dall'art. 92, comma 6, primo periodo per remunerare la pronta disponibilità, con relativo onere a carico del Fondo di cui all'art. 91.

2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 4, sono quelle di cui al comma 1, lettera *e)* ed *f)*.

3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, d, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)*.
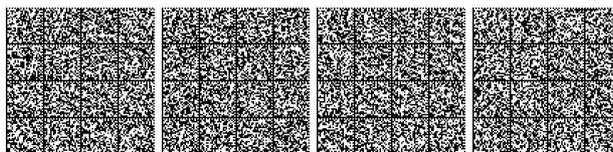
TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 67.

Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le aziende ed enti.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) ruolo professionale e profilo appartenenza;

d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano così come previsto dall'art. 71;

e) durata del periodo di prova;

f) sede dell'attività lavorativa;

g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato;

h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle:

voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 86;

voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 86, ove spettanti.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

4. L'azienda o ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato, il termine assegnato dall'azienda o ente può essere prorogato di ulteriori quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL dell'8 giugno 2000 (Periodo di prova precedente disciplina).

5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

6. Il contratto individuale deve essere, altresì, stipulato nel caso di assunzione per la direzione di distretto qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3-*sexies*, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 502/1992, che prefigura particolari modalità di conferimento dell'incarico.

7. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, è integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 71.

8. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende o enti non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

9. Per quanto concerne il contratto d'incarico si rinvia a quanto previsto dall'art. 71.

10. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 5 il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.

Art. 68.

Ricostituzione del rapporto di lavoro

1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute possono richiedere alla stessa azienda o ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.

2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

3. Al dirigente, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 e dall'art. 71.

4. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea.

5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda o ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonché all'accertamento dell'idoneità fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute.

6. È confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

Capo II

SISTEMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 69.

Sistema degli incarichi e sviluppo della carriera professionale

1. Il sistema degli incarichi dirigenziali disciplina le tipologie, la graduazione e le procedure di attribuzione degli incarichi ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali della presente area negoziale come definiti all'art. 1, comma 1, garantendo, in particolare, oggettività, imparzialità e verifica delle competenze nelle suddette procedure di attribuzione e nella disciplina degli incarichi medesimi. Tale sistema, che si basa sui principi di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione del merito e della prestazione professionale nel conferimento degli incarichi, è:

volto a garantire il corretto svolgimento della funzione dirigenziale nel quadro delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;

funzionale ad un'efficace e proficua organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e/o sociosanitaria nazionale e regionale nonché a promuovere lo sviluppo professionale dei dirigenti, mediante il riconoscimento delle potenzialità, delle attitudini e delle competenze di ciascuno di essi.

2. La carriera professionale si sviluppa attraverso percorsi tra loro permeabili con l'assunzione sia di incarichi di tipo prevalentemente gestionale (d'ora in avanti «incarichi gestionali») sia di incarichi di tipo prevalentemente professionale (d'ora in avanti «incarichi professionali»). Tali due tipologie di incarichi, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, ma di pari dignità ed importanza, possono raggiungere una corrispondente valorizzazione economica, nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale come disciplinata nell'art. 89.

Art. 70.

Tipologie d'incarico

1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente sezione negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 sono le seguenti:

a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 71. L'incarico di direttore di Dipartimento è conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, con le procedure previste dall'art. 17-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992, ed è remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 89; l'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al decreto
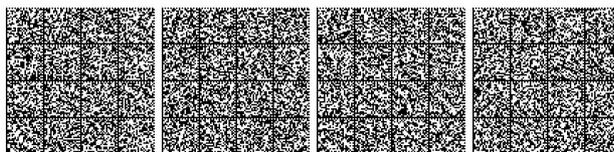
legislativo n. 502/1992 è equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico anche di struttura complessa in base all'atto aziendale; per il conferimento degli incarichi di cui alla presente lettera, l'esperienza professionale dirigenziale richiesta non può essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione europea, prestati con o senza soluzione di continuità; qualora, presso l'ente o l'azienda, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale, l'incarico potrà essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore;

b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale che è articolazione interna del Dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilità di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso può comportare, inoltre, la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie;

c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo. Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilità tecnico specialistiche.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. *a)*, tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente. Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi.

3. Gli incarichi di cui alla lettera *a)* e *b)* del comma 1 si configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lettera *c)* del medesimo comma 1.

4. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarità della struttura complessa da parte del direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*, a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di incarichi, ai dirigenti già titolari di un incarico di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III, con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, è conferibile uno degli incarichi di cui al comma 1, lettere *a) b)* e *c)*, del presente articolo.

6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 89, sono applicati con la decorrenza indicata al comma 3 del citato art. 89. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze:

Precedenti tipologie di incarico	**Nuove tipologie di incarico**
Incarico di direzione di struttura complessa[1]	Incarico di direzione di struttura complessa (comma 1, lett. a)
Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale[2]	Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale (comma 1, lett. b)
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo[3]	Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo (comma 1, lett. c)
Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività[4]	

[1] Art. 27 c. 1, lett. a del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
[2] Art. 27 c. 1, lett. b del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
[3] Art. 27 c. 1, lett. c del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
[4] Art. 27 c. 1, lett. d del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010

Art. 71.

Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure

1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonché delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 70 nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo retribuzione di posizione».

2. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformità a quanto previsto dall'art. 89.

3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonché previo confronto *ex* art. 64, comma 1, lettera *d)*, formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal direttore generale con le procedure previste dalle aziende e nel rispetto delle linee guida regionali.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata può essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.

6. Può essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15-*ter*, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 80 o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.

7. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa è invece disciplinato dall'art. 81 comma 3.

8. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovrà applicare, previo confronto sui criteri ai sensi dell'art. 64 comma 1, lettera *d)*, le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico.

9. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76, comma 2, senza attivare la procedura di cui al comma 10.

10. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sarà selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 11.

11. Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale dell'azienda o ente su proposta:

a) del direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa;
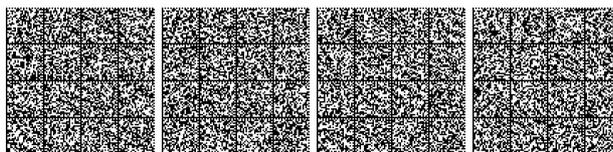
b) del direttore di Dipartimento o di distretto sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale;

c) del direttore della struttura di appartenenza sentito il direttore di dipartimento o di distretto per gli incarichi professionali.

12. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende ed enti effettuano una valutazione comparata dei *curricula* formativi e professionali e tengono conto:

a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 76, comma 2;

b) del profilo di appartenenza;

c) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti, valutabili anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare anche le caratteristiche motivazionali dell'interessato, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;

d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di *performance* organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 76, comma 4;

e) del criterio della rotazione ove applicabile.

13. I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, come previsti dal comma precedente, sono integrati, a livello aziendale, da elementi di valutazione che tengono conto delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonché dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

14. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico è preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che è espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potrà essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 15.

15. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi è finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo retribuzione di posizione» ed è costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all'art. 89, comma 1.

Art. 72.

Dirigente ambientale

1. A parziale modifica della disciplina di cui agli articoli 5 e 7 del CCNL del 21 luglio del 2005 relativa alla istituzione del profilo professionale di «Dirigente Ambientale», detto profilo è inserito nella presente sezione, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, con riferimento ai soli dirigenti dei ruoli tecnico, professionale ed amministrativo.

Art. 73.

Sostituzioni

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di Dipartimento, la sua sostituzione è affidata, dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale. Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano — secondo l'atto aziendale — più strutture complesse. Il direttore di Dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direttore di Dipartimento, può delegare talune funzioni di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda o ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che — a tal fine — si avvale dei seguenti criteri:

a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 70, comma 1, lettere *b)* e *c)*, con riferimento, ove previsto, al profilo di appartenenza;

b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di alta specializzazione di cui all'art. 70, comma 1, lettere *b)* e *c).*

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del direttore generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del *curriculum* formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 71. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.

5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di direttore dei servizi sociali — ove previsto dalle leggi regionali — presso la stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165/2001 e dagli articoli da 77 a 96 del decreto legislativo n. 267/2000 o per distacco sindacale, l'azienda o ente può provvedere con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma 4.

6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL del 5 dicembre 1996 come sostituito dall'art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dal presente contratto per il conferimento e per quanto attiene la valutazione e la verifica, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i motivi di cui al comma 5 può essere assegnato dall'azienda o ente ad altro dirigente già dipendente a tempo indeterminato o determinato. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa l'indennità di struttura complessa ove spettante. Al termine di tale periodo — costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico —, il dirigente sostituito è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 74 e seguenti del Capo III

7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito dei ruoli della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile per dodici mensilità, anche per i primi due mesi che è pari a euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di direzione di struttura complessa e pari a euro 300,00 qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice. Alla corresponsione delle indennità si provvede con le risorse del fondo dell'art. 91 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno.

L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva potrà, nel rispetto di quanto previsto all'art. 66, comma 1, lettera *i)*, essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

8. Le aziende o enti, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione può durare fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non verrà corrisposta la relativa indennità mensile di cui al precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne deriva è compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 66, comma 1, lettera *i)*, con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati.

9. La sostituzione è affidata con provvedimento del direttore generale o di un suo delegato.

Capo III

VERIFICA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 74.

Obiettivi e principi della valutazione

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla vigente disciplina prevista in materia, la valutazione dei dirigenti costituisce un elemento strategico del loro rapporto di lavoro ed è diretta a riconoscerne e a valorizzarne la qualità e l'impegno per il conseguimento di più elevati livelli di risultato dell'organizzazione, per l'incremento della soddisfazione degli utenti e per orientare i percorsi di carriera e lo sviluppo professionale dei singoli dirigenti. La valutazione è altresì diretta a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e delle capacità professionali.

Art. 75.

Procedure di valutazione

1. Le aziende o enti, con proprio regolamento, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività professionale svolta dai dirigenti nonché dei costi, dei rendimenti e dei risultati in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati, per i dirigenti con incarichi di natura gestionale anche alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, stabilendo le modalità con le quali tutti i processi di valutazione di cui al presente capo si articolano.

2. I risultati finali delle valutazioni effettuate dai competenti organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale.

3. Le aziende o enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati di gestione nell'ambito dei meccanismi e sistemi di valutazione, tenuto conto dell'art. 65, lettera *b)*. Tali criteri prima della definitiva adozione sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera *b)*.

4. Le procedure di valutazione devono essere improntate ai seguenti principi:

a) imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito, la stretta correlazione tra i risultati conseguiti e la nuova attribuzione degli obiettivi, nonché l'erogazione delle relative componenti retributive, inerenti alla retribuzione di risultato a seguito di una tempestiva verifica dei risultati conseguiti;

b) trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;

c) informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di prima e seconda istanza;

d) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.

5. L'oggetto della valutazione per tutti i dirigenti, oltre che agli obiettivi gestionali e specifici riferiti alla singola professionalità nonché ai relativi criteri di verifica dei risultati, va rapportato alle specifiche procedure e distinte finalità delle valutazioni di cui agli articoli successivi ed è costituito, in linea di principio, dagli elementi indicati negli articoli 70 e 71, con particolare riguardo al comma 13 dell'art. 71, ulteriormente integrabili a livello aziendale nell'ambito del proprio regolamento.

Art. 76.

Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali e dei risultati dei dirigenti

1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono:

a) il collegio tecnico;

b) l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale.

2. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l'organizzazione aziendale e, in seconda istanza, il collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di Dipartimento, nel quale deve essere sempre garantita la rappresentanza del profilo del valutato, sono deputati alla verifica e valutazione di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti. Tale valutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di un'efficace organizzazione dei servizi.

3. Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento, diretto, tra l'altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l'astensione - da parte del direttore di Dipartimento componente del collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato ovvero chi debba procedere alla valutazione di seconda istanza ove questa riguardi un dirigente di struttura complessa - componente del collegio tecnico.

4. In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l'organizzazione aziendale e in seconda istanza, l'organismo indipendente di valutazione o altro soggetto con funzioni analoghe previsto nell'organizzazione aziendale, sono deputati alla verifica e valutazione annuale, secondo gli indirizzi definiti dalle regioni e ai fini di cui ai successivi art. 77 e art. 80:

a) dei risultati di gestione e prestazionali del dirigente di Dipartimento, di struttura complessa, di distretto, e di struttura semplice;

b) dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati.

5. Per le diverse tipologie di valutazione sopra richiamate, sulla base degli specifici regolamenti aziendali di attuazione:

la valutazione di prima istanza attiene alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo di un processo articolato di definizione dei risultati e delle attività attesi, di monitoraggio e confronto periodico e, infine appunto, di valutazione conclusiva di quanto conseguito;

la valutazione di seconda istanza attiene alla verifica ed alla validazione della correttezza metodologica della valutazione attuata in prima istanza, con la possibilità di modificarla ed integrarla qualora si rilevassero anomalie significative, certificando così le valutazioni finali; inoltre si attua attraverso valutazioni di merito nel caso di prima istanza negativa nell'ambito della procedura di cui all'art. 79.

Art. 77.

Effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti da parte dell'organismo indipendente di valutazione

1. La valutazione annuale da parte dell'organismo indipendente di valutazione riguarda i risultati di cui all'art. 76, comma 4, lettere *a)* e *b)*.

2. L'esito positivo della valutazione annuale di cui al comma 1 comporta l'attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato, concordata secondo le procedure di cui all'art. 30.

3. L'esito positivo delle verifiche annuali concorre, inoltre, assieme agli altri elementi di valutazione delle aziende ed enti, anche alla formazione della valutazione delle attività professionali da attuarsi da parte del collegio tecnico.

Art. 78.

Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte del collegio tecnico

1. La valutazione del collegio tecnico riguarda tutti i dirigenti e tiene conto:

a) della collaborazione interna e livello di partecipazione multi - professionale nell'organizzazione dipartimentale;

b) dei risultati conseguiti e delle competenze dimostrate nello svolgimento delle attività professionali relative all'incarico affidato;

c) dei risultati delle procedure di controllo con particolare riguardo all'appropriatezza e qualità dei processi/attività, all'orientamento all'utenza, alle certificazioni di qualità dei servizi;

d) dell'efficacia dei modelli organizzativi adottati per il raggiungimento degli obiettivi;

e) della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all'uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali;

f) della capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei tempi e modalità nelle procedure di negoziazione del *budget* in relazione agli obiettivi assegnati nonché i processi formativi e la selezione del personale;

g) del rispetto del codice di comportamento di cui all'art. 54 decreto legislativo n. 165/2001 e del codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna azienda o ente, tenuto conto anche delle modalità di gestione delle responsabilità dirigenziali e dei vincoli derivanti dal rispetto dei codici deontologici nonché delle direttive aziendali e dei relativi regolamenti;

h) delle valutazioni annuali conseguite, in seconda istanza dall'organismo indipendente di valutazione;

i) delle eventuali indicazioni regionali.

2. L'esito positivo della valutazione affidata al collegio tecnico realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto dell'art. 71.

Art. 79.

La valutazione negativa

1. Nei distinti e specifici processi di valutazione dell'art. 76, la formulazione del giudizio negativo, deve essere preceduta da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

Art. 80.

Effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'organismo indipendente di valutazione

1. Sugli effetti della valutazione negativa dei risultati da parte dell'organismo indipendente di valutazione resta vigente quanto previsto dall'art. 30 del CCNL del 3 novembre 2005 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (Effetti della valutazione negativa dei risultati).

Art. 81.

Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi da parte del collegio tecnico

1. L'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti e dei risultati raggiunti affidato al collegio tecnico è attuato con le procedure di cui all'art. 79.

2. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 70 comma 1, lettere *b)* e *c)*. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura complessa ove attribuita.

3. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica del comma 1, effettuata alla scadenza dell'incarico, non consente la conferma nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art. 70, lettere *b)* e *c)* di minor valore economico.

4. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di posizione complessiva, è decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda o ente previa attuazione delle procedure previste dall'art. 23 del CCNL dell'8 giugno 2000, I biennio economico e art. 20, commi 1, 2 e 3, del CCNL del 3 novembre 2005 dell'Area III, con riferimento al personale destinatario della presente sezione.

6. I dirigenti di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva.

Capo IV

Disposizioni su istituti economici

Art.82.

Patrocinio legale

1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o l'ente procedono al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice, secondo le previsioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 174/2016. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1 e 2, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 83.

4. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa.

Art. 83.

Copertura assicurativa per la responsabilità civile

1. Le aziende o enti garantiscono, con oneri a proprio carico, sulla base di quanto disposto dalle disposizioni di legge o da quelle dei precedenti CCNL regolanti la materia, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente sezione, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 82 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa di cui al comma 1.
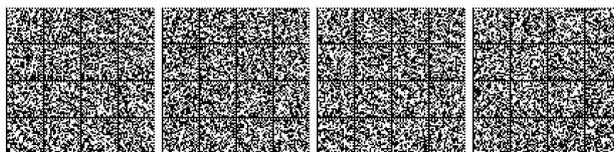
3. Le aziende ed enti rendono note ai dirigenti, con completezza e tempestività, tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1.

4. Ai fini della stipula, le aziende o enti possono anche associarsi in convenzione, ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente.

Capo V
ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Art. 84.
Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

1. L'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti ai fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 70.

2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sottoindicate:

a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:

i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso l'ente o azienda;

il compenso e le modalità di svolgimento;

b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio - sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale e disciplini:

la durata della convenzione;

la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;

i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

l'entità del compenso;

motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.

3. Il compenso per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza con la retribuzione del mese successivo.

4. L'attività professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Tale attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati è occasionale ed è acquisita ed organizzata dall'azienda, in coerenza con quanto previsto nell'apposito atto aziendale sulla attività libero-professionale intramuraria, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le *équipe* interessate.

Art. 85.
Altre attività dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali

1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, possono svolgere le seguenti attività:

a) partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;

b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);

d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

e) partecipazione ai comitati scientifici;

f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;

g) attività professionale resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;

h) attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali.

2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, possono essere svolte previa autorizzazione da parte dell'azienda o ente, ove necessaria ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto nonché della sussistenza di un conflitto d'interesse non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme di legge, nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'onnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

Titolo IV
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 86.
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei dirigenti di cui alla presente sezione si compone delle seguenti voci:

a) trattamento fondamentale:

stipendio tabellare;

retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

retribuzione di posizione parte fissa che sostituisce le attuali retribuzione minima unificata e differenza sui minimi; tale voce è attribuita nei valori, con le modalità e con le decorrenze di cui all'art. 89;

assegni personali, ove spettanti, ai sensi delle vigenti norme contrattuali;

b) trattamento accessorio:

retribuzione di posizione parte variabile, ove spettante;

indennità di incarico di direzione di struttura complessa, ove spettante;

retribuzione di risultato, ove spettante;

altri trattamenti accessori, ove spettanti.

2. Ai dirigenti, è corrisposto anche l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante ai sensi delle norme vigenti.

Art. 87.
Incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione minima unificata

1. Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, previsto dall'art. 2 del CCNL del 6 maggio 2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla presente sezione, è incrementato, dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per tredici mensilità:

a decorrere dal 1° gennaio 2016 di euro 21,25;

rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2017 in euro 64,35;

rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2018 in euro 125,00.

2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1.
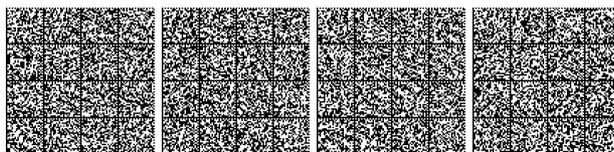
3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, con la medesima decorrenza indicata al comma 2, il nuovo valore a regime annuo lordo per tredici mensilità dello stipendio tabellare dei dirigenti di cui al comma 1, è rideterminato in euro 45.260,77.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la retribuzione di posizione minima unificata prevista dagli articoli 5 e 6 del CCNL del 6 maggio 2010 per l'Area III, con riferimento alla sola dirigenza di cui alla presente sezione, è rideterminata nei valori di cui alla seguente tabella:

Nuovi valori di retribuzione di posizione minima unificata
Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Tipologie di incarico	Retribuzione di posizione minima unificata dal 1° gennaio 2018	
	Dir. ruolo Prof./Tec.	Dir. ruolo Amm.
Incarico di direzione di struttura complessa[1]	17.256,44	16.715,13
Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale[2]	8.004,86	8.127,81
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo[3]	4.560,92	4.771,94
Incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività[4]	682,90	757,22

[1] Art. 27 c. 1, lett. a del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
[2] Art. 27 c. 1, lett. b del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
[3] Art. 27 c. 1, lett. c del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010
[4] Art. 27 c. 1, lett. d del CCNL dell'8/6/2000 come modificato dall'art. 4 CCNL 6/5/2010

Art. 88.
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 87 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 89.
Nuova disciplina della retribuzione di posizione

1. Ad ogni dirigente di cui alla presente sezione è riconosciuta, con la decorrenza indicata al comma 3, una retribuzione di posizione correlata a ciascuna delle tipologie d'incarico di cui all'art. 70. Essa è fissa e ricorrente ed è corrisposta, con oneri a carico del fondo di cui all'art. 90, per tredici mensilità.

2. La retribuzione di posizione di cui al comma 1 si compone di una parte fissa - coincidente con il suo valore minimo - e di una parte variabile, che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente ipotesi, i valori annui lordi complessivi per tredici mensilità della retribuzione di posizione parte fissa sono ridefiniti come indicato nella seguente tabella:

Nuovi valori di retribuzione di posizione fissa
Valori in Euro annui per 13 mensilita'

Nuove tipologie di incarico	Retribuzione di posizione fissa
	Dirigenti PTA
Incarico di direzione di struttura complessa	18.000,00
Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale	11.500,00
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo	5.500,00

4. I valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui al citato comma 3 assorbono e ricomprendono, i valori in godimento, da parte di ciascun titolare di incarico, della retribuzione minima contrattuale unificata di cui all'art. 87, comma 4 e della differenza sui minimi, le quali pertanto, con la medesima decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte.

5. I valori di retribuzione di posizione parte fissa, derivanti dall'applicazione del comma 3 sono coperti e finanziati a carico del Fondo di cui all'art. 90. Al fine di assicurare la copertura a carico del suddetto Fondo, in prima applicazione e fintantoché non si renderanno disponibili ulteriori risorse, gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa derivanti dalla trasposizione ai nuovi incarichi effettuata in applicazione dell'art. 70, comma 6, sono finanziati mediante corrispondenti riduzioni della retribuzione di posizione parte variabile in atto percepita da ciascun titolare di incarico, ferma restando la graduazione delle posizioni ed il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere. Nel caso in cui la retribuzione di posizione parte variabile di cui al precedente periodo non sia sufficiente a garantire il nuovo valore di retribuzione di posizione parte fissa, i nuovi valori sono corrisposti nei limiti della copertura assicurata dall'utilizzo, con il seguente ordine di priorità:

a) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera *a)*;

b) delle risorse di cui all'art. 90, comma 3, lettera *e)*;

c) di ulteriori risorse prelevate dal fondo di cui all'art. 91, nei limiti comunque consentiti dalle esigenze di funzionalità delle aziende o enti;

d) delle risorse del fondo di cui all'art. 90 resesi di nuovo disponibili a seguito di nuova graduazione o proporzionale riduzione delle retribuzioni di posizione parte variabile di tutti i dirigenti.

6. La complessiva retribuzione di posizione - intesa come somma della parte fissa e della parte variabile - è definita entro i valori massimi annui lordi per tredici mensilità di cui alla seguente tabella:

Valori massimi di retribuzione di posizione
Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Nuove tipologie di incarico	Valori in euro annui lordi per 13 mesi
Incarico di direzione di struttura complessa	50.000,00
Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale	42.000,00
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo	42.000,00

7. Resta fermo quanto previsto all'art. 81, comma 4, in merito alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva in caso di valutazione negativa.

8. La retribuzione di posizione complessiva è attribuita sulla base della graduazione delle funzioni definita in sede aziendale, tenendo conto delle articolazioni aziendali individuate dalle leggi regionali di organizzazione.

9. La graduazione delle funzioni è effettuata dalle aziende od enti sulla base dei seguenti criteri e parametri di massima che i medesimi enti od aziende possono assumere, anche in modo semplificato, per adattarli alla loro specifica situazione organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali nonché previo confronto ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettera *a)*:

a) tipologia di incarico conferito, nel rispetto di quanto previsto dal capo II di cui al Titolo III sul «Sistema degli incarichi dirigenziali» e in particolare dall'art. 70, comma 1;

b) complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti;

c) grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata;

d) affidamento e gestione di *budget*;

e) consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel *budget* affidato;

f) importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge;

g) svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali;

h) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale;

i) utilizzazione nell'ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l'azienda od ente;

j) affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell'azienda o ente;

k) produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell'azienda od ente;

l) rilevanza degli incarichi di direzione di struttura complessa interna all'unità operativa ovvero a livello aziendale;

m) ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa;

n) valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purché collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri;

o) per gli incarichi professionali, afferenza della posizione professionale al dipartimento o alla struttura complessa.

10. Nell'ambito della medesima azienda o ente, agli incarichi è attribuita la stessa retribuzione di posizione complessiva, a parità di rilevanza delle funzioni sulla base dei criteri di graduazione adottati.

Art. 90.

Fondo retribuzione di posizione

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, è istituito il nuovo Fondo retribuzione di posizione, relativo alla dirigenza destinataria della presente sezione.

2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, le risorse consolidate nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di CCNL - come certificate dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa - del «Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa» di cui all'art. 8 del CCNL 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area III, destinate alla dirigenza di cui alla presente sezione e quindi al netto di quelle che, ad invarianza complessiva di spesa, sono state destinate alla dirigenza appartenente all'*ex* Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019.

3. L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo, su base annua, pari a euro 338,00 per ogni dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2015;

b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più corrisposte ai dirigenti destinatari della presente sezione cessati dal servizio a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 3, lettera *a)* del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera *a)* e tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria della presente sezione;

d) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III, tenendo conto dei soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della presente sezione;

e) delle eventuali risorse trasferite al presente Fondo ai sensi dell'art. 91, comma 10.

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi che potranno risultare variabili di anno in anno:

a) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione;

b) delle eventuali risorse derivanti da disposizioni di legge utilizzabili per trattamenti economici in favore dei dirigenti destinatari della presente sezione, coerenti con le finalità del presente Fondo.

5. Le risorse di cui al comma 3, lettere *c)*, *d)* e quelle di cui al comma 4, lettera *a)* sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, lettera *a)* sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro).

6. Le risorse di cui al comma 3, lettere *c)*, *d)* e quelle di cui al comma 4, lettera *a)*, individuate quali fonti di alimentazione sia del Fondo di cui al presente articolo che del Fondo di cui all'art. 91, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse è effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse.

7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui al successivo art. 91 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

a) retribuzione di posizione parte fissa e parte variabile secondo la disciplina di cui all'art. 89;

b) indennità per incarico di direzione di struttura complessa;

c) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera *b)*, a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;

d) eventuali assegni personali posti a carico del fondo ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

Art. 91.

Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, è istituito il nuovo Fondo risultato e altri trattamenti accessori.

2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in un unico importo, le seguenti risorse consolidate nell'anno di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, come certificate dal competente organo di controllo della contrattazione integrativa:

a) risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale» di cui all'art. 10 del CCNL 6 maggio 2010 dell'Area III destinate alla sola dirigenza di cui alla presente sezione e, quindi, al netto di quelle che sono state destinate, ad invarianza complessiva di spesa, alla dirigenza appartenente all'*ex* Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019;

b) risorse del Fondo delle condizioni di lavoro di cui all'art. 9 del CCNL 6 maggio 2010, biennio economico 2008-2009 dell'Area III destinate alla sola dirigenza di cui alla presente sezione e, quindi, al netto di quelle che sono state destinate, ad invarianza complessiva di spesa, alla dirigenza appartenente all'*ex* Area III ed attualmente ricompresa nel campo di applicazione del CCNL Area Sanità sottoscritto il 19 dicembre 2019.

3. L'importo di cui al comma 2 è stabilmente incrementato:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo, su base annua, pari a euro 312,00 per ogni dirigente destinatario della presente sezione in servizio alla data del 31 dicembre 2015; a decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo il predetto importo è rideterminato in euro 559,00;

b) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 50, comma 3, lettera *a)* del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lettera *a)* e tenendo conto dei soli posti di organico relativi alla dirigenza destinataria della presente sezione;

c) delle risorse che saranno determinate, a partire dall'anno di costituzione del presente nuovo Fondo, in applicazione dell'art. 53, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento delle dotazioni organiche) dell'Area III, tenendo conto dei soli posti di organico relativi dirigenza destinataria della presente sezione.

4. Il Fondo di cui al presente articolo può essere incrementato, con importi che potranno risultare variabili di anno in anno:

a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA dei dirigenti di cui alla presente sezione cessati dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

b) delle risorse di cui all'art. 53, comma 2 CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione;

c) delle risorse di cui all'art. 52, comma 5, lettera *b)* del CCNL 8 giugno 2000 dell'Area III calcolate con riferimento al monte salari della dirigenza destinataria della presente sezione;

d) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;

e) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

f) delle risorse previste da disposizioni di legge, coerenti con le finalità del presente fondo.

5. Le risorse di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)* e quelle di cui al comma 4, lettere *b)* e *c)*, sono stanziate nel rispetto delle linee guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad eccezione di quelle di cui alle lettere *a)* e *f)*, sono stanziate nel rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in materia di equilibrio dei costi (piani di rientro).

6. Le risorse di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)* e quelle di cui al comma 4, lettera *b)*, individuate quali di fonti di alimentazione sia del Fondo di cui al presente articolo che del Fondo di cui all'art. 90, confluiscono nella quota, parziale o totale, destinata al presente Fondo, fermo restando che il computo delle stesse è effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse.

7. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo e del fondo di cui al precedente art. 90 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative in materia.

8. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi:

a) retribuzione di risultato secondo la disciplina di cui all'art. 30 (Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato), ivi comprese le integrazioni di tale retribuzione previste ai sensi dell'art. 92;

b) eventuali trattamenti economici previsti sulla base delle specifiche disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera *f)*, a valere sulle risorse di cui alla medesima lettera;

c) welfare integrativo secondo la disciplina di cui all'art. 32;

d) indennità per sostituzioni di cui all'art. 73;

e) indennità di cui all'art. 94 e di cui all'art. 95.

9. Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono altresì sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonché del Fondo di cui all'art. 90, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente nell'anno di riferimento, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato. Resta comunque fermo l'obbligo dell'integrale destinazione delle risorse nell'anno contabile di competenza.

10. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 89, anche in correlazione con la definizione di nuovi assetti organizzativi, gli enti e le aziende possono ridurre stabilmente le complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, in una misura comunque non superiore al 30% delle stesse, incrementando di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 90.

11. Alla retribuzione di risultato è destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera *b)*, un importo non inferiore al 70% delle risorse annualmente disponibili a valere sul presente Fondo, considerate al netto di quelle previste al comma 4, lettera *f)*.

Art. 92.

Pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con il piano adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza.

2. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua e nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, in relazione alle predette esigenze, possono essere individuate altre unità operative per le quali sia necessario attivare un servizio di pronta disponibilità e può essere previsto, in via eccezionale, il servizio di pronta disponibilità anche per i dirigenti di struttura complessa con il loro assenso.

4. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi.

5. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola, non possono essere previsti per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.

6. La pronta disponibilità dà diritto ad una integrazione della retribuzione di risultato per ogni turno di dodici ore effettuato, pari ad euro 20,66. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'integrazione è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa ed è maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata dà diritto ad una ulteriore integrazione della retribuzione di risultato, con importi differenziati a seconda che il servizio effettivamente prestato sia risultato superiore o inferiore alle tre ore, rispettivamente pari a euro 70,00 e a euro 140,00.

7. Nel caso in cui sia stata prestata attività lavorativa, a seguito di chiamata, nel giorno di riposo settimanale o in periodo notturno, al dirigente deve essere comunque garantito un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

8. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91.

9. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, possono essere stabiliti ulteriori elementi di regolazione, per gli aspetti di dettaglio o non disciplinati dal presente articolo.

Art. 93.
Indennità per incarico di direzione di struttura complessa

1. È confermata, con riferimento alla sola dirigenza destinataria della presente sezione e con le modifiche di cui al presente articolo, la previgente disciplina relativa all'indennità per incarico di direzione di struttura complessa di cui all'art. 41 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico come modificato dall'articolo 10, comma 2, del CCNL del 22 febbraio 2001 e 36 del CCNL del 3 novembre 2005 per l'Area III.

2. A decorrere dal 31 dicembre 2018 ed a valere dall'anno successivo, il valore annuo lordo per tredici mensilità dell'indennità di cui al comma 1, per tutti gli incarichi di direzione di struttura complessa, è stabilito in euro 10.218,00.

Art. 94.
Indennità ufficiale polizia giudiziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, si conferma, per i dirigenti di cui alla presente sezione, l'indennità di polizia giudiziaria di cui all'art. 60, comma 1, settimo alinea e del correlato art. 72, comma 1, lett.cc) del CCNL del 5 dicembre 1996 dell'Area III.

2. Alla corresponsione della indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91.

3. Ferma restando la corresponsione per dodici mensilità, l'indennità di cui al presente articolo è rideterminata in euro 80,00 mensili lordi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL.

Art. 95.
Indennità di bilinguismo

1. È confermata l'indennità di bilinguismo, nelle misure di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.

2. Ai dirigenti in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, nonché nelle altre Regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l'apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 91.

4. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI

Art. 96.
Disapplicazioni e norme finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:

A) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgente dell'Area III riferita alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:

art. 63, comma 5 del CCNL 08/06/2000 I biennio economico;

art. 44 del CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico;

B) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti dell'Area III riferite alla sola dirigenza professionale tecnica e amministrativa:

artt. 13 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico, 10, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005, 24, comma 6 del CCNL del 3 novembre 2005, 10, comma 5 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Il contratto individuale di lavoro);

art. 21 del CCNL del 10 febbraio 2004 (Ricostituzione del rapporto di lavoro);

art. 6 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Sistema degli incarichi e sviluppo professionale);

art. 11 del CCNL dell'8 giugno 2000 II biennio economico, nonché art. 16, comma 5 del CCNL del 6 maggio 2010 integrativo (Disposizioni particolari);

art. 27 del CCNL dell'8 giugno 2000, I biennio economico, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6 maggio 2010, ad esclusione del comma 12 (Tipologie d'incarico);

art. 28 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, articolo 24, comma 9 del CCNL 3 novembre 2005, art. 10 del CCNL del 17 ottobre 2008, articolo 4, comma 2 del CCNL del 6 maggio 2010 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure);

art. 29 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico, come integrato dall'art. 10, comma 3 CCNL 17 ottobre 2008 e dall'art. 24, comma 9, del CCNL del 3 novembre 2005 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa);

art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico e articolo 11, comma 1, lett. *a)* e lett. *b)* del CCNL 3 novembre 2005 (Sostituzioni);

art. 37, comma 5, del CCNL del 10 febbraio 2004 dell'area III con riferimento alla sola dirigenza PTA (Clausole integrative ed interpretative dei CCNL 8 giugno 2000);

art. 40 CCNL 8 giugno 2000 I biennio economico, ad eccezione dei commi 9 e 12, art. 24 commi 11, 12, 13 CCNL 3 novembre 2005;

art. 54 CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico. art. 5 e 9 CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico, articolo 1, comma 1 primo alinea CCNL 4 marzo 1997 e articolo 4, comma 3 CCNL integrativo 6 maggio 2010 (Incarichi di direzione di struttura: determinazione e attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e dei dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario);

art. 55 CCNL 5 dicembre 1996 I biennio economico;

art. 11 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Obiettivi);

art. 12 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Principi della valutazione);

art. 13 del CCNL del 17 ottobre 2008 (Procedure della valutazione);

art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005 (La verifica e valutazione dei dirigenti);

art. 26 del CCNL del 3 novembre 2005 (Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti);

art. 27 del CCNL del 3 novembre 2005 (Modalità ed effetti della valutazione positiva dei risultati raggiunti);

art. 28 del CCNL del 3 novembre 2005 (Modalità ed effetti della valutazione positiva delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti);

art. 29 del CCNL del 3 novembre 2005 (La valutazione negativa);

art. 31 del CCNL del 3 novembre 2005 (Effetti della valutazione negativa delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti sugli incarichi ed altri istituti);

art. 32 del CCNL del 3 novembre 2005 (Norma finale del sistema di valutazione);

allegato 5 del CCNL del 3 novembre 2005 (Procedimento di valutazione);

art. 25 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico (Patrocinio legale);

art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del CCNL del 3 novembre 2005 (Copertura assicurativa), e art. 18, commi 1, 3 e 4 del CCNL del 17.10.2008 (Copertura assicurativa e tutela legale);

art. 60 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico (Attività non rientranti nella libera professione intramuraria);

art. 62 del CCNL dell'8 giugno 2000 I biennio economico (Attività dei dirigenti dei ruoli professione tecnico amministrativo);

art. 17 del CCNL 3 novembre 2005, come modificato dall'art. 16, comma 6 CCNL 6 maggio 2010.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL la nuova disciplina sul trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui al presente titolo, sostituisce integralmente tutte le previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate.

3. I dirigenti di cui alla presente sezione che, alla data di sottoscrizione della Ipotesi di contratto, svolgevano la propria prestazione lavorativa in regime di impegno ridotto possono continuare a rendere la propria prestazione lavorativa in tale regime. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai suddetti dirigenti continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di impegno ridotto, ivi incluso il trattamento economico, fino alla data del loro rientro a tempo pieno. Resta ferma la generale disapplicazione, per tutti gli altri dirigenti, delle previgenti disposizioni in materia di regime di impegno ridotto dalla data di entrata in vigore del presente CCNL.

4. Ai dirigenti di cui al comma 3, analogamente a quanto previsto per tutti gli altri dirigenti della presente sezione, non sono corrisposti i compensi per lavoro straordinario o supplementare. Dell'eventuale maggiore impegno lavorativo agli stessi richiesto si può tenere conto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

IV.

Sezione segretari comunali e provinciali

TITOLO I

INTRODUZIONE ALLA SEZIONE

Art. 97.

Destinatari della Sezione «Segretari comunali e provinciali»

1. La presente sezione si applica, secondo le previsioni, dell'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13 luglio 2016, ai segretari comunali e provinciali, iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 98.

Confronto materie

1. Sono oggetto di confronto a livello nazionale:

a) criteri generali per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali relativi all'attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione alle fasce superiori dell'albo, nonché la individuazione, nel piano della formazione annuale di aggiornamento, dell'obiettivo di ore formative da erogare nel corso dell'anno;

b) criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dei *curricula*, ai fini della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la massima disponibilità di informazioni utili per la procedura di nomina;

c) criteri generali relativi all'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le sezioni dell'Albo;

d) criteri generali ai fini della determinazione dell'eventuale percentuale di maggiorazione di cui all'art. 98 del decreto legislativo n. 267/2000;

e) criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di formazione e specializzazione;

f) le linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 99.

Contrattazione integrativa: materie

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, sulle seguenti materie:

a) condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;

b) criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;

c) effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario;

d) definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.

2. La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4 è quella di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Le materie a cui si applica l'art. 8 comma 5 sono quelle di cui al comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*.

TITOLO III

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 100.

Tenuta ed aggiornamento dei curricula

1. Al fine di favorire la massima disponibilità di informazioni utili per le procedure di nomina, il Ministero dell'interno redige il *curriculum* professionale di ciascun segretario, a conclusione del corso di abilitazione per l'iscrizione all'albo, e provvede al suo continuo aggiornamento.

2. I criteri per la redazione, l'aggiornamento e la tenuta dei *curricula* sono definiti dal Ministero dell'interno previo confronto ai sensi dell'art. 98.
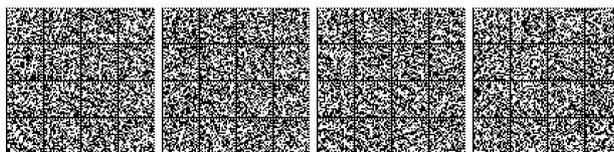
Art. 101.

Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario

1. Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 267/2000, l'assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell'ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della *performance*, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l'esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento.

2. L'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 102.

Nomina nell'incarico

1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 267/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

2. A tal fine, a seguito dell'avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Ministero dell'interno, la Sezione Regionale dell'Albo presso la Prefettura competente trasmette ai sindaci metropolitani ai sindaci ed ai presidenti delle Province che ne hanno fatto richiesta l'elenco dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi *curricula*.

3. Presso le Unioni di comuni, il presidente nomina il segretario secondo le vigenti disposizioni legislative.

4. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all'art. 13, comma 10, e dell'art. 19, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

Art. 103.

Revoca dell'incarico

1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.

3. L'ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi venti giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l'ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.

4. Ai fini della revoca del presente articolo, costituisce violazione dei doveri d'ufficio anche il mancato o negligente svolgimento dei compiti di cui all'art. 101, comma 1.

Capo II

DISPOSIZIONI SU ISTITUTI ECONOMICI

Art. 104.

Patrocinio legale

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del segretario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un legale di comune gradimento.

2. Analoga iniziativa assumono il Ministero dell'interno, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze del Ministero stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.

3. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente oppure il Ministero dell'interno o le altre amministrazioni, di cui al comma 2, ripeteranno dal segretario tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

4. La disciplina del presente articolo non si applica ai segretari assicurati ai sensi dell'art. 49 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001.

5. Resta, comunque, fermo quanto previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. n. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 105.

Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

a) trattamento stipendiale;

b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

d) retribuzione di posizione;

e) maturato economico annuo, ove spettante;

f) retribuzione di risultato, ove spettante;

g) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;

h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante.

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera *g)* del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione della lettera *f)* e della stessa lett. *g)*.

Art. 106.

Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari annui lordi dei segretari comunali e provinciali collocati nelle fasce A, B e C di cui all'art. 3 del CCNL sottoscritto il 1° marzo 2011 sono incrementati con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella seguente tabella:

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro lordi da corrispondere per 13 mensilità

Fascia	Dal 1.1.2016	Rideterminato dal 1.1.2017	Rideterminato dal 1.1.2018
A	20,90	63,50	125,00
B	20,90	63,50	125,00
C	16,70	50,80	100,00

2. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare di cui al comma 1.
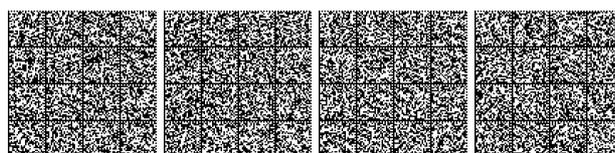
3. A seguito dell'applicazione dei commi 1 e 2, i nuovi stipendi tabellari annui lordi dei segretari collocati nelle fasce A, B e C sono, pertanto, rideterminati con le decorrenze e nelle misure indicate, rispettivamente, nelle seguenti tabelle:

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro annui lordi per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità.

Fascia	Dal 1.1.2016	Dal 1.1.2017	Dal 1.1.2018
A	40.230,09	40.741,29	41.479,29
B	40.230,09	40.741,29	41.479,29
C	32.183,83	32.593,03	33.183,43

Nuova retribuzione tabellare dopo conglobamento IVC

Valori in Euro annui lordi per 12 mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità

Fascia	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2018	IVC dal 1 luglio 2010	Nuova retribuzione tabellare con la decorrenza di cui al comma 2
A	41.479,29	299,88	41.779,17
B	41.479,29	299,88	41.779,17
C	33.183,43	239,88	33.423,31

Art. 107.

Retribuzione di posizione

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 3, comma 6 del CCNL del 1° marzo 2011 sono rideterminati come indicato nella seguente tabella:

Nuova retribuzione di posizione dal 1° gennaio 2018

Valori in Euro annui lordi per 13 mensilità

Fascia A	
1) incarichi in enti metropolitani	41.000,00
2) incarichi in enti oltre 250.000 abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali	33.900,00
3) incarichi in enti fino a 250.000 abitanti	22.400,00
Fascia B	
1) incarichi in enti superiori a 10.000 abitanti e fino a 65.000 abitanti	16.000,00
2) incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti	8.230,00
Fascia C	
1) incarichi in enti fino a 3.000 abitanti	7.750,00

2. Fermo restando l'art. 4, comma 26 della legge n. 183/2011 e l'art. 16-*ter*, comma 11 del decreto-legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma 5 del CCNL del 16 maggio 2001, il valore retributivo da porre a raffronto con la retribuzione di posizione stabilita nell'ente, per la funzione dirigenziale più elevata o, negli enti privi di dirigenza, per la posizione organizzativa più elevata, è pari alla complessiva ed effettiva retribuzione di posizione del segretario comunale e provinciale, comprensiva delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41, comma 4 del CCNL del 16 maggio 2001 e degli incrementi riconosciuti ai sensi del comma 1.

3. Per i segretari titolari di segreteria convenzionata, l'eventuale differenziale di retribuzione di posizione riconosciuto ai sensi del comma 2, assorbe e ricomprende quota parte della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, fino a concorrenza dei seguenti valori massimi:

euro 3.008,00, per i segretari di fascia A e B;

euro 1.964,00, per i segretari di fascia C.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, ai soli fini dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL del 16.05.2001 continuano a trovare applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, delle retribuzioni di posizione definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 relativo al biennio economico 2000-2001.

Art. 108.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 106 ed all'art. 107, comma 1 hanno effetto integralmente, alle decorrenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio o di trattamenti equipollenti comunque denominati, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 109.

Previdenza complementare

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 57 del CCNL del 16 maggio 2001 (quadriennio normativo 1998-2001) e dalla dichiarazione congiunta all'art. 2 dell'accordo per l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle regioni e delle autonomie locali e del servizio sanitario nazionale, le parti concordano sull'adesione del personale di cui alla presente sezione al Fondo negoziale di previdenza complementare Perseo-Sirio. Restano ferme, anche per i destinatari della presente sezione, le norme del predetto accordo istitutivo in materia di contribuzione del datore di lavoro.

Art. 110.

Commissione paritetica per la revisione della struttura della retribuzione del segretario

1. Le Parti, nel concordare sull'opportunità di individuare una struttura retributiva del segretario Comunale idonea a valorizzare le competenze professionali, nonché di rivedere i criteri e i parametri previsti dall'art. 41, comma 4 del CCNL 16 maggio 2001, convengono di procedere ad una fase istruttoria che consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza dell'attuale struttura retributiva del segretario, al fine poi di pervenire ad una revisione del CCNI di cui all'art. 41, comma 4, nonché di prevedere una nuova struttura retributiva da inserire nel prossimo CCNL.

2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, è istituita presso l'ARAN, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione Paritetica composta dai firmatari del presente accordo, nonché dall'ANCI e dall'UPI e dal Ministero dell'Interno

3. La Commissione deve completare i lavori con la redazione di un apposito documento, la cui condivisione della parte sindacale avviene secondo le regole della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. I compiti della Commissione sono:

a) analisi e caratteristiche della struttura retributiva del segretario comunale;

b) analisi delle attuali fasce professionali in relazione delle dimensioni dell'Ente;

c) per la definizione di nuovi criteri e parametri per la maggiorazione della retribuzione di posizione nell'ambito della contrattazione integrativa nazionale, la Commissione terrà conto: della valorizzazione della funzione di sovrintendenza e coordinamento del segretario, anche in rapporto alla dimensione e complessità delle struttura organizzativa e alle altre funzioni dirigenziali presenti nell'ente o, in assenza, alle posizioni
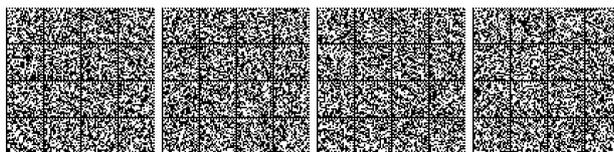
organizzative nei confronti la funzione è esercitata; della diretta correlazione con ogni funzione aggiuntiva concretamente assegnata in ambito gestionale; dell'adeguata considerazione di ogni altro fattore significativo incidente sulle responsabilità interne ed esterne assunte dal segretario all'interno dell'ente ivi compresi gli incarichi nelle Unioni dei comuni.

5. È fatta salva la disciplina prevista dall'art. 41, comma 4 del CCNL 16 maggio 2011 e, conseguentemente, fino alla data di stipula e di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo integrativo continua a trovare applicazione la attuale disciplina attuativa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI DELLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 111.
Conferme e disapplicazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione:

A) sono disapplicate, in particolare, le seguenti norme previgenti:

art. 16 del CCNL del 16 maggio 2001, primo biennio economico (tenuta e aggiornamento dei *curricula*);

art. 17 CCNL 16 maggio 2001 (Nomina dell'incarico);

art. 18 CCNL 16 maggio 2001 (Revoca dell'incarico);

art. 37 CCNL 16 maggio 2001 - I biennio economico (struttura della retribuzione);

art. 3, comma 7 del CCNL 1. 3.2011 II biennio economico;

B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti:

articoli 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16 maggio 2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16 maggio 2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107;

art. 42 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico, tenendo conto delle innovazioni legislative e contrattuali nel frattempo intervenute;

art. 43 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico;

art. 44 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico;

art. 45 del CCNL del 16 maggio 2001, I biennio economico, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 16-*ter* comma 11 del decreto-legge n. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

art. 4, commi 3 e 4 del CCNL 1° marzo 2011 II biennio economico.

Dichiarazione congiunta n. 1

Con riferimento alla valutazione della *performance* individuale dei dirigenti le parti, nel condividere il valore e l'importanza della valutazione come strumento di miglioramento dei risultati, concordano nel ritenere che per il pieno dispiegarsi delle sue potenzialità sia necessario articolare il processo che conduce alla valutazione finale in più fasi o momenti. In proposito, le parti sottolineano la fondamentale importanza che rivestono le fasi di valutazione intermedia o, in ogni caso, i momenti di comunicazione in corso d'anno che consentano ai valutati, anche durante la gestione, di ottenere feedback tempestivi sull'andamento della propria prestazione.

Dichiarazione congiunta n. 2

In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 13 (Ferie e festività), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano la più ampia applicazione dell'istituto anche nei confronti del personale destinatario del presente CCNL assicurando i necessari momenti di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in linea con quanto previsto dalla parte comune, titolo II, capo I del presente CCNL.

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti sono concordi nel ritenere che nell'assegnazione degli incarichi cui all'art. 70, comma 1, lett. *c)* anche l'esperienza professionale maturata costituisca elemento di valutazione ai fini dell'apprezzamento dei criteri stabiliti.

Dichiarazione congiunta n. 5

Le parti ritengono opportuno approfondire il problema della valutabilità della retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nella base di calcolo utile ai fini dell'indennità premio di servizio.

21A01688

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PARMA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, art. 29, comma 5 - regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, in conseguenza della cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio della ditta di seguito elencata ha provveduto al ritiro del medesimo ed alla cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Marchio	Impresa	Indirizzo
52 PR	Pignoli Elena	Borgo Basini, 5 - Parma

21A01644

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, art. 29, comma 5 - regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, in conseguenza della cessazione dell'attività connessa all'utilizzo del marchio della ditta di seguito elencata ha provveduto al ritiro del medesimo ed alla cancellazione della stessa dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Marchio	Impresa	Indirizzo
69 PR	Bolzoni Orazio S.n.c.	Via Spezia, 14/16 Collecchio - Parma

21A01645
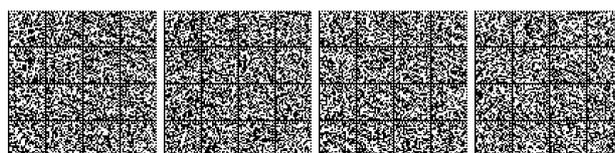
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Principi generali

Art. 1.

Finalità

«Lega Nord per l'Indipendenza della Padania» (di seguito indicato come «Lega Nord», «Lega Nord – Padania» o «Movimento»), è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell'indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Art. 2.

Struttura organizzativa della Lega Nord

Lega Nord è una confederazione composta dalle seguenti articolazioni territoriali regionali (di seguito indicate come «nazione» o «nazioni») costituite in forma di associazioni non riconosciute:

1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli-Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste;
13. Veneto.

Il Consiglio Federale può deliberare, altresì, l'adesione alla Lega Nord di altre associazioni e l'adesione della Lega Nord ad altre associazioni od organismi internazionali.

Art. 3.

Simbolo

Il simbolo della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania appartiene esclusivamente alla Lega Nord.

Il simbolo, allegato al presente Statuto, è costituito da un cerchio racchiudente la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato dal monumento di Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del Leone di San Marco, il tutto contornato, nella parte superiore, dalla scritta LEGA NORD. Nella parte inferiore è la parola «Padania». Alla destra del guerriero è posizionato il «Sole delle Alpi», rappresentato da sei petali disposti all'interno di un cerchio.

Il simbolo è anche contrassegno elettorale.

Il Consiglio Federale può concedere, anche ai fini elettorali, l'utilizzo del simbolo, in tutto o in parte, alle nazioni regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto, nonché ad altri Movimenti politici le cui affinità con gli obiettivi di Lega Nord sono rimesse alla valutazione del Consiglio Federale. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Alle elezioni regionali ed amministrative, la nazione può modificare il simbolo, fermo restando il parere preventivo vincolante del Consiglio Federale.

In ogni caso l'utilizzo del simbolo da parte delle nazioni per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale.

Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, nonché qualunque altro simbolo contenente la dicitura Lega Nord, sono di proprietà esclusiva della Lega Nord.

Art. 4.

Denominazioni

Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda, Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, nonché le denominazioni delle singole nazioni fanno parte esclusivamente del patrimonio della Lega Nord. Il Consiglio Federale può concederne l'utilizzo alle nazioni cui la singola denominazione può riferirsi per ragioni di competenza territoriale. Nel momento in cui, per qualsivoglia motivo, la nazione dovesse non essere più ricompresa all'interno del Movimento non deterrà più alcun diritto in relazione all'utilizzo della denominazione e sarà obbligata a deliberare il proprio cambio di denominazione.

Art. 5.

Sede della Lega Nord

Lega Nord ha sede legale in Milano, in via Carlo Bellerio n. 41.

Art. 6.

Padri Fondatori della Padania

I Soci Ordinari Militanti che il 15 settembre 1996, dal palco di Venezia, hanno proclamato l'indipendenza della Padania, dando lettura della Dichiarazione d'Indipendenza e Sovranità, della Costituzione transitoria e della Carta dei diritti dei Cittadini Padani, nonché i Fondatori della Lega Nord, intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo del Movimento del 4 dicembre 1989, assumono la qualifica di Padri Fondatori della Padania.

I Padri Fondatori della Padania sono membri di diritto del Congresso Federale, purché in regola con il tesseramento.

Art. 7.

Scioglimento e/o trasformazione della Lega Nord

Lo scioglimento e/o la trasformazione della Lega Nord può essere deliberato dal Congresso Federale, ordinario o straordinario, con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento della Lega Nord, per qualunque causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ORGANI DELLA LEGA NORD

Art. 8.

Organi della Lega Nord

Sono organi della Lega Nord:

- il Congresso Federale;
- il Consiglio Federale;
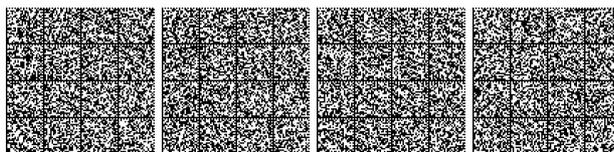
- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- il Comitato Amministrativo Federale;
- il Comitato Disciplinare e di Garanzia;
- la Commissione Statuto e Regolamenti;
- l'Organo federale di controllo.

Il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi della Lega Nord, nonché le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi sono disciplinati dal presente statuto.

La Lega Nord promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

Ciascun organo della Lega Nord può dotarsi di un Regolamento relativo al proprio funzionamento ed a tutte le attività la cui disciplina non sia espressamente riservata dalla legge al presente statuto. Il regolamento è adottato dall'organo interessato su proposta della Commissione Statuto e Regolamenti, ovvero direttamente dall'organo interessato.

Art. 9.

Il Congresso Federale

Il Congresso Federale è l'organo rappresentativo di tutti i Soci della Lega Nord ed è competente per tutte le modifiche del presente Statuto, ivi incluse quelle relative al simbolo ed alla denominazione del partito.

Esso stabilisce la linea politica e programmatica della Lega Nord e valuta le attività svolte dalle nazioni. Partecipano al Congresso Federale, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, i delegati espressi dai Congressi nazionali delle rispettive nazioni, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 11, primo comma.

Il Congresso Federale è convocato dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 5 (cinque) anni. Il Congresso Federale può essere convocato, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su iniziativa del Segretario Federale, in qualsiasi momento.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso.

Art. 10.

Elezioni del Congresso Federale

Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di militanza come Soci Ordinari Militanti.

Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Lega Nord o nelle nazioni.

Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 12, terzo comma.

Art. 11.

I Delegati al Congresso Federale

Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati al Congresso Federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie nazioni che abbiano almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti secondo la seguente formula proporzionale: n. delegati: Totale Voti = X : Voti nazione, (il numero dei delegati sta al totale dei voti, come i delegati delle nazioni stanno ai voti della nazione) ovvero la proporzione tra il numero dei delegati al Congresso Federale stabilito dal Consiglio Federale, il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui all'art. 2.

Sono membri di diritto e votanti: il Presidente Federale, il Segretario Federale, i membri del Consiglio Federale, i Padri Fondatori, i Segretari nazionali, i Parlamentari, i Presidenti di Regione, i Capigruppo regionali, i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluoghi di Provincia o delle Aree Metropolitane, purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.

Art. 12.

Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale della Lega Nord, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso Federale.

Dura in carica 5 (cinque) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Federale è composto da:

- il Presidente Federale;
- il Segretario Federale;
- l'Amministratore Federale;
- i Segretari di ciascuna nazione con almeno 50 (cinquanta) Soci Ordinari Militanti;
- 13 (tredici) membri eletti dal Congresso Federale assegnati alle nazioni, in base alla seguente formula proporzionale: n. 13 membri elettivi del Consiglio Federale : Totale Voti = X : Voti nazione, ovvero la proporzione tra il numero dei Consiglieri Federali (13), il totale dei voti conseguiti dalla Lega Nord nelle ultime elezioni Politiche o Europee precedenti al Congresso ed il numero totale dei voti ottenuti dalla Lega Nord nelle singole nazioni di cui all'art. 2.

Lega Nord tutela le minoranze, ove presenti, e, a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e di voto in seno al Consiglio Federale al candidato alla carica di Segretario Federale che risulti il primo dei non eletti.

I Segretari delle nazioni in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi Vice Segretari Vicari nazionali con diritto d'intervento e di voto, ove previsto, a condizione che gli stessi siano membri effettivi del Consiglio della propria nazione.

Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.

È ammessa la partecipazione tramite videoconferenza, telefono o qualsiasi altro sistema o dispositivo che permetta ai membri una fattiva e completa partecipazione attiva e democratica al Consiglio Federale.

Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti alla Lega Nord.

Art. 13.

Competenze del Consiglio Federale

È di competenza del Consiglio Federale:

a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;

b) approvare nei termini di legge, il rendiconto della Lega Nord;

c) stabilire l'importo delle quote associative;

d) nominare i membri del Comitato Disciplinare e di Garanzia secondo le modalità indicate dall'art. 17;

e) approvare i regolamenti della Lega Nord predisposti dalla Commissione Statuto e Regolamenti ai sensi dell'art. 18;

f) vigilare sul comportamento politico delle nazioni;

g) concedere l'utilizzo del simbolo ai sensi dell'art. 3;

h) verificare i requisiti dei soci ai sensi dell'art. 27;

i) l'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord;

l) curare l'uniformità della tenuta contabile delle Nazioni;

m) fornire l'interpretazione autentica del presente Statuto.
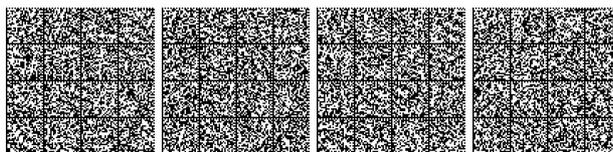
È organo di ultima istanza dei Soci colpiti da provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 31.

In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari nazionali e dei relativi Consigli nazionali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altri movimenti politici.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.

Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni dei Consigli nazionali relative al candidato Governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato Sindaco per le città capoluogo di regione e alle relative liste.

Le modalità di selezione delle candidature cui sopra sono informate ai principi di:

a) democrazia paritaria tra uomini e donne, nelle forme previste dalla legge;

b) rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;

c) rispetto del pluralismo politico;

d) adeguata valorizzazione del merito e delle precedenti esperienze svolte.

Il Consiglio Federale può nominare tra i propri membri un comitato esecutivo i cui poteri sono disciplinati con delibera dello stesso Consiglio Federale,ad esclusione della funzione disciplinata dall'art. 31.

In caso di vacanza della carica di Presidente Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente onorario tra coloro che hanno maturato un'anzianità di militanza di almeno 20 (venti) anni consecutivi.

Il Consiglio Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Esso si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a due riunioni consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto. In mancanza di non eletti della stessa nazione del membro da sostituire, il Consiglio nazionale competente provvederà direttamente alla nomina di un suo rappresentante.

In caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale i poteri e le competenze del Consiglio stesso sono assunti dal Segretario Federale. Il Segretario Federale convoca il Congresso Federale straordinario entro il termine di 18 (diciotto) mesi.

In caso di contestuali dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale e di impedimento o dimissioni del Segretario Federale, il Rappresentante legale assume i poteri e le competenze del Consiglio Federale e convoca entro 180 (centottanta) giorni il Congresso Federale straordinario per il rinnovo degli organi elettivi.

Art. 14.

Il Presidente Federale

Il socio Umberto Bossi è il padre fondatore della Lega Nord e viene nominato Presidente Federale a vita, salvo rinuncia.

Il Presidente Federale è garante dell'unità della Lega Nord.

È membro di diritto del Consiglio Federale e del Comitato Disciplinare e di Garanzia.

Art. 15.

Il Segretario Federale

Il Segretario Federale ha la rappresentanza della Lega Nord di fronte a terzi per le questioni di carattere politico ed elettorale. Il Segretario Federale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi della Lega Nord. Esegue e coordina le direttive del Congresso Federale dando attuazione alla linea politica e programmatica della Lega Nord; convoca e presiede il Consiglio Federale, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza può delegare un membro del Consiglio Federale a presiedere in sua vece. Esprime parere sulle candidature alle cariche elettive. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici.

Il Segretario Federale dura in carica 5 (cinque) anni. Egli nomina e revoca fino a 3 (tre) suoi vice (di cui uno vicario) scegliendoli tra i Soci Ordinari Militanti con un'anzianità di militanza superiore a 10 (dieci) anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina un Commissario Federale con pieni poteri. Il Congresso Federale straordinario deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso.

Art. 16.

Il Comitato Amministrativo Federale (Articolo approvato con riserva al comma 5)

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria della Lega Nord, spetta al Comitato Amministrativo Federale costituito da 3 (tre) componenti. Il Comitato Amministrativo Federale è nominato dal Segretario Federale tra i Soci Ordinari Militanti e dura in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni, e uno o più componenti possono essere revocati in ogni momento dal Segretario Federale.

Il Comitato sceglie al suo interno, su proposta del Segretario Federale il proprio presidente, che assume la qualifica e le funzioni di Amministratore Federale.

L'Amministratore Federale convoca il Comitato Amministrativo Federale che delibera a maggioranza.

All'Amministratore Federale possono essere delegate competenze proprie del Comitato Amministrativo Federale.

La rappresentanza legale spetta all'Amministratore Federale. (Comma approvato con riserva in ottemperanza all'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lazio n. 6231/2020).

Il Comitato Amministrativo Federale gestisce il patrimonio della Lega Nord.

Il Comitato Amministrativo Federale determina:

- l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;

- la possibile erogazione di apporti a favore di una o più nazioni e alle delegazioni territoriali;

- la gestione della contabilità della Lega Nord, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge;

- il fabbisogno finanziario di ciascuna Nazione, sulla base delle istanze avanzate dall'amministratore nazionale.

L'Amministratore Federale decide su:

- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di *cash pooling* tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fideiussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;

- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

- la sottoscrizione di mandati di pagamento;

- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea.

Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Federale, con delibera che dovrà essere pubblicata sul sito di Lega Nord, devono essere autorizzate dal Comitato Amministrativo Federale.

Art. 17.

Comitato Disciplinare e di Garanzia

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia è l'organo che assume provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, nel rispetto del principio del contradditorio e con il procedimento disciplinato dal successivo art. 31.

Esso dura in carica 5 (cinque) anni ed è composto da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti designati dal Consiglio Federale. Il presidente è eletto a maggioranza nell'ambito dei componenti effettivi.

I componenti del Comitato Disciplinare di Garanzia non possono ricoprire alcun incarico all'interno del Movimento.

Il Comitato Disciplinare e di Garanzia delibera a maggioranza dei presenti.

Le decisioni del Comitato Disciplinare e di Garanzia sono appellabili al Consiglio Federale come organo di ultima istanza con il procedimento disciplinato dall'art. 31 del presente statuto.

Art. 18.

La Commissione Statuto e Regolamenti

La Commissione Statuto e Regolamenti nominata dal Consiglio Federale su proposta del Segretario Federale, formula proposte di modifica del presente Statuto, che, previo parere favorevole del Segretario Federale, sottopone al Congresso Federale.

La Commissione Statuto e Regolamenti dura in carica 5 (cinque) anni, salvo dimissioni o revoca del Consiglio Federale, ed è composta da non meno di 5 (cinque) Soci Ordinari Militanti con una anzianità di militanza superiore a 5 (cinque) anni.

La Commissione Statuto e Regolamenti predispone i regolamenti degli organi della Lega Nord e delle nazioni, adottati in conformità ai principi stabiliti nel presente Statuto e la cui disciplina non sia espressamente riservata dalla legge allo statuto ed è competente per le modifiche degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti della Lega Nord sono approvati dal Consiglio Federale, i regolamenti delle nazioni dai relativi Consigli nazionali. Quanto ai regolamenti delle nazioni, l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della nazione alla Lega Nord.

Art. 19.

Il Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Rappresentante legale e assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso della Lega Nord e delle nazioni.

PATRIMONIO DELLA LEGA NORD

Art. 20.

Patrimonio della Lega Nord

La Lega Nord non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento della Lega Nord costituisce il suo patrimonio.

Art. 21.

Entrate

Le entrate di Lega Nord sono costituite:

- dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello federale;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore della Lega Nord;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
- da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
- da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Sono destinati alle nazioni e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di manifestazioni o partecipazioni, le quote associative, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente, il contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti, nonché ulteriori contributi erogati dalla Lega Nord in funzione dell'effettivo fabbisogno finanziario di ciascuna nazione con le modalità cui all'art. 16.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 22.

Uscite

Le spese di Lega Nord sono le seguenti:

- spese generali della Lega Nord;
- apporti che il Comitato Amministrativo Federale delibera di destinare alle nazioni e alle delegazioni territoriali;
- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- spese per finalità sociali;
- altre spese che si rendono necessarie per le finalità della Associazione.

RENDICONTO DELLA LEGA NORD E CONTROLLO CONTABILE

Art. 23.

Rendiconto della Lega Nord

Il Comitato Amministrativo Federale predispone il rendiconto d'esercizio della Lega Nord in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale approva il rendiconto entro il termine previsto dalla legge.

Il Consiglio Federale cura l'uniformità della tenuta contabile delle Nazioni.

Lega Nord assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet della Lega Nord sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione della Società di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Federale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 24.

Garanzia di Trasparenza

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario Federale della Lega Nord, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo
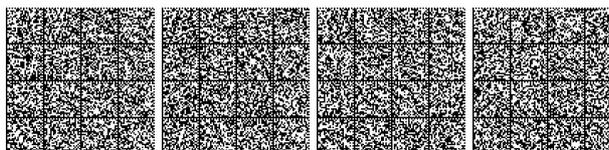
Speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le Società e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 25.

Controllo sull'amministrazione

L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Federale ovvero da una società di revisione o da un revisore unico. Il Consiglio Federale sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza. Il compenso è determinato dal Segretario Federale all'atto della nomina.

L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformità alle disposizioni di legge.

L'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale.

I membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno della Lega Nord o delle nazioni.

Non possono essere nominati membri dell'Organo Federale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nella Lega Nord o nelle nazioni.

Il Consiglio Federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

LE NAZIONI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI

Art. 26.

Le nazioni e le delegazioni territoriali

Le nazioni e le eventuali delegazioni territoriali sono tenute a rispettare i principi e le norme contenuti nel presente Statuto. L'adesione o la revoca delle nazioni alla Lega Nord è deliberata dal Consiglio Federale.

La Commissione Statuto e Regolamenti della Lega Nord predispone, altresì, il testo dei regolamenti delle nazioni la cui disciplina non sia espressamente riservata dalla legge al presente statuto ed è competente per la modifica degli stessi. A tal fine la Commissione Statuto e Regolamenti può anche prendere in esame proposte di testi di regolamenti ad essa sottoposti. Il Segretario Federale esprime un parere vincolante sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle nazioni sono approvati dai relativi Consigli nazionali, tuttavia l'adozione del testo su cui il Segretario Federale ha espresso parere favorevole è vincolante per il mantenimento dell'adesione della nazione alla Lega Nord.

Ciascuna nazione gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso Federale e dal Consiglio Federale.

Le nazioni devono prevedere come propri organi un Congresso, un Consiglio, un Segretario, un Presidente, un Amministratore.

Ogni nazione si articola al suo interno in «delegazioni territoriali» sulla base della delibera del Consiglio Federale.

Ogni nazione deve avvalersi di una società di revisione o di un revisore contabile unico, iscritto in apposito Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 39 del 27 gennaio 2010, a cui è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria della nazione.

ISCRIZIONE ALLA LEGA NORD

Art. 27.

Iscrizione alla Lega Nord

Tutti i maggiorenni che si impegnino all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto possono liberamente iscriversi alla Lega Nord, conseguendo la qualifica di socio. I Soci possono essere definiti, altresì, «Soci».

Alla luce della struttura confederale del Movimento, l'acquisizione della qualifica di socio della Lega Nord implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della nazione che ha rilasciato la tessera.

I Soci appartengono a due categorie differenti:

- Soci Ordinari Militanti;
- Soci Sostenitori.

I minorenni possono, nel rispetto delle prescrizioni di legge, essere iscritti alla Lega Nord.

Il Socio all'atto dell'iscrizione deve versare l'eventuale quota associativa fissata dal Consiglio Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo della Lega Nord.

A ciascun Socio è rilasciata una tessera emessa dalla Lega Nord nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o di Socio Sostenitore. Le nazioni adottano esclusivamente la tessera della Lega Nord quale tessera sociale.

Il Consiglio Federale autorizza le nazioni e le relative delegazioni territoriali al rilascio delle tessere d'iscrizione e alla eventuale riscossione della quota associativa.

Art. 28.

Soci

a) I Soci Ordinari Militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa della Lega Nord e della nazione di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

Per quanto non riservato dalla legge al presente statuto, i requisiti e le modalità di acquisizione della militanza sono disciplinati da un regolamento adottato dal Consiglio Federale.

La qualifica di Socio Ordinario Militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito o Movimento Politico, o lista civica non autorizzati, nonché l'adesione ad associazione segreta, occulta o massonica, o ad enti no profit ricompresi tra quelli preclusi dalla Lega Nord.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione dalla Lega Nord e dalla nazione di riferimento per competenza territoriale, secondo il procedimento di cui all'art. 31.

b) I Soci Sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno della Lega Nord e della nazione di riferimento per competenza territoriale, né hanno il dovere di partecipare alla vita attiva di queste. Essi sono iscritti nell'apposito libro tenuto dal Segretario Provinciale o, nel caso in cui la nazione non abbia una Segretaria Provinciale, dal Segretario nazionale. Nel caso in cui i Soci Sostenitori adottino comportamenti contrari alle finalità e agli interessi della Lega Nord o della nazione cui sono iscritti, possono essere cancellati da tale libro, a seguito di deliberazione del Consiglio Provinciale o, se la nazione non ha una Segreteria Provinciale, con deliberazione del Consiglio nazionale, con conseguente perdita della qualifica di Socio Sostenitore e del diritto di iscriversi nuovamente alla Lega Nord.

La tessera da Socio Sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno. Per poter richiedere la qualifica di Socio Ordinario Militante è necessario che il socio sia in possesso della tessera da Socio Sostenitore dell'anno in corso ed abbia conseguito l'anzianità di tesseramento stabilita dall'apposito regolamento della Lega Nord.

Art. 29.

Decadenza dei Soci

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni;
- per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;
- per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 31 del presente Statuto;
- per cancellazione dai libri sociali, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 31 del presente Statuto.
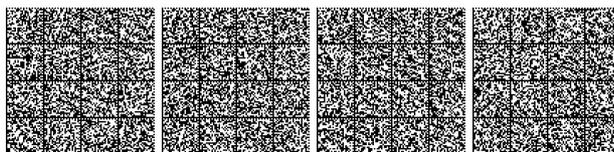
IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA

Art. 30.

Il Controllo sugli organi

Il controllo sugli organi delle nazioni e delle delegazioni territoriali è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore.

L'organo che esercita il controllo può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione della Lega Nord; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

La revoca di un Segretario o lo scioglimento del Consiglio Direttivo sono deliberati da un organo collegiale di livello superiore, previo contradditorio con la parte. In caso di delibera di revoca o di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un Commissario,cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del Segretario di una nazione o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo di una nazione o di una delegazione territoriale, il Segretario di un livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un Commissario.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 31.

Il Consiglio Federale può agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello.

Art. 31.

Il Controllo sui Soci della Lega Nord e delle nazioni e i provvedimenti disciplinari

Gli organi della Lega Nord e delle nazioni vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle nazioni.

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono:

- il richiamo scritto;

- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;

- la revoca della qualifica di Socio Ordinario Militante;

- l'espulsione dalla Lega Nord e dalla nazione di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività della Lega Nord o della nazione o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio della Lega Nord e della nazione offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività della Lega Nord o della nazione si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica della Lega Nord o della nazione, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Lega Nord da parte di soci eletti alla carica di Parlamentare, di Europarlamentare e di Consigliere, Presidente di Provincia e Sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali.

I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il Comitato Disciplinare e di Garanzia.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento disciplinare e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. (ovvero posta elettronica certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le comunicazioni all'atto dell'iscrizione, al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione.

È facoltà del Comitato Disciplinare e di Garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Tutti i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia sono motivati ed immediatamente esecutivi.

I provvedimenti devono essere notificati al destinatario a mezzo raccomandata a/r (ovvero posta elettronica certificata) all'indirizzo indicato al Movimento per le comunicazioni all'atto dell'iscrizione, ovvero a quello eventualmente indicato in sede di memoria difensiva o di richiesta di audizione.

Avverso i provvedimenti del Comitato Disciplinare di Garanzia il destinatario può proporre appello al Consiglio Federale entro dieci giorni dalla notificazione. La proposizione dell'appello non sospende l'efficacia del provvedimento.

La parte appellante può chiedere la sospensione degli effetti del provvedimento adottato dal Comitato Disciplinare di Garanzia. Sulla domanda di sospensione si pronuncia senza formalità il Segretario Federale.

Al procedimento di appello si applicano le disposizioni previste per i giudizi innanzi alla Commissione Disciplinare di Garanzia. Il Consiglio Federale decide sull'appello con provvedimento motivato non impugnabile.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Comitato Disciplinare e di Garanzia su richiesta del Consiglio nazionale o Federale.

DISPOSIZIONI FINALI

I. Il Consiglio Federale, con propria delibera, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, può correggere eventuali errori materiali o meri difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo nazionale od europeo, salvo poi informare il Congresso federale alla prima convocazione utile. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto.

II. Il Consiglio Federale può apportare le modifiche allo Statuto richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, salvo poi informare il Congresso Federale alla prima convocazione utile.

III. Tutte le disposizioni contenute nel presente statuto trovano immediata applicazione.

IV. Fino allo svolgimento del successivo Congresso Federale, il Segretario Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ha il potere di modificare la sede della Lega Nord, fermo restando l'osservanza dell'art. 4, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013.

ALLEGATO

21A01689

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Erogazione del contributo erariale destinato alla copertura degli oneri connessi con il rinnovo del C.C.N.L. Autoferrotranvieri - secondo biennio 2002/2003 degli addetti al settore del trasporto pubblico locale per le aziende attive esclusivamente nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sicilia. Anno 2021.

Si informa che questo Ministero ha avviato la procedura mirata ad erogare il contributo per l'anno 2021 previsto dalle disposizioni di cui all'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni nella legge del 27 febbraio 2004, n. 47, spettante esclusivamente alle Aziende del comparto del trasporto pubblico locale attive nei territori della Regione Friuli Venezia Giulia e della Regione Sicilia.

Al fine di procedere all'istruttoria mirata alla liquidazione delle risorse erariali in argomento, si invitano le imprese interessate a presentare la relativa istanza, in bollo da euro 16,00, corredata dai prospetti contabili (allegati 1-2-3-4); la documentazione accuratamente compilata e sottoscritta da tutti gli organi ivi indicati deve essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 del certificato della Camera di commercio.

Tutta la documentazione, così come individuata nel presente comunicato, dovrà essere riprodotta conformemente ai modelli riportati sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:

www.mit.gov.it/Temi/Trasporti/Trasporto-pubblico-locale/Documentazione

La documentazione dovrà essere inviata mediante l'utilizzo della posta certificata al seguente indirizzo:

dg.tpl-div2@pec.mit.gov.it

indicando nell'oggetto la dicitura: «Contributo per oneri rinnovo CCNL Autoferrotranvieri - secondo biennio 2002/2003 degli addetti al settore del TPL - anno 2021».

La documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del 30 settembre 2021.

Si richiama altresì l'attenzione, relativamente all'obbligo di esclusione dagli importi indicati nel rendiconto per l'annualità 2020 (all. 3 e 4), delle somme percepite a titolo di cassa integrazione per i propri dipendenti, di cui al Fondo bilaterale di solidarietà del trasporto pubblico.

Questo Ministero si riserva la facoltà di chiedere l'integrazione dei documenti istruttori.

Copia della documentazione va altresì inviata, per conoscenza, alla rispettiva regione di appartenenza la quale curerà l'inoltro a questo Ministero, al medesimo indirizzo di posta elettronica, unicamente del prospetto di cui all'allegato 1, firmato dal dirigente responsabile del servizio, che assevera l'appartenenza dell'Azienda al comparto del trasporto pubblico locale.

21A01732

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-074) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
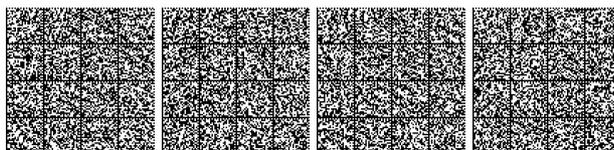
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.